

# “MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI” ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

Sicurezza, consapevolezza,  
uso delle tecnologie

a cura di

BARBARA G. BELLO  
THOMAS CASADEI

*Prassi sociale e teoria giuridica*

Collana diretta da Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti

18

Mucchi Editore

# Prassi sociale e teoria giuridica

*Collana diretta da Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti*

## 18

Il dibattito giusfilosofico contemporaneo non è più facilmente ricostruibile a partire da opposizioni chiare e distinte: distinzioni e impianti categoriali di una tradizione rassicurante sono oggi messi radicalmente in questione da nuovi approcci metodologici, da innovazioni tecnologiche e da eventi storici impreveduti, nonché da molteplici questioni sociali e inedite sensibilità morali; contributi giusfilosofici interessanti vengono del resto a volte prodotti nell'ambito di riflessioni ufficialmente afferenti a discipline contigue ma diverse.

Può allora diventare importante ascoltare questo dibattito senza pregiudizi, senza preclusioni dottrinali o ideologiche, mantenendo il rigore della ricerca e la fondamentale *accountability* dell'indagine sul campo.

Questa collana persegue l'intento di sviluppare un'attenzione specifica verso quegli "esiti della ricerca" che si generano a ridosso dei cambiamenti in corso, nella consapevolezza che la riflessione teorica non vive sigillata fuori dalle pratiche sociali, o dall'impegno civile che spesso la motiva.

## Prassi sociale e teoria giuridica

*Collana diretta da Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti*

issn 2612-002X

### Comitato direttivo

Luca Baccelli (Univ. di Camerino), María del Carmen Barranco Avilés (Univ. Carlos III di Madrid – Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces Barba”), Barbara Giovanna Bello (Univ. della Tuscia), Raffaella Brighi (Univ. di Bologna), Isabel Fanlo Cortés (Univ. di Genova), Gianluigi Fioriglio (Univ. di Modena e Reggio E.), Lena Halldenius (Univ. di Lund), Eileen Hunt Botting (Univ. of Notre Dame), Anna Lorenzetti (Univ. di Bergamo), Fabio Macioce (Univ. Lumsa), Letizia Mancini (Univ. di Milano), Federico Pedrini (Univ. di Modena e Reggio E.), Andrea Porciello (Univ. di Catania), Geminello Preterossi (Univ. di Salerno), Lucia Re (Univ. di Firenze), Emilio Santoro (Univ. di Firenze), Giovanni Sartor (Univ. di Bologna), Simone Scagliarini (Univ. di Modena e Reggio E.), Veronica Valenti (Univ. di Parma), Serena Vantin (Univ. di Bologna), Luca Vespignani (Univ. di Modena e Reggio E.), Maria Zanichelli (Univ. di Bergamo).

I volumi pubblicati nella collana sono stati oggetto di procedura di doppio referaggio cieco (*double blind peer review*), secondo un procedimento concordato dai Direttori della collana con l'Editore, che ne conserva la relativa documentazione.

**“MINORI STRANIERI  
NON ACCOMPAGNATI”  
ED ESERCIZIO DEI DIRITTI**  
Sicurezza, consapevolezza, uso delle tecnologie

a cura di  
**BARBARA G. BELLO, THOMAS CASADEI**

Mucchi Editore

Volume finanziato nel quadro del progetto di ricerca “SAFELY - Social media Awareness For Education and Legal Youth” (PI. Prof. Thomas Casadei), realizzato mediante il Bando a Cascata emanato dall’ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna in qualità di Spoke del Progetto SERICS - SEcurity and RRights in the CyberSpace, Codice proposta: PE00000014, Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU attraverso il Ministero dell’Università e della Ricerca italiano all’interno del PNRR – Missione 4 Componente 2, Investimento 1.3 “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca” CUP: J33C22002810001.



**SERICS**  
SECURITY AND RIGHTS IN THE CYBERSPACE



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

isbn 9791281716612

© STEM Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese Srl

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore X.com/mucchieditore instagram.com/mucchi\_editore



Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0)

Attribuzione della paternità dell’opera all’Autore. Consente la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita, la modifica e la trasformazione per produrre un’altra opera.

Tipografia, progetto grafico e pubblicazione digitale STEM Mucchi (MO)

Pubblicato nel mese di luglio del 2025

Versione pdf open access al sito [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)

# Indice

<b>Introduzione</b> <i>Barbara G. Bello e Thomas Casadei</i>	7
<b>I. Persone, prima che “fattispecie giuridica”. Una mappa tra condizioni sociali, questioni giuridiche e trasformazioni tecnologiche</b> <i>Thomas Casadei</i>	19
<b>II. “Minori Stranieri Non Accompagnati” e discriminazioni: profili teorico-giuridici</b> <i>Benedetta Rossi</i>	37
<b>III. I “Minori Stranieri Non Accompagnati” fra tutela delle vulnerabilità e gestione emergenziale del fenomeno</b> <i>Claudia Atzeni</i>	55
<b>IV. Il ricongiungimento familiare per “Minori Stranieri Non Accompagnati”. Un diritto solo sulla carta?</b> <i>Marco Mondello</i>	83
<b>V. Persone di minore età e accesso ai diritti nell’epoca della rete. Il caso dei “Minori Stranieri Non Accompagnati”</b> <i>Claudia Giudici</i>	105
<b>VI. Diritti dei “Minori Stranieri Non Accompagnati” e nuove tecnologie: tra esclusione e inclusione</b> <i>Barbara G. Bello</i>	117
<b>VII. L’impatto delle tecnologie sui “Minori Stranieri Non Accompagnati”: tra rischi, opportunità e sicurezza</b> <i>Claudia Severi</i>	139

# Introduzione

BARBARA G. BELLO e THOMAS CASADEI

Questo volume costituisce uno degli esiti del progetto *SAFELY - Social media Awareness For Education and Legal Youth* ([www.safely.unimore.it](http://www.safely.unimore.it)) dedicato alla consapevolezza digitale e, in particolare, a quella delle giovani generazioni.

Se altre pubblicazioni riconducibili al medesimo progetto hanno privilegiato un quadro d'insieme ampio e in qualche modo generale<sup>1</sup>, in questo caso il focus è più circoscritto e mira a esaminare condizioni particolari in cui l'uso delle tecnologie può avere effetti diversificati ed essere motivato da molteplici e specifiche ragioni. L'attenzione si rivolge, infatti, alle condizioni peculiari di persone minori di età, straniere e non accompagnate.

Questo interesse per così dire “mirato” è maturato sin dall'inizio del progetto, grazie al dialogo che da tempo il CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (nel cui contesto è stato ideato il progetto SAFELY e che ha costituito una sorta di baricentro per tutte le sue attività e i suoi sviluppi) intrattiene con l'Ufficio della Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Emilia-Romagna e con la Dott.ssa Claudia Giudici, che ricopre questo ruolo dal 2022: la collaborazione riguarda tematiche legate alla tutela delle persone di minore età, specie con riferimento ai cosiddetti “Minori Stra-

<sup>1</sup> Si vedano, in particolare, Th. Casadei, V. Barone, B. Rossi (a cura di), *Giovani in rete. Guida per un uso consapevole delle tecnologie*, Giappichelli, Torino, 2025, in cui si offrono una serie di strumenti utili, una sorta di “cassetta degli attrezzi”, per genitori, insegnanti, educatori ed educatrici, figure istituzionali nonché per coloro che vogliono interagire con le nuove generazioni, che possa consentire di muoversi insieme nel mondo digitale con consapevolezza, autonomia e responsabilità, nonché in sicurezza; Th. Casadei, V. Colomba (a cura di), *Società digitale e mondi professionali: opportunità, rischi, sfide*, Bonomo Editore, San Lazzaro di Savena (BO), 2025, in cui si esaminano le sfide – le opportunità e i rischi – della società digitale con particolare riguardo ai contesti professionali: dalla sanità alla scuola, dalla giustizia ai sistemi d'impresa, mettendo a fuoco come la trasformazione digitale ridefinisca ruoli, competenze e responsabilità.

nieri Non Accompagnati”<sup>2</sup> (MSNA) e alla formazione dei tutori e delle tutrici volontari<sup>3</sup>, così come previsto dalla legge 47 del 7 aprile 2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”)<sup>4</sup>.

Proprio in uno dei primissimi momenti di riflessione pubblica promossa nell’ambito del progetto SAFELY, in occasione della “Notte europea della ricerca” organizzata dall’Università di Modena e Reggio Emilia il 27 settembre 2024<sup>5</sup>, sono emersi alcuni aspetti rilevanti che hanno

<sup>2</sup> Si adottano qui l’espressione e il relativo acronimo con riferimento all’ambito prettamente giuridico-normativo. Non va mai dimenticato che *prima* della fattispecie giuridica che ha la funzione, tipica del diritto, di *generalizzare*, stanno singole vite, storie, esperienze, come tali *uniche* e “non standardizzabili”.

<sup>3</sup> In particolare, il CRID, grazie in primo luogo al coordinamento della Dott.ssa Benedetta Rossi, ha partecipato alla realizzazione del corso, organizzato dall’Ufficio Garante dell’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia-Romagna insieme ad ANCI Emilia-Romagna, Tribunale per i minorenni di Bologna, Assessorato al welfare della Regione nella seconda e terza edizione (2023-2024 e 2004-2025): <<https://www.crid.unimore.it/site/home/archivio-progetti/articolo1065068456.html>>.

<sup>4</sup> L’avvio del dialogo è avvenuto nel 2014, d’intesa con l’allora Garante Luigi Fadiga e con la Dott.ssa Baraghini (all’epoca dottoranda in Scienze giuridiche con una tesi sullo sfruttamento del lavoro minorile e ora Responsabile Servizio Minori stranieri non accompagnati del Comune di Modena), grazie alla Tavola rotonda “La Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (1989): riflessioni e prospettive in occasione del XXV° anniversario”, organizzata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia il 18 novembre 2014. Le relazioni della tavola rotonda, insieme a interventi di altre studiose e studiosi di tematiche minorili, sono state pubblicate in un forum dal titolo “*Children’s Rights: tra violazioni e forme di tutela*”, a cura di Th. Casadei e Lucia Re su «Jura Gentium Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale»: <<https://www.juragentium.org/forum/infanzia/index.html>>.

<sup>5</sup> L’incontro, dal titolo “Generazioni digitali: Persone di minore età, rete e cittadinanza globale”, è stato organizzato dal CRID presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Introdotto dalla Dott.ssa Benedetta Rossi (CRID – Unimore) e coordinato dal Prof. Thomas Casadei (Direttore CRID – Unimore) ha visto gli interventi della Dott.ssa Claudia Giudici (Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia-Romagna), *Cittadinanza: una questione di educazione, partecipazione e democrazia*, di Erica Orrù e Giovanni Orlando (Comune di Modena), *Educare alla cittadinanza globale: nuove prospettive*, e dell’Avvocata Valeria Barone (Officina informatica CRID e Dottoranda in Lavoro Sviluppo Innovazione presso Unimore e Fondazione Marco Biagi), *Il Progetto SAFELY (Social media Awareness For Education and Legal Youth) e l’uso di TikTok*.

contribuito a strutturare un percorso di indagine sviluppatosi in diverse fasi e modalità di approfondimento<sup>6</sup>.

Esso ha consentito di inquadrare, da un lato, una serie di problematiche specifiche che riguardano l'uso delle tecnologie nell'ambito degli studi sulle migrazioni e sulle persone migranti (un aspetto non ancora indagato in maniera sistematica<sup>7</sup>) ma anche di mettere a fuoco alcuni nodi cruciali nella letteratura sul tema – ricongiungimento familiare, bilanciamento tra protezione, autonomia e partecipazione, accesso ai diritti, conoscenza della lingua, diritto antidiscriminatorio, profili della giustizia minorile – da un'angolazione piuttosto inedita.

Più in particolare, il primo contributo, di Thomas Casadei, presenta una “mappa” delle principali questioni sotto il profilo psico-sociale, giuridico, istituzionale e organizzativo, che la letteratura specialistica ha ormai inquadrato in maniera consolidata: *fragilità esistenziale e fattori di rischio, accesso ai servizi essenziali, rappresentanza legale e volontaria, ricon-*

<sup>6</sup> Un'occasione importante, anche per presentare alcuni primi esiti delle ricerche condotte nell'ambito di SAFELY è stata quella della tavola rotonda “*Persone di minore età e accesso ai diritti nell'epoca della rete. Il caso dei Minori Stranieri Non Accompagnati*”, svoltasi mercoledì 16 ottobre 2024 nell'ambito degli accordi di collaborazione tra l'Istituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba” dell'Università Carlos III di Madrid e il CRID. Il confronto ha posto al centro della discussione alcune delle più significative sfide contemporanee legate all'accesso e alla tutela dei diritti dei minori nell'era digitale. Coordinati dalla Prof.ssa María del Carmen Barranco Avilés (Univ. Carlos III di Madrid, in qualità di Direttrice dell'Istituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba”) e dal Prof. Thomas Casadei (Unimore, in qualità di Direttore del CRID e di PI del progetto SAFELY, i lavori hanno visto le relazioni della Dr.ssa Elena Arce Jiménez (Direttrice dell'Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo, Spagna), della Dr.ssa Claudia Giudici (Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Emilia-Romagna), della Prof.ssa María Itziar Gómez Fernández (Università Carlos III di Madrid e Fundación Raíces) e della Dott.ssa Benedetta Rossi (Osservatorio Migranti e Officina Informatica del CRID-Unimore).

<sup>7</sup> Costituiscono alcune eccezioni, a titolo esemplificativo, G.M. Schiesaro, *Migranti con lo smartphone. Il contributo dei nuovi media digitali al viaggio, all'accoglienza e all'integrazione dei migranti*, VIS, Roma, 2018 (e-book); V. Ferraris, *Il migrante datificato nei confini del futuro: senza potere di fronte a un oscuro potere?*, in S.M. Gozzo, C. Pennisi, V. Asero, R. Sampugnaro (a cura di), *Big Data e Processi Decisionali*, Egea, Milano, 2020, pp. 135-148; M. Buffa, *Digitalization of proceedings in Italy: the strange case of international protection*, in *Translating Knowledge into Innovation Dynamics*, IKAM - Centro Studi Ricerche, 2024, pp. 1-14.

*giungimento familiare, regolarità della residenza, transizione alla maggiore età, prevenzione dello sfruttamento del lavoro minorile e della tratta.*

La trattazione delinea una sorta di “nuova frontiera”, che è costituita proprio dall’attraversamento delle questioni menzionate da parte delle tecnologie, dalle loro modalità di utilizzo, nonché dal rapporto che i MSNA intrattengono con esse prima, durante e dopo il percorso migratorio.

Si tratta di un ragionamento che poi verrà sviluppato in contributi successivi del presente volume, mostrando una duplicità di piani: se un’elevata esposizione all’uso delle tecnologie digitali, in assenza di adeguati strumenti critici e formativi<sup>8</sup>, può rappresentare un fattore di rischio, un uso appropriato delle tecnologie può rappresentare, d’altro canto, un’opportunità per mantenere contatti con le famiglie, per apprendere la lingua e consolidarne la conoscenza, per accedere a informazioni<sup>9</sup>, per stringere rapporti e relazioni sociali.

Si prefigura dunque un’ulteriore forma di *vulnerabilità, digitale*<sup>10</sup> appunto, che si aggiunge e combina con quelle tipiche della condizione dei MSNA<sup>11</sup>. Il diverso modo di affrontarla, come emerge da vari contributi qui raccolti, può contribuire a causare forme di marginalizzazione ed esclusione (o, anche, di dipendenza tecnologica) oppure offrire occasioni

<sup>8</sup> Una ricerca lungimirante, entro questa prospettiva, è quella pubblicata da *Save the Children* già nel 2016: *Minori migranti: in viaggio attraverso la rete. Rischi e opportunità di internet dalla voce degli adolescenti stranieri che arrivano in Italia da soli*: <<https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/minori-migranti-viaggio-attraverso-la-rete-0>>. In occasione del “Safer Internet Day”, la giornata dedicata alla promozione di un utilizzo positivo e consapevole delle tecnologie digitali, sono state raccolte per la prima volta le testimonianze dei minori migranti non accompagnati giunti in Italia sul loro utilizzo delle tecnologie digitali in tutte le fasi del loro viaggio. Si tratta di un testo che ha contribuito in maniera decisiva a delineare un approccio che mira a focalizzare sia i rischi sia le opportunità di internet e della rete per bambini, bambine, adolescenti stranieri che arrivano in Italia da soli, con il grande merito di partire dalla loro voce e dalle loro testimonianze.

<sup>9</sup> Cfr. M. Madianou, D. Miller, *Migration and new Media: Transnational families and polymedia*, Routledge, London, 2011.

<sup>10</sup> Per un inquadramento del concetto si veda S. Dadà, *Vulnerabilità digitale: etica, intelligenza artificiale e medicina*, Mimesis, Milano-Udine, 2024.

<sup>11</sup> Su questo profilo: Th. Casadei, *La vulnerabilità delle persone di minore età: profili giusfilosofici*, in V. Lorubbio, M.G. Bernardini (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erickson, Trento, 2023, pp. 45-68, in part. pp. 61-62.

di partecipazione e di proficua conoscenza che consentano di farvi fronte con spirito di autonomia.

Il secondo contributo, di Benedetta Rossi, esamina criticamente la condizione giuridica dei MSNA in Italia, concentrando l'attenzione sull'evoluzione della normativa specificamente riferita alla loro soggettività e sul delicato bilanciamento tra protezione, autonomia e partecipazione<sup>12</sup>. Nel corso della trattazione, si evidenziano le tensioni esistenti tra tutela dei loro diritti e gli esiti di politiche securitarie, specie con riguardo alle recenti misure introdotte dal d.l. 133/2023.

Attraverso alcune categorie classiche della riflessione teorico-giuridica, quali *dignità*, *autonomia* ed *eguaglianza*, si propone un ripensamento dell'impianto normativo posto a garanzia dell'esercizio dei diritti delle persone di minore età, sottolineando la necessità di adottare un approccio strutturato e transnazionale che superi la frammentazione normativa e le logiche emergenziali: ciò è preconditione essenziale affinché il minore, specie se migrante e solo, possa ritenersi a tutti gli effetti soggetto pienamente titolare di diritti.

Proprio sulle logiche emergenziali si sofferma il secondo contributo, di Claudia Atzeni, il cui scopo è di offrire una riflessione critica sulle più recenti modifiche introdotte dal legislatore italiano, con specifico riferimento al d.l. 133/2023. Siffatti interventi, ispirati da politiche migratorie nazionali, securitarie ed emergenziali, mettono in discussione i diritti di soggetti particolarmente vulnerabili, quali sono i MSNA<sup>13</sup>. Le misure

<sup>12</sup> Con riguardo a questi aspetti si veda anche l'originale lettura che l'autrice propone della categoria "MSNA" all'interno delle cd. "seconde generazioni": B. Rossi, *"Minori stranieri non accompagnati": un "sottoinsieme" delle "seconde generazioni"?*, in Th. Casadei, L. Pierini, B. Rossi (a cura di), *Sconfinamenti. Confronti, analisi, ricerche sulle "seconde generazioni"*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 117-134. Per un'aggiornata analisi del concetto di "seconde generazioni" si rimanda a M. Scocco, *"Second Generation": A Theoretical Reflection on an Ever-Changing Concept*, in «Ethnic and Racial Studies», 8, 2025, pp. 1479-1498, mentre sui principali profili dell'accesso alla cittadinanza di questi giovani si rinvia a L. Mancini, *L'accesso alla cittadinanza italiana. Una lettura critica*, in «Sociologia del Diritto», 3, 2021, pp. 68-88.

<sup>13</sup> Su questi profili, entro un'analoga prospettiva di analisi, si veda M. Buffa, I. Fanlo Cortés, *Soggetti in bilico. Il doppio volto del modello italiano di accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati*, in E. Ceccherini, F.B. d'Usseaux (a cura di), *Best interest(s) of the child: una delicata e controversa declinazione* Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 117-145; M. Giovannetti, *Il fenomeno dei minori stranieri non accompa-*

adottate investono alcune delle questioni più spinose correlate allo status di minore straniero non accompagnato, ovvero quelle connesse all'accoglienza, all'identificazione – in termini di accertamento dell'età – e alla conversione del permesso di soggiorno ottenuto da minorenni in permesso di soggiorno per lavoro<sup>14</sup>.

La trattazione delinea le caratteristiche principali delle novità introdotte evidenziando taluni profili critici che rischiano di vanificare l'effettività della tutela precedentemente accordata dal nostro ordinamento ai MSNA, in ossequio alla disciplina internazionale e sovranazionale, che prende le mosse proprio dalla loro condizione di vulnerabilità.

Una questione specifica, profondamente influenzata dalle normative nazionale, è il ricongiungimento familiare per MSNA, affrontato nel contributo di Marco Mondello.

Nonostante la sua tutela sia formalmente garantita da un articolato sistema di norme e principi internazionali, europei e nazionali – a partire dal *best interest(s)* sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia – la sua concreta attuazione resta incerta e disomogenea. La mancanza di procedure standardizzate e la complessità delle fasi previste evidenziano un *protection gap* che rischia di compromettere i diritti e la sicurezza delle persone di minore età. Più in dettaglio, l'autore mette in luce le criticità dell'attuale sistema, ricostruendone il funzionamento a partire dal Regolamento Dublino III e dalla Legge 47/2017, richiamando la necessità di un approccio più strutturato, partecipativo e rispettoso delle vulnerabilità e delle volontà delle persone di minore età coinvolte.

Entro il quadro di riferimento così delineato, si collocano gli altri tre contributi che compongono il volume, specificamente incentrati sul

*ti e le politiche di accoglienza e integrazione in Italia*, in «Studi emigrazione: rivista quadrimestrale a cura del Centro studi emigrazione», 235 (luglio-settembre 2024), pp. 406-425; *Luci e ombre sull'accoglienza ai minori stranieri non accompagnati*, fascicolo monografico, in «Minori Giustizia: notiziario dell'Associazione italiana dei giudici per i minorenni», 1, 2024. Cfr., anche, M. Mondello, *Accoglienza e accertamento dell'età per i minori stranieri non accompagnati: alcune considerazioni critiche sul D.L. 133/2023*, in «ADiM Blog, Analisi & Opinioni», aprile 2025: <[https://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2025/04/ADiM-Marco-Mondello-Aprile-2025-REV-MS-3\\_def.pdf](https://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2025/04/ADiM-Marco-Mondello-Aprile-2025-REV-MS-3_def.pdf)>.

<sup>14</sup> Come si vedrà, l'art. 6 (*Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati*) del d.l. n. 133/2023, convertito con modificazioni in legge 176/2023, inserisce nell'art. 32 d.lgs. 286/98 il comma 1-bis.1.

rapporto tra i MSNA e i mondi della rete e, quindi, l'uso delle tecnologie, dei diversi dispositivi e *software*.

La costante e rapida evoluzione del mondo digitale e lo sviluppo di nuove e sempre più coinvolgenti modalità di relazione rende sempre più urgente la necessità di implementare un sistema efficace di regolamentazione e tutela dai rischi che ne possono scaturire, soprattutto per i soggetti più esposti, come sono considerate le persone minori d'età e, ancora di più, se straniere, non accompagnate e prive di riferimenti di adulti significativi.

Claudia Giudici, nel suo contributo, sottolinea come l'impatto della rete possa comportare un pericolo evidente per chi si trova in una condizione di vulnerabilità estrema, data dal trauma del percorso migratorio affrontato e dalla mancanza di una rete di supporto a garanzia e tutela del loro sviluppo e benessere psico-fisico, ma possa al contempo offrire anche importanti opportunità.

Sotto quest'ultimo profilo si tratta di mettere al centro la comprensione e l'attualizzazione delle esperienze dei giovani stranieri (il discorso vale sia per MSNA sia per giovani migranti e rifugiati) per poter fornire loro nuovi strumenti empiricamente fondati e basati su ICT che li aiutino ad accedere digitalmente a servizi pubblici essenziali<sup>15</sup>. Il loro diretto coinvolgimento, insieme a fornitori di servizi e ONG (organizzazioni non governative), dovrebbe essere parte integrante di processi di progettazione e sviluppo, in modo che possano realmente facilitare l'accesso ad ambiti come l'assistenza sanitaria, il welfare e l'occupazione, il sistema di istruzione e formazione<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Sul delicato tema dell'accesso ai servizi pubblici, interessato da un processo di progressiva digitalizzazione, si rimanda alla recentissima ricerca qualitativa che esplora l'impatto discriminatorio derivante dall'attribuzione algoritmica di un codice fiscale numerico (in luogo di quello alfanumerico) ad alcuni MSNA, con effetti significativi sull'accesso all'istruzione, ai servizi sanitari e alla formazione professionale: V. Salerno, *Barriere digitali ai diritti e all'istruzione dell'UFM: Il caso della determinazione del codice fiscale numerico e alfanumerico*, in «Formazione & insegnamento», 23,1, 2025, pp. 43-51.

<sup>16</sup> A proposito di quest'ultimo ambito, certamente cruciale data la rilevanza nel percorso evolutivo dei giovani, si vedano, L. Perini, *Minori con background migratorio in Italia: l'inclusione educativa come strumento di cittadinanza*, in «Democrazia e diritto», 3, 2022, pp. 73-89, M. Santagati, A. Barzagli, C. Ferrari (a cura di), *Minori stranieri non accompagnati a scuola: se l'improbabile diventa possibile*, FrancoAngeli, Milano, 2024; e, da

Anche il contributo di Barbara Giovanna Bello si sofferma sulle ambivalenze insite nei processi di datificazione e nei meccanismi di accesso al cyberspace per i diritti dei MSNA<sup>17</sup>. La sua riflessione si articola lungo due direttrici principali: da un lato, la raccolta e il trattamento dei dati biometrici ai fini del controllo delle frontiere e della gestione istituzionale; dall'altro, le opportunità e i limiti di accesso ai dispositivi e alle reti digitali per una partecipazione piena alla vita sociale ed educativa nei contesti di accoglienza.

Attraverso un'analisi del quadro normativo europeo e della disciplina italiana in materia di sistemi informativi sui MSNA, si intende evidenziare, più in specifico, il rischio di esclusione digitale e discriminazione strutturale che può riguardarli. In assenza di adeguate tutele e di percorsi di educazione digitale, i MSNA rischiano di essere al contempo *iper-visibili* come oggetti di sorveglianza e *invisibili* come soggetti di diritti.

In tale ottica, si segnala l'importanza di strumenti come i patti educativi digitali che, promuovendo pratiche di interazione cooperativa e un approccio inter-istituzionale, possono riconoscere i MSNA come attori attivi e titolari di diritti, tanto nel mondo *online* quanto in quello *offline*.

Un principio fondamentale in questa direzione è senza dubbio quello dell'*ascolto*, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 e al centro, sul piano delle metodologie e modalità intervento in materia di MSNA, delle attività di importanti istituzioni di garanzia come l'Autorità garante<sup>18</sup>.

ultimo, E. Bolognese, *L'effettività del diritto all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati*, in «Dirittifondamentali.it», 3, 2024, pp. 117-135.

<sup>17</sup> Gli effetti contrastanti delle tecnologie nelle traiettorie dei MSNA e all'approdo sono oggetto di indagine, anche empirica, in vari Paesi: si rinvia, in proposito, a N. Kutscher, L.-M. Krefß, *The Ambivalent Potentials of Social Media Use by Unaccompanied Minor Refugees*, in «Social Media + Society», 1, 2018, pp. 1-10 e a M. Georgiou, *et al.*, *Digital Skills of and for Lives Marked by Vulnerability: Being Young, Refugee, and Connected in Europe*, in «European Journal of Communication», 3, 2024, pp. 277-285.

<sup>18</sup> Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Ascolto e partecipazione dei minori stranieri non accompagnati come metodologia di intervento. Risultanze delle visite dell'Autorità garante per l'infanzia e adolescenza nei luoghi di primo arrivo e nelle strutture di prima accoglienza in cui sono presenti minori stranieri non accompagnati (2023-2024)*, Roma, marzo 2025: <<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2025-04/report-visite-prima-accoglienza-v2.pdf>>.

Prendendo spunto da alcune interviste semi-strutturate a giovani che hanno vissuto in prima persona la condizione di Minori Stranieri Non Accompagnati, Claudia Severi offre una narrazione complessa e plurivoca del ruolo delle tecnologie prima, durante e dopo il percorso migratorio.

Se, da un lato, emergono le opportunità del digitale come strumento di orientamento e resilienza, nonché – aspetto cruciale – per mantenere legami con la famiglia e il proprio paese d’origine, dall’altro si evidenziano vulnerabilità specifiche. Tra queste ultime emergono il *digital divide*, l’esposizione a rischi *online*<sup>19</sup> – non solo quelli cui sono sottoposte tutte le persone di minore età ma anche forme peculiari come i discorsi d’odio<sup>20</sup> che puntano sulla condizione di “straniero” e il cyberazzismo<sup>21</sup>) – e una sorta di tecno-vulnerabilità istituzionale, acuita da prassi normative discriminatorie nella raccolta e gestione dei dati biometrici.

Si propone dunque una lettura critica delle dinamiche di datificazione e un ripensamento dell’inclusione digitale come dimensione imprescindibile della tutela dei diritti dei MSNA, sottolineando l’urgenza di un’alfabetizzazione digitale intesa non solo come accesso tecnico, ma come educazione ai diritti e strumento di autodeterminazione. Gli ambienti digitali, così concepiti, possono configurarsi come spazio da abitare consapevolmente, nel quale ascolto, cura e partecipazione si fanno condizioni per effettive pratiche di cittadinanza<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> D. Alfieri, *Internet: quando la “rete” cattura i minori*, in «Rivista italiana di informatica e diritto», 1, 2022, pp. 53-61.

<sup>20</sup> Per un inquadramento, con particolare riguardo agli ambienti digitali, si veda B.G. Bello, L. Scudieri (a cura di), *L’odio on line: forme, prevenzione e contrasto*, Giappichelli, Torino, 2022.

<sup>21</sup> Per un’ampia trattazione di questa nuova configurazione del razzismo si rinvia a A. Jakubowicz, K. Dunn, G. Mason, *Cyber Racism and Community Resilience: Strategies for Combating Online Race Hate*, Palgrave Macmillan, Cham, 2017. Su questi profili si è concentrato il Laboratorio seminariale dal titolo “I discorsi d’odio online e la garanzia dei diritti dei minori in rete”, promosso nell’ambito delle attività di disseminazione di SAFELY, tenuto dal Dott. Marco Mondello nell’ambito del corso di Filosofia del diritto della Prof.ssa Barbara G. Bello presso l’Univ. della Tuscia il 29 ottobre 2024.

<sup>22</sup> Su questo aspetto si veda B.G. Bello, *Da “seconde” a “eguali” generazioni: proposte di riforma di una legge escludente*, in Th. Casadei, L. Pierini, B. Rossi (a cura di), *Sconfinamenti*, cit., pp. 87-100.

L’obiettivo dovrebbe essere dunque quello di realizzare un ecosistema digitale e mediatico sicuro, basato sulla *consapevolezza*<sup>23</sup>, che possa offrire opportunità, conoscenze, occasioni di scambio, modalità di comunicazione e relazione sociale ispirate dal rispetto.

Sotto questo profilo, come emerge da tutti i contributi del volume, le istituzioni possono esercitare un ruolo chiave, non solo nel garantire il pieno riconoscimento della soggettività giuridica e l’effettivo esercizio dei diritti, ma anche nel rendere la “rete” un luogo appunto sicuro, favorendo l’accesso agli strumenti elettronici e ai social e, soprattutto, il loro uso appropriato e non distorto.

Una componente essenziale nei percorsi di accoglienza è costituita, quindi, dalla *promozione di azioni di informazione e di sensibilizzazione*, anche nelle diverse lingue di origine.

L’accesso al mondo digitale e l’educazione a farne un uso sicuro dovrebbero essere garantiti in ogni struttura di accoglienza, con un’adeguata formazione di operatori e operatrici, affinché possano svolgere anche questo ruolo di “guida digitale”. In tale direzione sono straordinariamente utili iniziative e progetti territoriali<sup>24</sup> che dovrebbero trova-

<sup>23</sup> A partire da questo principio ispiratore si sono sviluppate le attività del progetto SAFELY. Per una presentazione delle sue implicazioni in ambito educativo si rinvia al volume già menzionato Th. Casadei, V. Barone, B. Rossi (a cura di), *Giovani in rete. Guida per un uso consapevole delle tecnologie*, cit. (che contiene anche alcuni contenuti multimediali). In una prospettiva analoga si vedano anche i recenti contributi di I. Cortoni, *La questione della consapevolezza digitale nei minori* e di G. Votano, *Il libro bianco Media e minori: l’età del consenso digitale tra consapevolezza e responsabilità* contenuti nella monumentale opera M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, Sapienza University Press, Roma, 2025 (sez. “Minori e new media”), rispettivamente alle pp. 189-206 e alle pp. 245-251. Nello stesso volume, per alcune considerazioni più generali sul rapporto tra persone di minore età e tecnologie, si veda anche L. Avitabile, *Il minore di fronte alla malattia e alla morte, ai tempi di Internet* (pp. 153-163).

<sup>24</sup> In questo contesto, grazie a una collaborazione maturata dal progetto “Pane e Internet (attivato nell’ambito dell’Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna), l’associazione “Informatici senza frontiere” ha avviato fin dal 2017 un *progetto di alfabetizzazione digitale* con percorsi di accompagnamento individualizzato rivolti a gruppi di MSNA presso strutture di accoglienza. Questa iniziativa, che rappresenta un valido esempio di buone pratiche sul tema esaminato nel presente volume, si avvale del supporto di tutor e mediatrici culturali e linguistiche, finalizzati all’acquisizione e al perfezionamento di competenze informatiche di primo livello. col supporto di tutor e mediatrici culturali e linguistiche, finalizzati alla acquisizione e al perfezionamento di competenze informatiche di primo livello, che prevede anche il rilascio di un diploma a fine percorso.

re anche forme di coordinamento e raccordo su scala nazionale: è quello che suggeriscono peraltro importanti documenti, assai opportunamente richiamati e illustrati da Claudia Giudici, come le raccomandazioni dell'ENOC (Rete europea dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza) del 2019 sull'ambiente digitale rivolte al Consiglio d'Europa, alla Commissione europea, agli Stati e ai soggetti coinvolti e il Commento generale n. 25 sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale adottato dal Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia nel 2021.

In questa chiave ha inteso offrire un contributo un progetto come SAFELY, che è alla base di questo volume, portando l'attenzione sul piano delle normative in materia di sicurezza digitale e dei diritti fondamentali delle giovani generazioni<sup>25</sup>, ma anche, con riferimento al caso dei MSNA, fornendo spunti per la programmazione e la realizzazione di modalità di accesso adeguate ai “servizi della società dell'informazione”, come hanno ben dimostrato alcune sperimentazioni europee sul campo<sup>26</sup>.

L'auspicio è che vengano implementate, rafforzate e, soprattutto, sviluppate in modo da tradursi in pratiche di lungo termine, capaci di incidere strutturalmente sulle politiche di inclusione digitale rivolte ai giovani e, in particolare, a quelli più vulnerabili.

Più in generale, per alcuni ulteriori esempi, si rinvia a M. Consito (a cura di), *La protezione dei minori stranieri non accompagnati: questioni critiche e buone pratiche da un lato e dall'altro delle Alpi - La protection des mineurs étrangers non accompagnés. Questions critiques et bonnes pratiques d'un côté à l'autre des Alpes*, Jovene, Napoli, 2024.

<sup>25</sup> Per una trattazione sistematica di questi profili si rinvia a: B.G. Bello, *Dal margine al centro? I giovani tra diritto e pratiche sociali*, Mucchi, Modena, 2021.

<sup>26</sup> Cfr. Progetto MIICT (ICT Enabled Services for Migration) del 2022, svolto in Emilia-Romagna e che aveva come partner anche il Ministero della giustizia.

Concepito con l'obiettivo di progettare, sviluppare e distribuire strumenti che affrontino la sfida dell'integrazione di MSNA e giovani migranti, l'obiettivo del progetto è consistito nella co-creazione di servizi ICT-enabled migliorati insieme ai target, ai servizi del settore pubblico, alle ONG e ad altri gruppi di interesse.

In particolare, si è proceduto attraverso il coinvolgimento degli utenti per migliorare, personalizzare le interfacce utilizzate per accedere ai servizi perché rispondano alle esigenze di giovani migranti, rifugiati e MSNA.

# I. Persone, prima che “fattispecie giuridica”. Una mappa tra condizioni sociali, questioni giuridiche e trasformazioni tecnologiche

THOMAS CASADEI

## I.1. Da “oggetto” a soggetti

Da tempo ormai, anche in Italia, i cosiddetti “Minori Stranieri Non Accompagnati” (MSNA) sono al centro di studi e ricerche<sup>1</sup>, nonché di una disciplina giuridica specifica che rimanda alle peculiari condizioni in cui le persone di minore età si possono ritrovare<sup>2</sup>.

Entro siffatta disciplina, maturata all’interno delle diverse risposte ai cosiddetti “fenomeni” migratori contemporanei, essi costituiscono una

<sup>1</sup> Per un quadro d’insieme si possono vedere, anche con riferimento all’evoluzione delle interpretazioni del fenomeno: G. Campani, O. Salimbeni (a cura di), *La forza e i ragazzini: la situazione dei minori stranieri in Europa*, FrancoAngeli, Milano, 2006; M. Zamarchi, *Minori stranieri non accompagnati*, Guerini, Milano, 2014; G.G. Valtolina (a cura di), *I minori stranieri non accompagnati in Italia: sfide e prospettive*, McGraw-Hill Education, Milano, 2014; G.G. Valtolina, N. Pavesi, *I minori stranieri non accompagnati*, in Fondazione Ismu, Ventitreesimo Rapporto sulle migrazioni 2017, FrancoAngeli, Milano, 2017, pp. 181-198; M. Vitiello (a cura di), *Minori stranieri non accompagnati: le nuove sfide*, Centro studi emigrazione, Roma, 2022; P. Morozzo della Rocca, *I minori di età nel diritto dell’immigrazione*, in Id. (a cura di), *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN) 2024, pp. 209 ss. Nella letteratura internazionale si possono vedere: R. Roßkopf (ed.), *Unaccompanied minors in international, European and national law*, BWV, Berlin, 2016; A. Draper, E. Marcellino, S. Thomson, *Systemic and narrative work with unaccompanied asylum-seeking children*, Routledge, London, 2024.

<sup>2</sup> Dal punto di vista terminologico, nel dibattito internazionale si rinvengono sia espressioni sostanzialmente sovrapponibili a quella utilizzata in Italia, come «*unaccompanied minors*» o «*unaccompanied children*», sia espressioni come «*separated children*», utilizzata presso l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: quest’ultima espressione porta in evidenza la forzosità implicita del distacco tra minore e famiglia. Sul punto: R. Bichi (a cura di), *Separated children. I minori stranieri non accompagnati*, FrancoAngeli, Milano, 2008. Cfr. T. Smith, *Separated Children in Europe. Policies and practices in European Union Member States: A comparative analysis*, iSave The Children/UNCHR, 2003.

“categoria” in condizioni di particolare vulnerabilità<sup>3</sup>, per i quali la Legge 7 aprile 2017, n. 47 ha introdotto una disciplina improntata alla protezione (tra le prime in Europa).

Secondo la definizione ormai consolidata nel diritto eurounitario<sup>4</sup>, l'art. 2 della Legge 47/2017 definisce i MSNA come “minorenni di cittadinanza non italiana, presenti nel territorio dello Stato, privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti legalmente responsabili”<sup>5</sup>.

Quelle che sovente – anche nella letteratura più attenta – li caratterizza sono *condizioni di mancanza* – dei genitori, della cittadinanza, dell'autonomia, ecc.<sup>6</sup> – tutte «negative, o quantomeno problematiche

<sup>3</sup> A riguardo sia consentito rinviare a Th. Casadei, *La vulnerabilità delle persone di minore età: profili giusfilosofici*, in V. Lorubbio, M.G. Bernardini (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erickson, Trento, 2023, pp. 45-68, spec. p. 61. Cfr., anche, F. Ippolito, *Minori stranieri non accompagnati e diritto UE: la vulnerabilità quale architrave di un sistema progressivo di tutele speciali*, in A. Annoni (a cura di), *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, Jovene, Napoli, 2019, pp. 27-51; M.G. Foschino Barbari, *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza. Percorsi di accoglienza, presa in carico, tutela e cura*, FrancoAngeli, Milano, 2021.

<sup>4</sup> Art. 2(l) della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione). Per una prospettiva europea, anche in relazione al diritto antidiscriminatorio, si veda il contributo di Benedetta Rossi in questo volume.

<sup>5</sup> Come è stato sottolineato da più parti, la legge rifugge la logica del controllo per indicare apertamente quella dell'accoglienza seguendo il criterio interpretativo della protezione e promozione dei diritti in quanto minori. Sulla legge si possono vedere, a titolo esemplificativo: *La legge 7 aprile 2017, n. 47*, a cura di D. Cuzzocrea, in *II rapporto 'Minori stranieri' e giustizia minorile in Italia*, a cura di I. Mastropasqua, M.S. Totaro, G. Barberis, Gangemi, Roma, 2019, pp. 257-295. Ma si veda anche cfr. P. Morozzo della Rocca, *Luci e ombre della nuova disciplina sui minori stranieri non accompagnati*, in «Politica del diritto», 4, 2017, pp. 581-602.

<sup>6</sup> È stato puntualmente osservato come sovente «questi minori rappresentino una categoria di “senza voce”: per loro deve prendere la parola sempre qualcun altro, il Servizio Sociale, il tutore, il Giudice, l'educatore, raramente il giornalista... Ma sono anche voci circoscritte, che rimangono udibili tra gli addetti ai lavori: in questo modo (in termini che ci paiono particolarmente emblematici rispetto ad altre categorie sociali vulnerabili) questi minori rimangono interamente “dipendenti” dalla nostra capacità (o volontà) di ascoltare le istanze di cui sono portatori» (L. Agostinetto, *Il paradigma interrogante dei minori stranieri non accompagnati. Sfide, questioni e pratiche educative*, in P. Marrone, P. Sorzio [a cura di], *Contesti multiculturali: problemi, metodi, pratiche educative*, Mimesis,

per l’immaginario della cultura occidentale»<sup>7</sup>. Si tratta di condizioni che implicano il bisogno di *accoglienza*<sup>8</sup> nonché la tutela mediante la garanzia effettiva (e l’esercizio) di una serie di *diritti*<sup>9</sup>. In questa sede, entro una prospettiva che mira a «prendere sul serio»<sup>10</sup> i diritti di bambini, bambine e adolescenti, si intende mettere in luce alcuni aspetti ritenuti decisivi per avere piena cognizione delle loro situazioni e dei loro stati d’animo, e dunque, più specificamente, prendere in esame le *cause* che sono alla base delle loro condizioni di vulnerabilità; aspetti che non sempre risul-

Milano-Udine, 2021, pp. 105-125, p. 105). Sulla questione centrale dell’ascolto si veda: P. Ronfani, *Dal bambino protetto al bambino partecipante. Alcune riflessioni sull’attuazione dei “nuovi” diritti dei minori*, in «Sociologia del diritto», 1, 2001, pp. 67-88, in part. p. 77 ss.; Save the Children, *Partecipare si può! Strumenti e buone pratiche di partecipazione e ascolto dei minori migranti in arrivo via mare*, 2015, <<https://s3-www.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/partecipare-si-puo.pdf>>. In una prospettiva più generale: A. Parkes, *Children and International Human Rights Law: The Right of the Child to be Heard*, Routledge, London, 2013.

<sup>7</sup> Sul punto: G. Mosconi, *Prefazione*, in A. Sbraccia, C. Scivoletto (a cura di), *Minori migranti: diritti e devianza. Ricerche socio-giuridiche sui minori non accompagnati*, «Quaderni Cevot», 36, luglio 2004, p. 5.

<sup>8</sup> Su questo profilo, centrale per la trattazione sviluppata in questo volume, si rinvia a G. Candia, F. Carchedi, F. Giannotta, G. Tarzia (a cura di), *Minori erranti. L’accoglienza ed i percorsi di protezione*, Ediesse Edizioni, Roma, 2009; O. Salimbeni, *Storie minori: realtà ed accoglienza per i minori stranieri in Italia*, ETS, Pisa, 2011; B. Segatto, D. Di Masi, A. Surian (a cura di), *L’ingiusta distanza. I percorsi dei minori stranieri non accompagnati dall’accoglienza alla cittadinanza*, FrancoAngeli, Milano, 2018; A. Rauti, *I diritti dei minori stranieri non accompagnati e la logica dell’emergenza*, in «La Rivista “Gruppo di Pisa”», 1, 2024, pp. 256-281. Cfr., anche, M. Giovannetti, M. Accorinti, *I minori stranieri non accompagnati tra accoglienza ed integrazione*, in «MinoriGiustizia», 3, 2017, pp. 96-105.

<sup>9</sup> Sul fatto che le istanze dei MSNA non possano essere ridotte a “bisogni”, ma debbano essere riconosciute in quanto *diritti* porta l’attenzione Agostinetto: «Parliamo di “nostri” diritti, nel senso che sono i diritti (tra altri) che noi (liberamente e democraticamente) abbiamo deciso di porre alla base dei nostri sistemi di convivenza, che in effetti amiamo definire – con una punta di orgoglio e forse presunzione – “stato di diritto”. La realtà di questi minori che giungono soli nel nostro Paese ci impone di tutelare i *loro* diritti, ma l’obbligo è tutto *nostro*, e misura la nostra reale capacità d’essere una società dei diritti, capace cioè di garantire i diritti anche a chi non ha la forza di farli valere da solo» (L. Agostinetto, *Il paradigma interrogante dei minori stranieri non accompagnati. Sfide, questioni e pratiche educative*, cit., p. 106). Cfr. R. Bosisio, *Diritti e bisogni dei giovani migranti. Una ricerca empirica sulle opinioni e percezioni dei minori stranieri non accompagnati*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2011, pp. 235-249.

<sup>10</sup> In questa chiave si veda l’importante lavoro di M. Lalatta Costerbosa, *Minori maggiori. I diritti dei bambini presi sul serio*, Milieu, San Giuliano milanese (MI), 2024.

tano pienamente visibili<sup>11</sup> o, comunque, adeguatamente presi in esame. L’obiettivo è quello di offrire una sorta di mappa<sup>12</sup> a partire dalle questioni più rilevanti e indagate per poi mettere a fuoco alcuni profili sui quali occorre invece sviluppare maggiori approfondimenti, come quello che riguarda il loro rapporto con le tecnologie

Il chiamare in causa i diritti consente di passare da uno sguardo che li colloca in un posto (il sistema di accoglienza, incluse le sue incertezze<sup>13</sup>) come in genere si fa con chi è appunto “oggetto” di una prospettiva che porta a vederli come *soggetti*, con potenzialità, aspettative, bisogni, sogni, speranze.

Ciò, a ben vedere, rappresenta un netto scarto rispetto tanto al senso comune quanto all’ambito tecnico di settore che hanno – con modalità diversificate – la forte tendenza a spersonalizzare la questione e a celare, appunto, dietro acronimi e espressioni formali il fatto che si tratti di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze, di *persone*, con storie uniche e percorsi a volte anche molto *diversi*<sup>14</sup>.

Essi conoscono in genere però una serie di condizioni che hanno tratti comuni sotto il profilo sociale, giuridico, istituzionale e organizzativo e che, come tali, interrogano le nostre società anche rispetto a nuove sfide. Qui di seguito si prova ad indagarle in maniera inevitabilmente

<sup>11</sup> Sulla relazione tra vulnerabilità e visibilità si rimanda alle riflessioni sviluppate in Gf. Zanetti, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Carocci, Roma, 2019.

<sup>12</sup> Lo spunto per procedere in tale direzione mi è venuto dalla lettura di M. Gillespie, et al., *Research Report “Mapping Refugee Media Journeys: Smartphones and Social Media Networks”*, The Open University / France Médias Monde, 2016. Ringrazio Marco Mondello per aver discusso con me l’idea della mappa e la sua messa a punto. Un ringraziamento devo anche a Barbara G. Bello per alcune puntuali notazioni su taluni degli aspetti qui affrontati.

<sup>13</sup> R. Bertozzi, *Le (in)certezze nell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*, in B. Segatto, D. Di Masi, A. Surian (a cura di), *L’ingiusta distanza. I percorsi dei minori stranieri non accompagnati dall’accoglienza alla cittadinanza*, cit., pp. 55-72. Della stessa autrice si veda, più estesamente, *Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati in Italia. Pratiche e modelli locali in Italia*, FrancoAngeli, Milano, 2005.

<sup>14</sup> Sottolinea questo aspetto: A. Di Nuzzo, *Fuori da casa. Migrazioni di minori non accompagnati*, Carocci, Roma, 2014. Cfr., anche, M. Giovannetti, *Minori non accompagnati: racconti di viaggi, speranze, miserie. Analisi dei percorsi e strategie di intervento*, in G. Favaro, M. Napoli (a cura di), *Come un pesce fuor d’acqua*, Guerini e Associati Editore, Milano, 2002, pp. 125-156; F. Pizzi *Minori che migrano soli*, La scuola, Brescia, 2016.

sintetica al fine, appunto, di offrire un quadro d'insieme, una mappa non solo per orientarsi ma anche per suggerire possibili indirizzi di intervento.

## 1.2. Condizioni e forme di vulnerabilità

### 1.2.1. *Fragilità psico-sociale e fattori di rischio*

I MSNA presentano condizioni di vulnerabilità che sono comuni alle nuove generazioni ma che sono acute dall'esperienza migratoria, dal viaggio, frequentemente contraddistinto da traumi, violenze, separazioni forzate e situazioni di grave sfruttamento<sup>15</sup>. Le motivazioni del viaggio, del resto, sono riconducibili ad un ordine di fattori più espulsivi che attrattivi e riguardano l'assenza o la forte incertezza di un futuro possibile nel contesto di provenienza, per problemi economici, di degrado sociale, instabilità politica, carestie e guerre.

Non va mai dimenticato il fatto che l'esperienza migratoria è in sé traumatica e come l'allontanamento dalla famiglia (il quale, spesso, non coincide con un distacco totale<sup>16</sup>) si configuri come una perdita difficile da gestire, soprattutto in un contesto culturale talvolta ostile e sotto la spinta di diversi ordini di pressione. A tale riguardo è stata oppor-

<sup>15</sup> Su questo aspetto: L. Cerniglia, S. Cimino, *Minori immigrati ed esperienze traumatiche: una rassegna teorica sui fattori di rischio e di resilienza*, in «Infanzia a adolescenza», 11, 2012, pp. 11-24. Lo smarrimento dell'ancoraggio parentale/familiare è acuito dal trauma migratorio d'essere catapultato in un contesto sociale e culturale diverso dal proprio. In questo modo lo «sradicamento traumatico dalla cultura di appartenenza e dalle figure di attaccamento primarie» (ivi, p. 14) mette in luce la fondamentale condizione di *perdita* in cui viene a versare il minore, di quella «morte della quotidianità» di cui parla Ravi K.S. Kohli (R.K.S. Kohli, *Protecting Asylum Seeking Children on the Move*, in «Revue européenne des migrations internationales», 1, 2014, pp. 83-104, p. 84) che non dovremmo permetterci di sottostimare per il solo successo dell'intento migratorio.

Valtolina riprende a questo proposito la nozione di «*challenge of identity*» (J.S. Phinney, G. Horenczyk, K. Liebkind, P. Vedder, *Ethnic identity, immigration and well-being: an interactive perspective*, in «Journal of Social Issues», 3, 2001, pp. 493-510): se in generale i minori migranti si trovano ad attivare strategie di *coping* e processi di resilienza in risposta ad un contesto sociale inedito e sfidante, nel caso dei MSNA tale processo è maggiormente oneroso a causa della mancanza di un concreto e quotidiano riferimento familiare (cfr. G.G. Valtolina, *Tra rischi e tutela. I minori stranieri non accompagnati*, in «Studi Emigrazione», 201, 2016, pp. 81-95).

<sup>16</sup> L. Agostinetti, L. Bugno, *L'assenza vicina. Minori stranieri non accompagnati, famiglia e lavoro educativo*, in «Consultori familiari oggi», 1, 2019, pp. 54-67.

tunamente evidenziata la fragilità esistenziale e sociale di questi giovani, «privati dei modelli che la famiglia costituisce e tenuti a diventare adulti responsabili ed autosufficienti prima del tempo»<sup>17</sup>.

Essi devono fare i conti con quella che è stata definita una «doppia transizione»<sup>18</sup>: dall'età adolescenziale a quella adulta e dal contesto di appartenenza a quello di inserimento. In questa cornice, un elemento chiave è la *dimensione affettiva e relazionale*, che incide in maniera rilevante anche sul loro benessere psicologico. Da una parte essa si concretizza, appunto, «nella mancanza della famiglia e nella necessità di mantenere i rapporti con questa e dall'altra nella mancanza del senso di appartenenza a una nuova comunità e a nuove figure di riferimento»<sup>19</sup>. Questa assenza è spesso accompagnata da scarsi legami relazionali, molti minori stranieri, ad esempio, non hanno amici fuori dal centro in cui vivono, sovente non hanno amici italiani e hanno dunque difficoltà nell'inserirsi nel tessuto sociale<sup>20</sup>.

La presa in carico psicologica è un aspetto imprescindibile che tuttavia non è sempre garantita<sup>21</sup>, così come non risulta sistematica l'attivazione di servizi specialistici, cosa che ha molteplici, e spesso evidenti, ricadute sul loro benessere complessivo<sup>22</sup>.

<sup>17</sup> G.G. Valtolina (ed.), *Unaccompanied Minors in Italy. Challenges and Way Ahead*, McGraw-Hill, Milano, 2014, pp. 93 ss.

<sup>18</sup> *Il benessere dei minori stranieri non accompagnati, una questione di identità*, in «EticaEconomia», 15 febbraio 2018: <<https://eticaeconomia.it/il-benessere-dei-minori-stranieri-una-questione-di-identita/>>.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Lo hanno dimostrato i risultati di un sondaggio lanciato qualche anno fa su U-Report on the Move, piattaforma digitale ideata da UNICEF per indagare le condizioni di vita dei minori stranieri in Italia ([onthemove.ureport.in](http://onthemove.ureport.in)).

<sup>21</sup> M.G. Foschino Barbari, *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza. Percorsi di accoglienza, presa in carico, tutela e cura*, cit. Cfr., anche, M. Muscarà, G. D'Urso, A. Passanisi, U. Pace, *The adaptation of foreign minors between risk and protective factors*, in «EnCP», 25, 2021, pp. 81-94.

<sup>22</sup> Su questo aspetto, in realtà poco approfondito in letteratura, si vedano le assai utili considerazioni contenute in M. Caroleo, *I Minori Stranieri Non Accompagnati: anche una questione di Salute Mentale*, in «EticaEconomia», 173, 21 giugno 2022: <<https://eticaeconomia.it/i-minori-stranieri-non-accompagnati-anche-una-questione-di-salute-mentale/>>.

### I.2.2. *Accesso ai servizi essenziali e (rischi di mancato) esercizio effettivo dei diritti*

La fruizione effettiva dei diritti fondamentali – istruzione, assistenza sanitaria, formazione professionale – rappresenterebbe una significativa leva di contrasto alle condizioni poc’anzi descritte ma essa è sovente ostacolata da disparità territoriali e carenze strutturali del sistema di gestione.

In particolare, l’inserimento scolastico e l’accesso a percorsi di inclusione linguistica e culturale risultano spesso tardivi o inadeguati rispetto ai bisogni specifici del minore<sup>23</sup>.

Le carenze linguistiche, che dipendono anche dall’età di arrivo in Italia – non di rado vicina alla maggiore età – troppo spesso disincentiva l’ammissione in percorsi d’istruzione, anche di tipo tecnico e professionale (IeFP), e genera processi di dispersione<sup>24</sup>: ciò non fa che acuire le condizioni di vulnerabilità e rischi di avere effetti molto negativi in termini di vera e propria esclusione sociale.

<sup>23</sup> Su questi profili: G. Pasquale, *L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia: ambivalenze normative e istanze educative*, in «Education Sciences and Society», 1, 2020, pp 306-345.

<sup>24</sup> Sul punto, in generale: R. Altin, *Tra confinamento e dispersione: il doppio legame tra migranti e scuola*, in P. Marrone, P. Sorzio (a cura di), *Contesti multiculturali: problemi, metodi, pratiche educative*, cit., pp. 71-88; L. Cerrocchi, E. Porcaro (a cura di), *Minori stranieri non accompagnati: orientamenti e materiali, strumenti e strategie per l’inclusione nel sistema scolastico*. FrancoAngeli, Milano, 2023.

Un importante progetto «strutturato in azioni di ricerca e di formazione volte a contrastare la dispersione in contesti scolastici con significativa presenza di studenti/sse con *background* migratorio o di paesi Terzi» è quello illustrato in R. Altin, *Fuoriclasse. Migranti e figli di migranti (dis)persi nel sistema scolastico di un’area di frontiera*, EUT – Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2022. Per una serie di importanti indirizzi e di buone pratiche si può vedere anche, in precedenza, M. Amoruso, M. D’Agostino, Y.L. Jaralla (a cura di), *Dai barconi all’università. Percorsi di inclusione linguistica per minori stranieri non accompagnati*, Scuola di Lingua italiana per Stranieri, Università di Palermo, 2015.

La questione è rilevante, più in generale, con riferimento ai giovani con *background* migratorio: M. Crul, P. Schnell *et al.*, *School careers of second-generation youth in Europe: which education systems provide the best chances for success?*, in M. Crul, J. Schneider, F. Lelie (eds.) *The European second generation compared: does the integration context matter?*, IMISCOE Research, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2012, pp. 101-164; e, da ultimo, M. Mondello, *Un diritto incompiuto? Giovani di “seconda generazione” e diritto all’istruzione*, in «Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani», n.s., 2, 2024, pp. 133-152.

### 1.2.3. *Rappresentanza legale e volontaria*

La garanzia dei diritti spettanti ai MSNA deriva anche dall'azione di chi esercita per loro forme di rappresentanza. Tale compito può essere svolto dai Comuni ove i MSNA risiedono<sup>25</sup>, ma l'art. 11 della L. 47/2017 prevede un aspetto particolarmente originale e significativo, ossia la possibilità di nominare tutrici e tutori volontari<sup>26</sup>: si tratta di privati cittadini e cittadine che, adeguatamente formati da preposti organi di garanzia regionali, prendono in carico uno o più persone di minore età.

Se, da un lato, questo aspetto normativo rappresenta una risorsa rilevante in termini appunto di effettiva tutela e promozione dei diritti delle persone di minore età, straniere e non accompagnate, dall'altro, sul piano applicativo e operativo, la nomina dei tutori volontari, elemento cardine del sistema della L. 47/2017, risulta in molti contesti territoriali inefficace per via dell'insufficienza numerica dei soggetti disponibili.

Un ulteriore problema è che i Tribunali per i minorenni, gli enti per legge individuati quali competenti all'abbinamento tra tutore e MSNA, non hanno indicatori previsti dal legislatore per procedere alla nomina; ciò ha effetti paradossali, dal momento che genera situazioni in cui, nonostante la presenza di tutori e tutrici iscritti alle liste e assolutamente disponibili, essi non ricevono alcuna tutela<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> M. Giovannetti, *L'accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per i minori stranieri non accompagnati*, Il Mulino, Bologna, 2008. Cfr. Ead., *Le politiche e le pratiche locali di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati in Italia*, in «MinoriGiustizia», 3, 2008, pp. 172-187; M. Giovannetti (a cura di), *I comuni e le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*, Cittalia-ANCI, Roma, 2016.

<sup>26</sup> Per questi profili: J. Long, *La tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati: punti di forza e criticità di un nuovo modello*, in «MinoriGiustizia», 2, 2021, pp. 181-195; L. Montesanti, F. Veltri, *Tra un mondo e l'altro. Minori non accompagnati e tutela volontaria*, in «Mondi Migranti», 3, 2023, pp. 143-164.

<sup>27</sup> Siffatti profili problematici sono stati messi a fuoco grazie al dialogo diretto con tutori e tutrici nell'ambito della II (2023-2024) e III (2024-2025) edizione del Corso per tutori e tutrici volontari organizzato dall'Ufficio Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ANCI Emilia-Romagna, il Tribunale per i minorenni di Bologna, l'Assessorato al welfare della Regione e al quale il CRID-Unimore ha contribuito al fine di individuare e raccogliere i bisogni formativi dei candidati accolti dalla Regione Emilia-Romagna per diventare tutori e tutrici volontari. Per informazioni e materiali si può vedere la sezione dedicata sul sito del CRID: <<https://www.crid.unimore.it/site/home/archivio-progetti/articolo1065068456.html>>. Un ringraziamento particola-

La frammentarietà dell'applicazione delle norme sul territorio nazionale, infine, compromette l'uniformità dei livelli di tutela garantiti con il rischio di causare ulteriori forme di *discriminazione*.

#### 1.2.4. *Ricongiungimento familiare*

Sempre restando all'interno di una dimensione giuridica, il diritto al ricongiungimento familiare, previsto dalla normativa europea e nazionale, rappresenta un elemento essenziale per la tutela del superiore interesse del minore<sup>28</sup> e per il diritto all'unità familiare<sup>29</sup>.

Tuttavia, nella prassi, l'attivazione di procedure per il ricongiungimento risulta assai complessa, frammentata e talvolta ostacolata da barriere burocratiche e generate dalle interpretazioni delle norme, nonché dalla carenza di figure adeguatamente formate sul piano della mediazione linguistico-culturale.

La mancanza di un coordinamento efficace tra Stati membri, unita alla lentezza delle verifiche sull'identità e sui legami familiari, rende

re alla Dott.ssa Benedetta Rossi, al Dott. Marco Mondello e alla Dott.ssa Claudia Giudici per il confronto su queste tematiche sviluppato nelle varie fasi di elaborazione e realizzazione del corso, nonché nel corso di alcuni incontri pubblici, svoltisi il 7 dicembre 2024 e il presso l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, che hanno consentito uno scambio molto franco e istruttivo. Un momento particolarmente utile per il confronto su queste tematiche è stato costituito dal webinar *Minori Stranieri Non Accompagnati: la tutela volontaria come forma del “prendersi cura”*, svoltosi il 5 giugno 2024, con interventi oltre che di Claudia Giudici e Benedetta Rossi, anche della Prof.ssa Letizia Mancini (Univ. di Milano Statale, referente della Clinica legale in diritto dei minori) e dell'Avv.ta Anna Brambilla (ASGI-Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione).

<sup>28</sup> Per un'ampia trattazione si rinvia a M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, Sapienza Università editrice, Roma, 2021.

<sup>29</sup> In proposito: G. Roasio, *La disciplina del ricongiungimento familiare quando il richiedente sia un rifugiato minore straniero non accompagnato coniugato: un'interpretazione della CGUE alla luce del principio del preminente interesse del minore*, in «DPCE online», 1, 2023, pp. 1471-1481: <<https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/download/1857/1864/2935>>; A.M. Romito, *I minori stranieri non accompagnati nella giurisprudenza dell'Unione europea: fattori di resilienza, diritto al ricongiungimento familiare e processi di integrazione*, in C. Balenzano, P. Musso (a cura di), *Resilienza: approcci multisistemici in ottica transdisciplinare. costruire approcci di resilienza multi-sistemica come nuove opportunità per fronteggiare le situazioni di stress. Un approccio biopsicosociale complesso per governare avversità, crisi e trasformazioni attuali e future*, Cacucci, Bari, 2024, pp. 91-104.

spesso quasi inattuabile una delle forme (in teoria) più stabili di protezione del MSNA<sup>30</sup>.

### 1.2.5. *Regolarità della residenza*

L’ottenimento di un titolo di soggiorno regolare rappresenta un elemento cruciale per la stabilizzazione del percorso di vita dei MSNA.

In estrema sintesi, le possibilità includono il permesso di soggiorno per minore età e il permesso per motivi familiari (art. 10 della Legge 47/2017), oltre al permesso per protezione internazionale o per casi speciali.

Tuttavia, anche sotto questo profilo, le pratiche amministrative risultano spesso complesse, disomogenee e soggette a interpretazioni restrittive da parte delle questure.

La mancanza di un accompagnamento legale qualificato può pregiudicare l’accesso a un permesso stabile<sup>31</sup>, esponendo così i giovani al rischio di “irregolarità” al compimento della maggiore età<sup>32</sup>.

Come è stato puntualmente osservato, «il d.l. n. 133 del 2023 ha [...] introdotto nell’art. 32 TUI il c. 1-*bis*.1, secondo cui la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al c.1-*bis* è demandata ai consulenti del lavoro, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di

<sup>30</sup> Si veda, su questo aspetto nodale, il contributo di Marco Mondello in questo volume e la letteratura ivi menzionata.

<sup>31</sup> L. Pergolizzi, *Il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per minore età in altro titolo di soggiorno*, in «ADiM Blog», luglio 2022, pp. 1-10: <<http://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2022/07/5.pdf>>. Si veda anche L.F. Peris Cancio, *Peggior se vulnerabili: gli effetti del decreto sicurezza sui minori non accompagnati*, in «MinoriGiustizia», 1, 2019, pp. 81-92.

<sup>32</sup> Ciò ha un impatto diretto sulle condizioni di lavoro, acuendo le situazioni di vulnerabilità con i vari effetti della precarietà e/o del cosiddetto “lavoro povero”. Su questo aspetto si rinvia, per una trattazione generale, a F. De Michiel, *La protezione e l’inserimento lavorativo dei minori stranieri non accompagnati*, in «Lavoro e diritto», 1, 2020, pp. 89-115.

Ho potuto approfondire questi problemi grazie ad un intenso dialogo con operatori e operatrici sociali, rappresentanti delle organizzazioni sindacali nonché con rappresentanti di enti e istituzioni amministrativi, nell’ambito di una lezione *Minori stranieri non accompagnati e lavoro minorile: quali strumenti di tutela?* del Corso di aggiornamento professionale – Formazione Common Ground «Prevenire lo sfruttamento lavorativo di MSNA e neomaggiorenni», co-finanziato dall’Unione europea, organizzato a Modena, presso la Fondazione Marco Biagi, il 14 marzo 2025.

lavoro aderisce o conferisce mandato. [...] Tale previsione introduce un appesantimento procedurale per chi voglia dare impiego al MSNA, che non sembra trovare un'adeguata giustificazione in una maggiore celerità dell'azione amministrativa e che, del resto, non è previsto per gli altri minori stranieri. Da tale discriminazione emerge pure che la direzione ora seguita dal legislatore è esattamente contraria a quanto implicato dal principio di eguaglianza sostanziale, accrescendo anziché provare a ridurre il gap derivante dall'evidente posizione di svantaggio che già tali minori patiscono, sia a causa dei loro ritardi nel percorso di istruzione, sia quale effetto dei vissuti drammatici che spesso li riguardano e che implicano una maggiore complessità nello sforzo dell'inclusione sociolavorativa»<sup>33</sup>.

### 1.2.6. *Transizione alla maggiore età*

Un nodo particolarmente critico è rappresentato proprio dal passaggio alla maggiore età, momento in cui i MSNA *perdono* la protezione specifica garantita dal sistema minorile<sup>34</sup>.

L'art. 13, comma 2, della L. 47/2017 prevede la possibilità di misure di accompagnamento verso la maggiore età (cd. «proseguito amministrativo»), accordate dal Tribunale per i minorenni al MSNA nei casi in cui «al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia». Tuttavia, tali

<sup>33</sup> A. Rauti, *I diritti dei minori stranieri non accompagnati e la logica dell'emergenza*, cit., p. 277.

<sup>34</sup> A. Surian, L. Comini, A. Menini, A. Pietropolli, *Diciotto anni: e dopo?*, in B. Segatto, D. Di Masi, A. Surian (a cura di), *L'ingiusta distanza. I percorsi dei minori stranieri non accompagnati dall'accoglienza alla cittadinanza*, cit., pp. 127-136; P. Bastianoni, F. Zullo, T. Fratini, A. Taurino, *I minori stranieri non accompagnati diventano maggiorenni*, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2011; B.G. Bello, *Where to? A Critical Reading of European Soft Law on Young Refugees' Transitions in the Fortress Europe*, in «Sortuz», 1, 2022, pp. 170-199.

Per un quadro d'insieme: Fondazione ISMU, *A un bivio. La transizione all'età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, Report Integrale, 2019: <[https://www.ismu.org/wpcontent/uploads/2019/12/191204\\_Report\\_LONG\\_ITA1-1.pdf](https://www.ismu.org/wpcontent/uploads/2019/12/191204_Report_LONG_ITA1-1.pdf)>; G. Di Napoli, C. Novara, G. Lavanco, *La transizione verso l'età adulta dei MSNA. Percorsi di autonomia in un'ottica di lavoro di rete*, in E. Di Giovanni, M. Garro (a cura di), *Una possibile casa. Percorsi di autonomia e significatività operativa*, Guerini e Associati, Milano, 2022.

misure non possono comunque estendersi oltre il compimento del ventunesimo anno di età<sup>35</sup>.

In assenza di siffatte misure di accompagnamento verso l'autonomia, molti giovani specie alla luce degli ultimi provvedimenti normativi (*in primis*, il decreto-legge n. 133 del 2023<sup>36</sup>) rischiano di ritrovarsi in situazioni di marginalità, con elevati rischi di *irregolarità* (giuridica)<sup>37</sup>, *sfruttamento* (lavorativo)<sup>38</sup> ed *esclusione* (sociale) la quale può essere l'anticamera dell'ingresso in circuiti devianti<sup>39</sup>. Si tratta dunque un nodo che chiama in causa

<sup>35</sup> In attuazione di tale disposizione, il d.P.R. n. 191/2022 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei “minori stranieri non accompagnati” ha introdotto il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione «per la durata fissata dall'autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età».

<sup>36</sup> Su cui si sofferma, con una serie di considerazioni critiche, il contributo di Claudia Atzeni.

<sup>37</sup> Si vedano, tra gli altri, M. Benvenuti, *Dubito, ergo judico. Le modalità di acceramento dell'età dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, in «Diritti immigrazione e cittadinanza», 1, 2022, pp. 172-195; O. Fiore, *Minori stranieri non accompagnati: dalla tutela alla diffidenza. Il cambiamento di prospettiva nelle riforme contenute nel D.L. 133/2023*, in «Diritto immigrazione e cittadinanza», 1, 2024, pp. 1-32. Su questi profili si veda quanto affermato nell'audizione dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C.-1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 (in <www.asgi.it>).

<sup>38</sup> Un importante studio resta T. Guarnier, *Il lavoro dei minori stranieri non accompagnati fra diritto, necessità e sfruttamento. Un'introduzione giuridica alle norme di riferimento*, in T. Guarnier, A. Anzaldi, *Viaggio nel mondo dei minori stranieri non accompagnati: un'analisi giuridico-fattuale*, Edizioni Fondazione Basso, Roma, 2014, pp. 11-45. Cfr., anche, D. Pagano, *Il lavoro dei minori stranieri non accompagnati. Sfruttamento economico e forme di vulnerabilità*, in «Psicologia di comunità», 1, 2016, pp. 69-78. Per alcuni approfondimenti, all'interno di una più ampia analisi sullo sfruttamento del lavoro minorile e la riduzione in schiavitù, sia consentito rinviare anche a Th. Casadei, *Un caso di vulnerabilità invisibile: lo sfruttamento del lavoro minorile e il ruolo delle istituzioni*, in Th. Casadei, A. Tampieri (a cura di), *Lo sfruttamento del lavoro minorile: fattispecie e azioni di contrasto*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 83-100.

<sup>39</sup> Per una fondamentale messa a fuoco di questo aspetto cruciale si vedano M. Giovannetti, *Minori stranieri in movimento: percorsi e pratiche di integrazione e devianza* e D. Melossi, M. Giovannetti, C. Martocchia, C. Tonti, *Tra cittadinanza ed esclusione: i minori stranieri in carcere e comunità d'accoglienza*, in D. Melossi, M. Giovannetti (a cura di), *I nuovi sciuscià. Minori stranieri in Italia*, Donzelli, Roma, 2002, rispettivamente alle pp. 47-114 e pp. 121-173. Sulla questione della devianza si veda, anche, F. Pizzi, *I minori stranieri non accompagnati nei circuiti devianti*, in «Civitas educationis: education, politics and culture», 2, 2019, pp. 223-243.

le diverse questioni precedentemente richiamate e che mette, ancora una volta in evidenza, i profondi nessi tra *condizioni sociali e status giuridico*.

Guardando alla realtà – e dunque prima di tutto alle condizioni sociali delle persone prima che alla fattispecie giuridica – come è stato sottolineato con forza, «troviamo sostanzialmente tardo adolescenti tra i *minori* stranieri non accompagnati, dove 9 su 10 di questi ragazzi hanno tra i 16 e (molto più spesso) i 17 anni. Ciò non ci deve indurre nell'errore (molto di comodo) di pensarli come (ormai) maggiorenni. Al contrario, dobbiamo riconoscerli come minorenni che – oltretutto – stanno attraversando una delicata età della vita, quella dell'adolescenza. La psicologia dell'età evolutiva descrive molto bene questa fase come segnata da profondi cambiamenti e da un movimento di transizione: cambia la percezione del sé, del proprio corpo, cambiano i rapporti e le aspettative sociali, la relazione con l'altro sesso e con il proprio contesto di riferimento»<sup>40</sup>.

Si tratta di cambiamenti, sul piano dell'identità complessiva della persona, che non solo non risultano indolori ma che spesso si accompagnano a tensioni sul piano esistenziale e a conflitti sul piano relazionale; essi rendono così ancora più faticosa quella che è transizione fondamentale nella vita degli individui, ossia il passaggio dalla pre-adultità all'adulthood. Come si può constatare, siamo dinanzi a questioni che non possono essere compresse e incastonate rigidamente all'interno delle fattispecie giuridiche e, in senso più generale, delle maglie del diritto.

### 1.2.7. *Prevenzione della tratta e dello sfruttamento*

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione in questa mappa – che ovviamente non si propone di essere esaustiva ma resta aperta, come sempre aperta è la ricerca sulle mutevoli condizioni sociali delle persone – rimanda alle situazioni di isolamento o di marginalità (che richiamano, anche, la carenza di reti familiari o comunitarie): esse espongono i MSNA al rischio concreto di cadere vittime di sfruttamento lavorativo o

<sup>40</sup> L. Agostinetto, *Il paradigma interrogante dei minori stranieri non accompagnati. Sfide, questioni e pratiche educative*, cit., p. 111. L'autore, per quanto riguarda i profili più strettamente psicologici, rinvia a A. Palmonari, *Gli adolescenti*, Il Mulino, Bologna, 2001.

sessuale, o anche di tratta di esseri umani<sup>41</sup>, nonché, come già accennato, in circuiti devianti e di coinvolgimento in attività illecite<sup>42</sup>.

Le misure di prevenzione e contrasto a questi esiti, pur formalmente previste, risultano spesso inefficaci a causa dello scarso coordinamento tra i diversi attori istituzionali.

### 1.3. Il rapporto con le tecnologie e la vulnerabilità digitale

Rispetto alle questioni sin qui delineate, un ambito che occorre senz'altro maggiormente approfondire è, come già accennato, il rapporto che i MSNA hanno con i dispositivi tecnologici e, più in generale, con gli ambienti digitali.

Come emergerà dai contributi specificamente dedicati a questi aspetti, diversi sono i punti di attenzione che meritano di essere presi in esame, cercando di cogliere le specificità che caratterizzano le fasi precedenti il viaggio, il viaggio stesso e la successiva permanenza nei contesti di approdo.

In primo luogo, migrare da soli in *contesti digitalizzati* «significa non solo condividere con i coetanei la trasmissione – diretta o indiretta – dei propri dati accedendo alle piattaforme digitali», ma anche conoscere, in presa diretta, la “datificazione”: quest’ultima avviene «tramite le misure di identificazione sempre più digitalizzate a cui sono sottoposti nell’attraversamento delle frontiere e i relativi processi di conservazione dei dati in database istituzionali»<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Su questo aspetto: F. Nicodemi, *Tratta di persone, schiavitù, sfruttamento lavorativo. Le diverse forme di protezione e di tutela accordabili in considerazione della varietà delle fattispecie e dei bisogni delle persone*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 1, 2024, pp. 1-41.

<sup>42</sup> Oltre ai testi già citati alla nota 31, si possono vedere anche M. Giovannetti, *Minori stranieri in movimento: percorsi e pratiche tra integrazione e devianza*, in D. Melossi (a cura di), *Multiculturalismo e sicurezza*, Quaderni di Città sicure, n. 21, 2000, pp. 297-408; A. Sbraccia, C. Scivoletto, *Minori migranti: diritti e devianza. Ricerche socio-giuridiche sui minori stranieri non accompagnati*, l’Harmattan, Torino, 2004; M.F. Pricoco, *Il sistema di tutela dei msna e il rischio di depotenziamento delle risposte*, in «MinoriGiustizia», 1, 2024, pp. 27-41; Save the Children, *Nascosti in Piena Vista 2024*, Roma, 2024; F. Porcheddu, *Radici sospese: i minori stranieri in carcere tra abbandono e tutela*, in «ADiM-Blog», maggio 2025, pp. 1-8.

<sup>43</sup> Così, nel suo contributo, Barbara G. Bello, la quale, sul punto, richiama per ulteriori approfondimenti F. Di Gianni, *Il trattamento dei minori stranieri negli atti del*

Oltre a un nuovo campo di indagine sull’impatto delle tecnologie a fini di “sicurezza” e di “controllo”, la datificazione dei minori stranieri pone dinnanzi a un nuovo caso che invoca un equilibrio tra queste istanze e quelle connesse alla piena tutela dei loro diritti fondamentali e umani.

In secondo luogo, prestando la necessaria attenzione sia ai contesti di origine sia alle modalità di accesso ai dispositivi nei contesti di arrivo, un fenomeno sul quale sarebbe importante mettere a punto precise strategie, anche sul piano istituzionale, è quello dei *divari digitali*<sup>44</sup>. Si tratta di un aspetto cruciale dal momento che ad esso si collegano eventuali rischi di marginalizzazione e di esclusione digitale, i quali si riflettono sul piano più ampiamente relazionale e sociale, contribuendo, ancora una volta, a consolidare ulteriormente le condizioni di vulnerabilità dei MSNA.

In terzo luogo, i MSNA, così come i loro coetanei, possono conoscere un’elevata esposizione all’uso delle tecnologie digitali, spesso in assenza di adeguati strumenti critici e formativi<sup>45</sup>, ma sperimentano la mancanza di figure adulte di riferimento per un consapevole uso delle tecnologie prima, durante e, spesso, anche all’arrivo.

Sotto questo profilo, il digitale oltre a rappresentare un’opportunità – per mantenere contatti con le famiglie, apprendere la lingua, accedere a informazioni<sup>46</sup> – è indubbiamente, in quarto luogo, anche un *fattore di rischio*, in particolare per quanto riguarda l’adescamento *online*, la disinformazione e l’esposizione a contenuti lesivi<sup>47</sup>: problematiche

*Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo*, in *Quaderni AISDUE - Rivista quadrimestrale*, 4, 2024, pp. 1-30.

<sup>44</sup> Come emerge nel contributo di Giudici ma anche in quelli di Bello e di Severi. Sulla questione sia consentito rinviare a Th. Casadei, *Brechas digitales: el reto de las nuevas tecnologías para los derechos humanos*, in «Revista de la Facultad de Derecho de México», 2, 2024, pp. 149-178.

<sup>45</sup> Uno studio innovativo, richiamato in diversi punti di questo volume, è quello presentato da Save the Children Italia il 9 febbraio 2016, in occasione del Safer Internet Day, giornata dedicata ad un utilizzo sicuro e consapevole delle nuove tecnologie, e pubblicato all’interno del volume *Minori migranti: in viaggio attraverso la rete. Rischi e opportunità dalla voce degli adolescenti stranieri, che arrivano in Italia da soli* (Save the Children Italia, 2016).

<sup>46</sup> M. Madianou, D. Miller, *Migration and new Media: Transnational families and polymedia*, Routledge, London, 2011.

<sup>47</sup> Si approfondiscono questi aspetti nelle parti più operative che caratterizzano i contributi di Giudici, Bello e Severi.

cui si aggiungono situazioni specifiche per i MSNA quali possono essere discorsi d'odio, cyberazzismo, forme di violenza verbale più in generale e l'esposizione alla tratta<sup>48</sup>. La gestione dei rischi nella rete richiede pertanto precise strategie, strutturate anche all'interno dei percorsi di accoglienza, segnalando il bisogno di consapevolezza nell'uso delle tecnologie e nel rapporto con esse<sup>49</sup>: temi che implicano, prima di tutto, una conoscenza dei comportamenti dannosi<sup>50</sup> e sui quali anche il ruolo dei tutori e delle tutrici volontari ma anche dei contesti educativi e formativi possono fare la differenza.

Queste succinte notazioni credo delineino le coordinate entro le quali le condizioni dei MSNA possono essere esaminate anche con riferimento ad un ulteriore livello di vulnerabilità quale appunto quella *digitale*<sup>51</sup> e studiate come caso concreto e peculiare di *vulnerable data subject*<sup>52</sup>. Soprattutto, nella prospettiva che si è inteso seguire in questo contributo

<sup>48</sup> Sui rischi di forme di tratta più difficilmente riconoscibili (tra cui, appunto, quella che avviene *online*) avverte, tra gli altri, il rapporto Save the Children, *Piccoli schiavi invisibili. La punta dell'iceberg. I minorenni accolti nel sistema di protezione antitratta*, Roma, 2024.

<sup>49</sup> Interessanti riflessioni sono sviluppate, in una chiave teorica più generale, M. Balistreri, *Educare all'etica in una società multiculturale attraverso le nuove tecnologie: i limiti del biopotenziamento morale*, in P. Marrone, P. Sorzio (a cura di), *Contesti multiculturali: problemi, metodi, pratiche educative*, cit., pp. 15-30.

<sup>50</sup> Proprio in quest'ottica nell'ambito di SAFELY è stata elaborata la “mappa dei comportamenti dannosi in rete” resa disponibile sul portale del progetto: <<https://www.safely.unimore.it/mappa-dei-comportamenti-dannosi/>>. Come è stato puntualmente osservato, «[s]i tratta di una mappa pensata per “dare un nome alle cose”: per aiutare i ragazzi e le ragazze, ma più in generale la cittadinanza tutta, a riconoscere, decodificare, nominare i principali rischi in cui si può incorrere utilizzando le tecnologie. Si tratta di un glossario interattivo che raccoglie, spiega e contestualizza i principali comportamenti lesivi in rete – dal *ghosting* al *doxing*, dal *sexting* al *cyberstalking*, solo per citarne alcuni tra gli oltre 60 censiti – al fine di favorire consapevolezza e auto-riflessione» (V. Barone, *Educare alla consapevolezza digitale: il caso del progetto Safely*, in «Agenda digitale», 25 agosto 2025: <<https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/educare-alla-consapevolezza-digitale-il-caso-del-progetto-safely/>>). Nello stesso orizzonte progettuale e con le medesime finalità si veda anche Th. Casadei, V. Barone, B. Rossi (a cura di), *Giovani in rete. Guida per un uso consapevole delle tecnologie*, Giappichelli, Torino, 2025.

<sup>51</sup> S. Dadà, *Vulnerabilità digitale. Etica, intelligenza artificiale, medicina*, Mimesis, Milano-Udine, 2024.

<sup>52</sup> Mutuo questa espressione dal contributo di Severi, la quale – a sua volta – la riprende da G. Malgieri, J. Niklas, *Vulnerable data subjects*, in «Computer Law & Security Review», 37, 2020, pp. 1-16. Su queste nuove prospettive di indagine un riferimento

e che orienta l'intero volume, esse sottolineano quanto l'*alfabetizzazione informatica* e il consolidamento delle conoscenze e competenze riguardo ai mondi della rete sia parte costitutiva di quell'*alfabetizzazione ai diritti*<sup>53</sup> e alla loro garanzia, che sono precondizioni necessarie per il loro effettivo esercizio.

assai utile è anche G. Malgieri, *Vulnerability and Data Protection Law*, Oxford University Press, Oxford, 2023.

<sup>53</sup> Per un'argomentazione assai efficace sul nesso tra alfabetizzazione informatica, digitale e alfabetizzazione ai diritti si rinvia a B.G. Bello, *(In)Giustizie digitali. Un itinerario su tecnologie e diritti*, Pacini, Pisa, 2023, in part. pp. 112-113. Sotto questo profilo, va sottolineato, decisivi sono il ruolo delle istituzioni e i loro indirizzi di intervento ma possono essere assai significati anche i contributi che possono venire dal mondo accademico, con particolare riguardo non solo alla dimensione didattica e della ricerca ma, più ampiamente, con riguardo alla cosiddetta “terza missione” o, preferibilmente, alla sua *funzione sociale*.

## II. “Minori Stranieri Non Accompagnati” e discriminazioni: profili teorico-giuridici\*

BENEDETTA ROSSI

### II.1. Persone di minore età e diritto: un complesso bilanciamento tra protezione, autonomia e partecipazione

La relazione tra diritto e minore età è una questione di straordinaria complessità, ben lontana dalla linearità suggerita da un certo senso comune. Se tradizionalmente si è ritenuto che il diritto si limiti a garantire protezione e tutela ai soggetti di minore età, una più attenta analisi rivela come questa relazione sia in realtà frutto di un processo dinamico, caratterizzato da continui mutamenti normativi, evoluzioni giurisprudenziali e costanti negoziazioni di confini giuridici e sociali. Il diritto, infatti, non si limita a definire la condizione giuridica delle persone di minore età in

\* Il presente contributo ha la sua genesi nelle attività e nei percorsi di riflessione maturati all'interno del Progetto di ricerca interdisciplinare FAR Fomo “SEC-GEN – Le ‘seconde generazioni’: un approccio interdisciplinare tra forme di discriminazione e pratiche di inclusione” (2021-2023) coordinato dal Prof. Thomas Casadei presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e con il coinvolgimento dell'Osservatorio Migranti del CRID – Centro di ricerca interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità, di cui sono componente. Fondamentale è stata altresì l'interlocuzione e la condivisione continua con la Dr.ssa Claudia Giudici (Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione ER) nell'ambito di un proficuo rapporto di collaborazione in essere tra l'Ufficio di Garanzia della Regione Emilia-Romagna e il CRID. Il lavoro si è giovato anche delle ricerche condotte grazie a due soggiorni di ricerca all'estero: un primo presso la Facultad de Derecho dell'Univ. di Siviglia (giugno-luglio 2023), mentre il secondo presso l'Univ. Carlos III de Madrid e presso l'Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba” (maggio-giugno 2024) nell'ambito del mio percorso di Dottorato in Scienze Giuridiche con sede presso l'Univ. di Modena e Reggio Emilia e l'Univ. Di Parma – XXXVII ciclo. A tal proposito desidero rivolgere un ringraziamento particolare al Prof. Fernando H. Llano Alonso, alla Prof.ssa María del Carmen Barranco Avilés e al Prof. Francisco Javier Ansuátegui Roig per l'opportunità riconosciutami e per avermi guidato quotidianamente nella mia attività di indagine scientifica; un sentito grazie altresì al Prof. Gianfrancesco Zanetti, mio Tutor scientifico per la dissertazione di dottorato, e al Prof. Thomas Casadei, Direttore del CRID, i quali incentivano costantemente la mia attività di studio e di ricerca da alcuni anni a questa parte.

termini statici, ma ne plasma la soggettività in relazione al contesto storico, politico e culturale in cui opera.

Il riconoscimento della minore età come categoria giuridica non è un dato assoluto, bensì il risultato di una costruzione storica in cui si intrecciano differenti paradigmi, spesso in tensione tra loro: da un lato, l'esigenza di protezione, che giustifica l'intervento dello Stato e delle istituzioni in nome della tutela del minore considerato vulnerabile; dall'altro, la progressiva affermazione della sua capacità di agire e di autodeterminarsi, che impone una ridefinizione delle categorie giuridiche tradizionali e una maggiore attenzione alla dimensione partecipativa. Questa dialettica emerge con particolare evidenza nel diritto internazionale, dove strumenti normativi come la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989) hanno contribuito a spostare l'attenzione dalla concezione del minore come mero oggetto di protezione a quella di soggetto attivo, portatore di diritti propri e non semplicemente riflessi attraverso figure genitoriali o istituzionali.

Il rapporto tra diritto e minore età si inserisce, inoltre, in un quadro più ampio, nel quale le dinamiche familiari, sociali ed economiche sono soggette a continui processi di trasformazione. In questo senso, il diritto non opera in un *vacuum*, ma risponde – con più o meno efficacia – alle trasformazioni della società, contribuendo a stabilire il *perimetro d'azione* per le persone di minore età.

Pertanto, l'evoluzione della relazione tra diritto e minore età non può essere compresa senza considerare la pluralità di tensioni che la attraversano: la dialettica tra protezione e autonomia, il rapporto tra norme giuridiche e mutamenti sociali, il contrasto tra universalismo dei diritti e specificità delle condizioni di vulnerabilità. Il diritto non si limita a recepire tali dinamiche, ma le influenza attivamente, contribuendo a costruire l'identità giuridica e sociale dei soggetti in età evolutiva in modi che mutano nel tempo e nello spazio.

A partire da tali considerazioni, preme ricordare come per lungo tempo, i minori sono stati considerati esseri vulnerabili, da proteggere e tutelare in virtù della loro presunta incapacità di autodeterminarsi. Questo *pregiudizio* ha portato a un processo di riconoscimento delle loro specifiche esigenze lento e farraginoso, che ha proceduto parallelamente ad un complesso processo di affermazione della loro capacità di essere soggetti attivi all'interno del sistema giuridico.

L’interesse per le specifiche condizioni delle persone di minore età (specie se di origine straniera e costrette alle mobilità senza genitori e familiari), in termini generali, è infatti piuttosto recente e ciò è dovuto non solo ai mutamenti demografici e socioeconomici che caratterizzano il mondo contemporaneo ma anche ad un orientamento sempre più radicato del diritto internazionale e nazionale alla vulnerabilità<sup>1</sup>.

Tale prospettiva ha rappresentato, sotto questo profilo, una chiave di accesso<sup>2</sup> a questa specifica condizione per individuare nuove forme di fragilità e, di conseguenza, nuove forme di protezione di natura giuridica.

L’età, del resto, è stata a lungo considerata una *under-theorised area* come comprovato dall’esiguità dei contributi in materia all’interno della ormai sconfinata letteratura di diritto antidiscriminatorio<sup>3</sup>. Ancora oggi, infatti, le pratiche discriminatorie in ragione dell’età sembrano ancora essere considerate come “meno gravi”.

D’altra parte, da qualche tempo i giovani<sup>4</sup> appaiono al centro di un processo di de-marginalizzazione attraverso la *soft law*, la quale non sembra comunque ancora esprimere un’incisiva persuasività nell’orientare decisori politici e giudici, a vari livelli, a riconoscere i giovani quali pieni titolari e soggetti di diritto con specifiche necessità e istanze giuridiche e sociali, derivanti dai mutati contesti socio-economici in cui vivono e sperimentano la fase della loro crescita.

La categoria giuridica della minore età per la sua eterogeneità è di difficile definizione e, sovente, è destinataria di un processo di semplifi-

<sup>1</sup> Come puntualmente osservato da G. Gioffredi, *La vulnerabilità delle persone di minore età: profili di diritto internazionale*, in V. Lorubbio, M.G. Bernardini, (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erickson, Trento, 2023, pp. 69-91: «[...] la strutturale vulnerabilità che connota la condizione umana e le contingenze che ne determinano o ne amplificano la portata costituiscono un serio ostacolo per un effettivo esercizio di quei diritti da parte di ciascuno».

<sup>2</sup> Cfr. A. Sciarba, *Le parole dell’asilo: un diritto di confine*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 89-90.

<sup>3</sup> Come mostra B.G. Bello in una sua recente opera dal titolo *Dal margine al centro? I giovani tra diritto e pratiche sociali*, Mucchi, Modena, 2020: «La gioventù, ancora oggi, è stata opportunamente considerata una categoria giuridica priva di definizione» (p. 139).

<sup>4</sup> Come afferma ancora Barbara Giovanna Bello in op. cit., p. 9 «[...] affrontare criticamente il rapporto tra giovani, diritto e società significa interrogarsi su un’assenza»: manca infatti una riflessione o meglio una linea di studi *ad hoc* che metta a fuoco le loro specifiche istanze sul piano giuridico e istituzionale.

cazione che la riduce alla mera opposizione alla maggiore età, definendo le persone di minore età come gruppo costituito da tutti gli individui che non abbiano ancora compiuto un'età individuata dal legislatore, in Europa prevalentemente diciott'anni.

Con specifico riferimento al contesto normativo italiano, si pensi che all'Art. 3 della Carta Costituzionale l'età non viene annoverata fra le condizioni personali che producono discriminazioni a vario livello: l'assenza non è affatto causale ma, al contrario, come osserva Luigi Fadiga «l'omissione colpisce»<sup>5</sup> e rappresenta una scelta oculata che può leggersi come l'esternazione di una concezione troppo fidente che sempre riduce il soggetto di minore età alla condizione di figlio e/o figlia, secondo una logica profondamente adultocentrica. Anche il Codice civile, nel suo libro II in materia di diritto di famiglia e più precisamente di minori, dispone all'Art. 147 che «[...] i coniugi [hanno] l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-*bis*» dimenticando così che il bambino, la bambina e ancor più l'adolescente è una persona umana *compiuta* e meritevole, in quanto tale, di partecipare attivamente alla vita socio-politica del Paese.

Come già accennato brevemente in apertura del presente contributo, solamente con la Convenzione della Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989 si consolida il passaggio da figlio/a a bambino/a, inteso/a come soggetto titolare autonomo di diritti e doveri. La Convenzione costituisce infatti uno dei prodotti più significativi del cosiddetto processo di “moltiplicazione per specificazione” dei diritti umani<sup>6</sup>, avviatosi successivamente alla proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Professor Luigi Fadiga, già Giudice del Tribunale per i Minorenni di Bologna e, in seguito, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, nonché Garante della Regione Emilia-Romagna (dal 2011 al 2016) nel suo recente lavoro *Storie di giustizia minorile. Riflessioni e proposte*, Edizioni Junior, Parma, 2022, in part. p. 97.

<sup>6</sup> Per un'ampia trattazione in prospettiva giusfilosofica, si veda: N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, e ancora, A. Pisanò, *Diritti in crisi? Una riflessione sull'incompiutezza dei diritti*, in G. Gioffredi, V. Lorubbio, A. Pisanò (a cura di), *Diritti umani in crisi? Emergenze, disuguaglianze, esclusioni*, Pacini, Pisa, 2021, pp. 15-28.

<sup>7</sup> Nel 1948 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approva e proclama la Dichiarazione universale dei diritti umani nella quale, però, si parla solo marginalmen-

## II. “Minori Stranieri Non Accompagnati” e discriminazioni: profili teorico-giuridici

Le teorie e la dottrina sui diritti delle bambine e dei bambini elaborate a seguito dell’approvazione della Convenzione ONU del 1989 si muovono verso una direzione ben specifica: prendere sul serio i loro diritti comportando un obbligatorio ripensamento del consolidato modello liberale<sup>8</sup> del soggetto del diritto che sino a quel momento aveva scandito l’evoluzione giuridico-normativa degli ordinamenti.

Ogni bambina e bambino deve infatti considerarsi soggetto pensante, non silente e senza parole e, ancora, ognuno e ognuna di loro ha diritto a vedere soddisfatto il proprio desiderio di autonomia<sup>9</sup> potendo godere del sostegno e del supporto della legge.

La pluralità (in senso ampio) e le trasformazioni che attraversano la società contemporanea hanno reso imprescindibile un ripensamento critico del diritto, specie con riguardo a tutte quelle norme giuridiche riferite alle persone di minore età, la cui protezione richiede un approccio che simultaneamente ne riconosca appunto l’autonomia, la dignità e l’uguaglianza tenendo in debita considerazione la loro condizione di soggetti pienamente titolari di diritto<sup>10</sup>.

te dei diritti umani delle bambine e dei bambini, fatta eccezione per l’articolo 2 nel quale si prevede che «ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna». La non esclusione dai destinatari comporta l’inclusione di bambine e bambini nella ricezione dei presenti diritti. Il documento in oggetto, però, rientra tra gli strumenti giuridicamente non vincolanti: molte delle clausole ivi contenute sono diventate, con il tempo, giuridicamente vincolanti grazie alla loro applicazione costante e ripetuta nel tempo, trasformandosi così in diritto internazionale consuetudinario.

<sup>8</sup> Soggetto di diritto che segue il modello liberale corrisponde come puntualmente riportato da Stefano Rodotà nella sua opera *Il diritto di avere diritti* (Laterza, Roma-Bari, 2012) al borghese, maschio, maggiorenne, alfabetizzato, proprietario.

<sup>9</sup> Per una suggestiva disamina del nesso tra vulnerabilità e autonomia si veda B. Melkevik, *Vulnerabilità, diritto e autonomia. Saggio sul soggetto di diritto*, in M. Pasquazi, L. Scillitani (a cura di), *Filosofia sociale. Scritti in memoria di L. Pasquazi*, Mimesis, Milano-Udine, 2007, pp. 105-132, e ancor più specificatamente si rimanda a Th. Casadei, *La vulnerabilità delle persone di minore età: profili giusfilosofici*, in V. Lorubio, M.G. Bernardini (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erickson, Trento, 2023, pp. 47-70.

<sup>10</sup> Cfr. Th. Casadei, *Diritto a non lavorare (e a non essere oggetto di sfruttamento)*, in M. Lalatta Costerbosa (a cura di), *Diritti M. Cura Formazione Comprensione Infanzia*, Mucchi, Modena, 2024, pp. 141-151: «La valorizzazione della dimensione partecipativa è in grado di determinare una ripercussione positiva sul piano applicativo nella misura in cui può garantirne una maggiore adattabilità ai concreti contesti di violazione, tenendo conto della multidimensionalità del fenomeno. L’esperienza diretta del minore, se adeguatamente ascoltata, analizzata e valutata, è in grado di rendere effettivo il parame-

Alla luce di queste premesse, il primo quesito da porsi è quindi: allo stato attuale dei fatti le persone di minore età possono considerarsi membri effettivi della società in cui vivono? E se sì, lo sono tutti con la stessa possibilità di partecipare attivamente alla sua definizione e trasformazione? Essere riconosciuti o meno è l'elemento discriminante ed è il primo dovere al quale deve assolvere uno Stato civile.

Nonostante i significativi passi in avanti compiuti, specie nel corso degli ultimi venti anni, l'emancipazione dei soggetti in età evolutiva che nell'esercizio dei loro diritti fondamentali li renda protagonisti consapevoli del loro sviluppo presente e futuro è ancora distante nel contesto italiano in ragione dei principi sopra illustrati che orientano il legislatore nazionale.

## **II.2. Il caso dei Minori Stranieri Non Accompagnati: una lettura orientata dalla vulnerabilità**

Se questo è vero con riguardo a tutti i minori, lo è ancor più con riferimento a tutti quei bambini, bambine e giovani adolescenti di origine straniera che giungono soli sul territorio italiano, vale a dire i Minori Stranieri Non Accompagnati (anche detti MSNA).

La loro è certamente una condizione emblematica e specifica in ragione di determinate caratteristiche sociali, culturali, economiche, sanitarie psicologiche che la dottrina ha in tempi recenti ricondotto al profilo della *vulnerabilità*<sup>11</sup>: sono infatti soggetti vulnerabili in quanto minori, in quanto migranti e non protetti da una rete di relazioni parentali in una fase della propria vita connotata da una particolare fragilità sul pia-

tro giuridico del pregiudizio allo sviluppo morale, fisico e psicologico derivante al minore dall'esperienza lavorativa; è precisamente l'ascolto dell'esperienza vissuta e della sua percezione che permette di tenere in adeguata considerazione anche le variabili culturali, sociali ed educative che confluiscono nella illiceità delle forme di sfruttamento [...]» (p. 149).

<sup>11</sup> Con riguardo al dibattito giusfilosofico contemporaneo in Italia che pone al centro la vulnerabilità pare imprescindibile un rimando ad alcuni volumi: O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma, 2018; Gf. Zanetti, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Carocci, Roma, 2019; B. Pastore, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giapichelli, Torino, 2021; M.G. Bernardini, *La capacità vulnerabile*, Jovene, Napoli, 2021.

no psico-fisico, rispetto all’adulto, tre declinazioni diverse di una medesima soggettività.

Seppur il concetto di *vulnerabilità* è assai ambiguo<sup>12</sup> esso può intendersi come un *dispositivo euristico*<sup>13</sup> che contribuisce a identificare le intersezioni entro e fra i gruppi, utile a individuare le violazioni al loro interno e a enucleare le specificità delle circostanze nelle quali emergono le istanze di tutela. Nondimeno, se la vulnerabilità viene utilizzata come dispositivo euristico e non come principio, costituisce un approccio che può essere utile entro il paradigma dei diritti umani, soprattutto se impiegata in ambiti nei quali le risposte e gli strumenti non sono ancora pienamente strutturati, proprio al fine di delineare i contenuti della protezione da perseguire e – forse ancor più – di costruire approcci preventivi. In tal senso, la categoria giuridica delle persone di minore età (specialmente se sole e migranti come nel caso dei MSNA) si ritiene un campo d’azione ideale. Le trasformazioni che oggi attraversano il mondo ridisegnano alcune nozioni centrali riguardanti gli ambiti dell’intersoggettività e, in questo senso, la vulnerabilità assolve una funzione unificante, legando percorsi esistenziali diversificati ed eterogenei. La vulnerabilità si rivela pertanto elemento dinamico che, in qualche misura, chiedo all’ordinamento di rilegittimarsi continuamente interrogando i propri fondamenti e i propri esiti normativi<sup>14</sup>.

Quando si parla di MSNA è necessario procedere con grande cautela nell’operazione di inquadramento di questa “categoria” di persone e, altrettanto fondamentale, è porre in questione diversi aspetti, primo fra tutti quello definitorio.

La logica classificatoria ha portato nel corso degli anni alla costruzione di nuove “categorie” di soggetti che vengono così cristallizzati

<sup>12</sup> Importante sottolineare però come a partire proprio da tale ambiguità il concetto di vulnerabilità: «[...] provides an opportunity to begin to explore and excavate the unarticulated and complex relationships inherent but latent in the term» in M.A. Fine-man, *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in «Yale Journal of Law & Feminism», vol. XX, 2008, 1, p. 8-40, spec. p. 9.

<sup>13</sup> Sulla vulnerabilità come *dispositivo euristico* si veda E. Pariotti, *Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il paradigma dei diritti umani*, in O. Giolo, B. Pastore, *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, op. cit., pp. 155-159 e, ancora, B. Pastore, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, op. cit., p. VIII.

<sup>14</sup> Gf. Zanetti, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, op. cit., p. 16.

all'interno di un gruppo, in ragione dei loro vissuti, dimenticando però, in molti casi, le loro specificità e i loro bisogni. Oggi, si assiste sempre più a *processi di ipersemplificazione*<sup>15</sup> (specie con riguardo alle questioni migratorie), attraverso i quali vengono elaborate risposte facili e preconfezionate, annullando così in termini più o meno indiretti la complessità che attraversa le loro esistenze. Pertanto, è necessario mantenere una postura che consenta di rileggere in chiave critica la specifica condizione di tutti quei soggetti che vengono chiusi e cristallizzati all'interno di rigide categorie, così costruite per consentire ai decisori politici una comunicazione semplice e veloce, ma che lascia sottotraccia aspetti socio-giuridici fondamentali.

Se parliamo di MSNA, preme sottolineare le molteplici criticità connesse al profilo definitorio: a livello comunitario non esiste un'univoca e condivisa nozione di Minore Straniero Non Accompagnato ma, al contrario, ogni Paese membro adotta specifiche disposizioni normative al fine di tracciare e determinare le caratteristiche delle quali le persone di minore età devono farsi portatori per essere considerati tali.

Nel contesto italiano la definizione è confluita nel disposto dell'art. 2 della L. 47 del 7 Aprile 2017<sup>16</sup>, conosciuta anche come Legge Zampa, che recita: «minore straniero non è accompagnato è il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano».

Sin da una prima lettura di questo disposto normativo risulta evidente come si tratti di una categoria di minori che presenta aspetti peculiari e tipici: sono infatti soggetti che conoscono una *vulnerabilità multi-livello* in quanto minori, in quanto stranieri e in quanto non protet-

<sup>15</sup> F. Lagomarsino, *Giovani con background migratorio e processi di riconoscimento*, in «CeSPI-Centro Studi di Politica Internazionale», 2019, <<https://www.cespi.it/it/eventi-attualita/dibattiti/integrazione-senso-unico/giovani-con-background-migratorio-processi-di>>.

<sup>16</sup> Ci si riferisce alla Legge 7 aprile 2017, n. 47 (c.d. “legge Zampa”) recante *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, che ha apportato una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori non accompagnati, al duplice scopo di rafforzare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento e di definire una disciplina organica della materia, uniformemente applicabile in tutto il territorio nazionale, consultabile qui: <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/s>>.

ti da una rete di relazioni parentali. È l'intersezione di queste circostanze che definisce la specificità della loro condizione connotata certamente da una fragilità esistenziale e materiale più significativa rispetto a quella conosciuta da coloro che fanno il loro arrivo accompagnati dai genitori.

In Italia, nella maggior parte dei casi, sono adolescenti tra i 15 e i 17 anni<sup>17</sup>, spesso con idee molto chiare rispetto al proprio progetto di vita e ai propri desideri, e con un portato di esperienza alle spalle che nessun loro coetaneo europeo potrebbe avere. Sono persone *rese vulnerabili* dalle condizioni che sono obbligate ad affrontare. Bambine, bambini, giovani adolescenti che conoscono una vulnerabilità situata e multidimensionale che rimanda ad una tutela necessariamente rafforzata, spesso messa alla prova da normative non sufficientemente strutturate e con tratti escludenti che rischiano di comprimere (e, in alcuni casi, compromettere in assoluto) le garanzie internazionali e sovranazionali a loro riconosciute<sup>18</sup>.

La complessità che contraddistingue i loro vissuti intreccia fattori di fragilità sociale, giuridica e politica, con ricadute significative sulle loro esistenze e sul loro sviluppo psico-fisico. A fronte di tali evidenze, non può non intervenire un ripensamento delle modalità con le quali il diritto (specie quello antidiscriminatorio) intercetta e, conseguentemente, risponde ai loro bisogni. L'essere minori, migranti e soli li espone evidentemente a un maggiore rischio di esclusione sociale e di marginaliz-

<sup>17</sup> Alla luce del report statistico sulla presenza di MSNA nel territorio nazionale, elaborato dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 31 dicembre 2024 i MSNA presenti nel territorio italiano sono circa 18.625, di cui l'87,79% di genere maschile e il 12,21% di sesso femminile, mentre, per quanto concerne la distribuzione per fasce di età, il 53,66% ha 17 anni, il 23,16% ha 16 anni, l'8,21% ha 15 anni, il 13,39% ha un'età compresa fra i 7 e i 14 anni ed il restante 1,58% ricomprende minori fra gli 0 e i 6 anni. Sulla base di questi dati è possibile rilevare come la maggior parte dei MSNA nel nostro territorio nazionale sia sensibilmente vicino al raggiungimento della maggiore età, ragione per cui il tempo a disposizione per strutturare percorsi di crescita e di accompagnamento di lungo periodo è significativamente esiguo; a questo proposito non meno rilevante è il dato relativo ai MSNA usciti di competenza, che nel mese di dicembre 2024 sono 1.333, di cui 1.001 per il raggiungimento della maggiore età. Soltanto nel mese di dicembre 2024 i MSNA che hanno fatto ingresso in Italia sono complessivamente 587, di questi, il 49,57% sono stati individuati mediante ritrovamento sul territorio.

<sup>18</sup> Per un'esauritiva analisi critica sul punto preme un rimando a O. Giolo, *Le ragioni (non sufficienti) dell'esclusione. Un approccio teorico-generale al diritto dell'immigrazione*, in O. Giolo, M. Pifferi (a cura di), *Diritto contro. Meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 79-109.

zazione. I MSNA, infatti, sono vulnerabili non solamente in ragione delle caratteristiche a loro riconducibili (alle quali si faceva cenno sopra) ma anche perché il sistema di accoglienza è fondato su un approccio strutturalmente emergenziale che continua ad abbassare la qualità dei servizi offerti per tagliare i costi di gestione di centri da cui in tanti, alla fine si allontanano senza lasciare traccia di sé: si determina così il cosiddetto fenomeno dei MSNA irreperibili<sup>19</sup>.

È nelle stesse prassi amministrative delle istituzioni preposte che si annidano profonde forme di discriminazione: si pensi, ad esempio, a quanto accade nelle Questure a seguito della presentazione di una domanda di concessione di permesso di soggiorno. Spesso i/le funzionari/rie chiedono impropriamente un documento di identità al minore che per la maggior parte di loro è indisponibile, oppure ancora il passaporto, al fine di concedere il permesso di soggiorno che di diritto sarebbe loro dovuto, quello per minore età. La conseguenza diretta di questa prassi illegittima è di trasformare la richiesta di protezione internazionale nell'unica possibilità, anche per i minori migranti, di accedere a uno *status* legale, inserendoli in una procedura che, come ha argomentato Alessandra Sciarba<sup>20</sup>, rappresenta sempre un momento di ulteriore vittimizzazione financo per le persone adulte.

Seguendo questa chiave di analisi critica, si è osservato come la canonizzazione della vulnerabilità finirebbe, in altri termini, per collocare le persone di minore età sotto la soglia della cittadinanza creando i presupposti per forme di discriminazione, più o meno indirette, e per un destino di subordinazione permanente della persona di minore età, del/la giovane

<sup>19</sup> Un recentissimo Report di Save The Children utilizza in proposito l'espressione «*Nascosti in piena vista*» (disponibile al seguente link: <<https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/nascosti-piena-vista-2022>>, al quale ha fatto seguito una recentissima edizione dello scorso 17 dicembre 2024 disponibile a sua volta alla seguente pagina: <<https://www.savethechildren.it/blog-notizie/nascosti-piena-vista-cosa-accade-ai-minori-stranieri-soli-18-anni>>). A tal proposito preme evidenziare come dallo studio di questi recenti linee di studio risulta evidente come le ragazze e le bambine sono esposte a rischi aggiuntivi: alla fine del 2022 erano 2.988 le ragazze minorenni arrivate da sole accolte nei centri di accoglienza, ma presto entrate nei percorsi “forzati”, legati al circuito dello sfruttamento. Come è stato osservato, tra coloro i quali scompaiono ci sono anche tante vittime di tratta, re-intercettate dai loro sfruttatori che ne seguivano il percorso fin dal viaggio dai paesi di origine o di transito: il regime dell'accoglienza è troppe volte riproduttore di queste posizioni di vulnerabilità.

<sup>20</sup> A. Sciarba, *Le parole dell'asilo*, op. cit., p. 87.

migrante<sup>21</sup>. È a partire da questa vulnerabilità e dalla peculiarità della loro condizione, anche giuridica, che la normativa ha avviato, ma solo in parte portato a termine, un percorso di specificazione dei diritti: quel processo attraverso il quale i diritti dalla titolarità universale vengono espressamente riferiti e precisati in relazione a specifiche categorie di soggetti. Così i diritti riconosciuti universalmente a tutte le persone di minore età grazie alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, sono stati declinati, nel nostro ordinamento interno, a favore dei MSNA con la Legge nr. 47/2017. Si può affermare che la legge Zampa incarna la realizzazione di quel percorso di specificazione<sup>22</sup> che ha contraddistinto la storia dei diritti umani nel secondo Novecento, poiché declina con specifici provvedimenti quanto riconosciuto universalmente a tutte le persone di minore età dalla CRC. Ed è proprio il cd. “sistema delle 3P”<sup>23</sup> – che la Convenzione di NY delinea chiaramente – che il legislatore è tenuto a seguire nell’attuazione di interventi destinati ai bambini.

<sup>21</sup> G. Petti, *La gabbia d'acciaio dei giovani migranti. I diritti dei minori stranieri non accompagnati*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2022, 1, pp. 71-97, in part. p. 79.

<sup>22</sup> Il processo di specificazione è il frutto del processo di evoluzione dei diritti umani ossia – come lo definisce Norberto Bobbio – il «[...] passaggio graduale, ma sempre più accentuato, verso un’ulteriore determinazione nei soggetti titolari dei diritti» (N. Bobbio, *L'età dei diritti*, op. cit., pp. 62-63). Per un ulteriore approfondimento sul punto, con specifico riguardo alla condizione delle persone di minore età si rimanda a A. Pisanò, *I diritti umani come fenomeno cosmopolita. Internazionalizzazione, regionalizzazione, specificazione*, Giuffrè, Milano, 2011, in part. pp. 191-241.

<sup>23</sup> Più precisamente: “*Provision*” (*supporto*) che si assicura loro garantendo l’accesso ai servizi sanitari e l’accesso al sistema dell’istruzione e dell’educazione; “*Protection*” (*protezione*) salvaguardandoli da sfruttamento, abusi, forme di violenza e discriminazioni ed infine “*Promotion*” (*promozione*) che enfatizza il diritto dei minori ad essere ascoltati e ad esprimere la propria opinione. Più precisamente, all’interno del nucleo della *protection* rientrano i diritti ad essere protetti da forme di sfruttamento (artt. 32-36) o maltrattamento, invece la *provision* è realizzata garantendo l’accesso ai beni e ai servizi: il diritto al cibo e alla salute (artt. 6, 24), il diritto all’educazione (artt. 28, 29), il diritto a godere della sicurezza sociale (art. 26). Infine, la *participation* è finalizzata a garantire la partecipazione attiva del minore nella realtà in cui egli opera e viene realizzata sancendo il diritto del fanciullo ad essere ascoltato (artt. 12-17). Per un approfondimento con specifico riguardo alla dimensione dell’istruzione si suggerisce la lettura di un recente saggio: M. Mondello, *Un diritto incompiuto? Giovani di "seconda generazione" e diritto all'istruzione*, in «Eunomia. Rivista di Studi su Pace e Diritti umani», 2024, 2, pp. 133-152.

### II.3. Accoglienza e “sicurezza”: l’ordinamento domestico tra inclusione e marginalizzazione dei MSNA

Il quadro giuridico italiano, seppure avanzato rispetto a quello di altri Paesi europei specie in ragione dell’introduzione della sopraccitata Legge Zampa<sup>24</sup>, richiede un costante adeguamento e aggiornamento per rispondere alle nuove sfide poste dai cambiamenti che attraversano la società e in ragione di una diffusione, sempre più di ampia scala, di politiche emergenziali e di stampo securitario in materia d’immigrazione che trovano nell’*estemporaneità* la loro cifra normativa<sup>25</sup>. La securitizzazione della questione migratoria alimenta entro la società civile una radicata sensazione di precarietà che risulta funzionale alla declinazione della stessa in termini di *emergenza perenne smisurata e non prevedibile* che giustifica un’azione di risposta tempestiva, governata dalla discrezionalità dei decisori politici<sup>26</sup>.

Nel panorama nazionale dimostrazione di tale logica è certamente il D.L. 5 ottobre 2023, n. 133<sup>27</sup>, il quale mostra nitidamente la persistente difficoltà del legislatore nel trovare un corretto bilanciamento tra tutela individuale e bene collettivo. Con l’entrata in vigore di tale Decreto sono state introdotte misure emergenziali che, seppur concepite per

<sup>24</sup> In Italia, la Legge Zampa (L. n. 47/2017) rappresenta senza dubbio uno strumento legislativo innovativo per la tutela della condizione dei MSNA, riconoscendo loro, per la prima volta, garanzie e tutele cucite sartorialmente e capaci di soddisfare le specifiche istanze socio-giuridiche delle quali sono portatori.

<sup>25</sup> C. Atzeni, *I minori stranieri non accompagnati fra tutela delle vulnerabilità e gestione emergenziale del fenomeno*, in «Democrazia e Diritti sociali», 2024, pp. 1-24, in part. p. 2.

<sup>26</sup> Rispetto alla cd. “securitizzazione” dei fenomeni migratori si suggerisce l’acuta analisi offerta da A. Furia, *Migrazioni e discorso securitario. La tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati in Italia e Spagna*, in «Confluenze», vol. III, 2011, 1, pp. 17-42, in part. pp. 25-33. In tal senso, preme altresì operare un rimando a D. Zolo, *La riduzione della paura*, in «Cosmopolis», Dipartimento di Filosofia, Linguistica e Letteratura dell’Università di Perugia, vol. III, 2008, 2, pp. 1-5. Zolo, qui definisce la sicurezza come *bene sociale scarso* o anche come *gioco a somma zero*.

<sup>27</sup> D.L. n. 133 del 5 ottobre 2023, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno*”, in particolare il Capo II recante “*Disposizioni in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati*”, disponibile qui: <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-05;133>>.

affrontare situazioni di crisi e straordinarie, pongono una serie di questioni di natura strutturale circa la loro compatibilità con i diritti fondamentali dei minori che rischiano sempre più di essere erosi<sup>28</sup>. La normativa, infatti, sembra rispondere a una logica di controllo piuttosto che di protezione, ponendo così una sfida dinanzi alla comunità giuridica e agli operatori e alle operatrici del diritto, chiamati a bilanciare le esigenze di sicurezza con quelle di tutela dei diritti umani. La presenza di norme di carattere derogatorio, ispirate a logiche securitarie, risulta particolarmente problematica in quanto tende a giustificare prassi che derogano alla normativa ordinaria, compromettendo il percorso di tutela e di inclusione dei MSNA<sup>29</sup>.

Per rispondere alle criticità qui evidenziate, è necessario che il diritto antidiscriminatorio sia applicato in modo da garantire effettivamente la protezione e la promozione dei diritti dei MSNA. Tra le proposte operative si evidenzia l'importanza di fornire agli operatori e alle operatrici del diritto strumenti adeguati per riconoscere e gestire le specificità di questi minori<sup>30</sup>. Ciò include non solo una formazione continua, ma

<sup>28</sup> Cfr. D. Mandrioli, *Quando l'interesse superiore non è quello del fanciullo: le novità apportate dal D.L. n. 133/2023 in tema di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati*, in «SIDIBlog», 2023, <<http://www.sidiblog.org/2023/11/16/quando-l-interesse-superiore-non-e-quello-del-fanciullo-le-novita-apportate-dal-d-l-n-133-2023-in-tema-di-accertamento-delle-età-dei-minori-stranieri-non-accompagnati/>>.

<sup>29</sup> Per un'esauritiva mappatura delle principali criticità e opportunità legate alle novità introdotte dal decreto-legge 133/2023 sul sistema di accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati si rimanda a Save The Children, *Mappatura sul tema dell'accertamento dell'età, la tutela volontaria e i cambiamenti nel sistema d'accoglienza*, dicembre 2024, disponibile alla seguente pagina web: <<https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/mappatura-su-accertamento-delle-età-tutela-volontaria-e-cambiamenti-nel-sistema-accoglienza>>. La ricerca rappresenta un approfondimento delle mappature pubblicate da Save the Children nel 2022 circa le procedure di accertamento dell'età e la tutela volontaria dei MSNA. L'obiettivo principale della mappatura è contribuire al rafforzamento del sistema di protezione ed accoglienza a favore dei MSNA in conformità ai principi fondamentali della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e con le raccomandazioni del Comitato ONU del 2019 rivolte all'Italia.

<sup>30</sup> Nella comprensione di chi sia il minore e, di conseguenza, nell'individuazione di quale siano le sue esigenze specifiche, l'operatore dovrà tener conto degli elementi contraddistintivi della sua situazione personale; infatti, ogni minore è portatore di un'esperienza specifica: questa comprende la sua identità di genere, il suo credo religioso, la sua nazionalità, la sua personalità e il suo vissuto personale. Essenziale è inoltre ricordare che ogni minore ha il diritto di esprimere il suo punto di vista nelle decisioni che lo riguardano ed essere consapevole del contenuto dei provvedimenti che lo riguardano.

anche l'adozione di prassi e linee guida che assicurino un approccio integrato e inclusivo. Sotto questo profilo, contesti come le cliniche legali<sup>31</sup> e i servizi di mediazione culturale possono rappresentare un supporto significativo per i tutori e per coloro che operano nel settore della giustizia minorile, promuovendo un'interazione più consapevole e rispettosa delle specifiche istanze dei MSNA.

La figura del tutore/della tutrice volontario/a<sup>32</sup>, ad esempio, riveste un ruolo cruciale, poiché può fungere da intermediario tra il minore e le istituzioni, contribuendo a ridurre il rischio di discriminazioni e di esclusione sociale, assicurando al/alla giovane quel supporto e quella vicinanza (anche sul piano emotivo e relazionale) di cui ogni minore, in quanto tale, ha bisogno.

Più in generale, preme sottolineare ancora una volta come per assicurare loro piena partecipazione attiva nell'esigibilità di nuovi diritti di cittadinanza il punto di partenza risieda, come ha suggerito Claudia Giudici, Garante dei diritti dell'infanzia dell'Emilia-Romagna, in una necessaria trasformazione della crescita da *pensiero pensato a pensiero pensante*<sup>33</sup>.

Notoriamente, in ambito internazionale, la Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) sancisce l'obbligo per gli Stati di garantire l'interes-

<sup>31</sup> Rispetto alla centralità del ruolo delle cliniche legali si richiama l'intervento dal titolo *Cliniche legali e terza missione dell'Università* a cura della Prof.ssa Flora Di Donato tenutosi in occasione del Festival delle Migrazioni presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il 29 novembre 2024. Inoltre, con specifico riguardo ai MSNA preme ricordare l'esperienza della clinica legale istituita presso l'Università Statale di Milano diretta dalla Prof.ssa Letizia Mancini che si propone di fornire agli studenti gli strumenti teorici e metodologici per approfondire il rapporto tra diritto e vulnerabilità con particolare riferimento ai minori di età, promuovendo una forma di *legal education*, caratterizzata dalla collaborazione tra operatori del diritto e realtà sociale, dando così particolare spazio alla *law in action*.

<sup>32</sup> Il tutore volontario è una figura introdotta dalla legge 47/2017 su «Disposizioni in materia di misure di protezione dei Minori Stranieri Non Accompagnati». Si tratta di un privato/a cittadino/a che decide di svolgere il compito di rappresentanza legale del minore solo, facendo sì che vengano riconosciuti i suoi diritti: vigila sulle condizioni di accoglienza, promuove il suo benessere psicofisico e monitora i suoi percorsi di educazione e integrazione.

<sup>33</sup> Cfr. Relazione delle attività svolte (2022) a cura dell'Ufficio di Garanzia per l'infanzia e l'adolescenza della Regione ER, in part. p. 8, disponibile al seguente link: <[https://www.assemblea.emr.it/garante-minori/per-approfondire/Pubblicazioni/relazioni/relazione2022\\_web.pdf/at\\_download/file/relazione%202022\\_web.pdf](https://www.assemblea.emr.it/garante-minori/per-approfondire/Pubblicazioni/relazioni/relazione2022_web.pdf/at_download/file/relazione%202022_web.pdf)>.

se superiore del minore<sup>34</sup> riconoscendo a quest’ultimo assoluta priorità in ogni tempo ed in ogni contesto socio-giuridico. Il *best interest(s)* si configura così come *diritto, criterio interpretativo e regola procedurale*<sup>35</sup>. Tuttavia, il recente orientamento del legislatore italiano sembra entrare in conflitto i principi sanciti dalla CRC, in particolare laddove si privilegia una gestione emergenziale del fenomeno rispetto alla valorizzazione (e per certi versi alla costruzione) di un’unica cabina di regia capace di governare strutturalmente le pratiche di presa a carico di questi bambini e bambine.

Benché il diritto – per sua natura – dovrebbe garantire la simmetria entro i rapporti umani; tuttavia, accade spesso che nella prassi operi nella direzione opposta, ossia agisca come un fattore di *vulnerazione*<sup>36</sup>. Seppur non è possibile negare il compimento di significativi passi in avanti restano dunque ancora diverse ombre in termini sostanziali ma anche in termini procedurali<sup>37</sup> che si riflettono nelle esistenze delle persone di minore età, straniere e non accompagnate<sup>38</sup>.

<sup>34</sup> Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia con il General Comment n. 14 del 29 maggio 2013 ha precisato che il “superiore interesse del fanciullo” costituisce un concetto in evoluzione che comprende varie questioni che mutano in continuazione, sottolineando ulteriormente come non si tratti, in realtà, di un concetto nuovo, ma enunciato e sancito già all’interno della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 e della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, così come in diverse altre norme nazionali ed internazionali. Come indicato dal Comitato stesso si tratta di un principio richiamato da numerosi altri articoli della Convenzione in tema di ricongiungimento familiare, responsabilità genitoriale, privazione dell’ambiente familiare e adozione, può, dunque, essere concepito a tutti gli effetti come criterio-guida nell’interpretazione ed implementazione dei diritti delle persone di minore età. Esso, inoltre, è volto a garantire lo sviluppo olistico del minore, inteso dal Comitato come un concetto che ricomprende lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, psicologico e sociale. Cfr. General Comment n. 5 del 2003, par. 12.

<sup>35</sup> Per una disamina di questo principio con riferimento alla procedura di ricongiungimento familiare si rimanda al contributo di M. Mondello in questo volume.

<sup>36</sup> B. Pastore, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, op. cit., p. VIII.

<sup>37</sup> Sul punto illuminante le riflessioni della Dr.ssa Francesca Baraghini, Responsabile del Servizio Minori Stranieri Non Accompagnati del Comune di Modena, in occasione della tavola rotonda su Diritti umani e giustizia minorile tenutasi lo scorso 10 novembre 2022, in prossimità della “Giornata internazionale dei diritti umani dell’infanzia” (20 novembre), presso il Dip. di Giurisprudenza dell’Univ. di Modena e Reggio Emilia, nell’ambito del corso di Teoria e prassi dei Diritti Umani (Prof. Thomas Casadei).

<sup>38</sup> A tal riguardo si segnala un interessante e ricco lavoro di Save The Children dal titolo *Nascosti in piena vista-Frontiera SUD* (gennaio 2023) <<https://www.savethechildren>.

## II.4. Alcune prime conclusioni aperte in prospettiva teorico-giuridica

Ciò premesso, muovendosi entro una prospettiva d'indagine teorico-giuridica, pare evidente come sia essenziale problematizzare la questione a partire dall'analisi di alcune categorie che potrebbero definirsi per certi versi classiche, vale a dire: dignità, autonomia e uguaglianza – richiamate in apertura del presente contributo – da intendersi come concetti-chiave attorno ai quali ruota la tutela effettiva dei diritti di questi bambini, bambine e giovani adolescenti<sup>39</sup>.

Come noto, il dibattito giusfilosofico contemporaneo non è più facilmente ricostruibile a partire da opposizioni nette, chiare e distinte, o, in altre parole, dicotomiche in ragione di eventi storici imprevisi e inedite questioni sociali. Pertanto, si rivela necessario combinare alla riflessione più strettamente teorica la costellazione di pratiche sociali che contraddistinguono il presente, specie con riguardo a temi nuovi, che potrebbero definirsi *di frontiera*.

Nella permanente tensione tra piano *ideale* e piano *reale*, il rapporto tra riconoscimento formale del linguaggio normativo dei diritti e il loro effettivo godimento diviene sempre più centrale. Riprendendo le parole dal teorico del diritto e dell'argomentazione giuridica scozzese Neil MacCormick<sup>40</sup> se assumiamo i diritti dei bambini come un *tast-case*, una “prova del fuoco” per le teorie del diritto, ad oggi le prerogative giuridiche soggettive spettanti ai MSNA non superano questa prova.

it/cosa-facciamo/pubblicazioni/nascosti-piena-vista-frontiera-sud> che raccoglie 103.842 storie ognuna diversa dall'altra, accomunate da viaggi impegnativi, spesso tremendi.

<sup>39</sup> In tal senso si è rivelata decisiva la partecipazione al *X Congresso Mondiale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza* tenutosi presso l'Univ. La Sapienza di Roma il 14-15 novembre 2024, il cui *focus* tematico verteva appunto sull'acquisizione di progressiva autonomia del minore nel pieno rispetto dell'interesse superiore di bambini, bambine e giovani adolescenti. In questo specifico contesto si è evidenziato come la riflessione critica a partire da categorie classiche quali dignità, autonomia, eguaglianza sia un punto di partenza per certi versi *privilegiato* al fine di offrire una chiave interpretativa efficace per problematizzare la questione, mettendo in luce come la loro corretta comprensione sia cruciale per una piena e concreta affermazione dei diritti di questa particolare categoria di minori.

<sup>40</sup> N. MacCormick, *Children's Rights: a Test-Case for Theories of Right*, in «Legal Right and Social Democracy: Essays in Legal and Political Philosophy», Oxford University Press, Oxford, 1982, pp. 159-166.

La normativa costruita attorno alla figura dei MSNA in più di vent’anni è arrivata a garantire alcuni diritti fondamentali esigibili però solamente all’interno del perimetro delle istituzioni che se ne prendono cura, racchiudendo così questi giovani in una sorta di gabbia d’acciaio che contrariamente a quella immaginata da Weber appare dotata di scarsa efficacia<sup>41</sup>. Il caso dei MSNA è certamente esempio emblematico di come gli eccessi di “giuridificazione” rischiano di produrre catene di dipendenze che a loro volta generano un’ipertrofia degli apparati, un sistema ridondante nella struttura e nei contenuti.

L’attuale configurazione normativa e istituzionale, pertanto, solleva interrogativi fondamentali sulla capacità dello Stato e delle istituzioni internazionali di rispondere in modo adeguato alle esigenze di protezione e di riconoscimento dei MSNA. Molteplici sono ancora le incertezze, sia sul piano sostanziale che procedurale, e il lavoro da svolgere è considerevole, soprattutto in termini di collaborazione interistituzionale. Non solo le istituzioni del nostro ordinamento nazionale, ma anche i consolati dei Paesi di origine, le procure e i tribunali ordinari devono essere coinvolti per garantire l’elaborazione di risposte efficaci.

Rimettere al centro del dibattito la soggettività di diritto delle persone di minore età, specie se sole e accompagnate – dalla quale questa riflessione ha preso le sue mosse – pare essere la giusta “stella polare” da seguire affinché la società civile tutta, ognuno/a nell’ambito delle proprie competenze, possa far estendere quelle luci che la stessa normativa nazionale e internazionale ha comunque intuito con riguardo alla tutela della loro specifica condizione.

<sup>41</sup> Sul punto si veda più ampiamente/diffusamente G. Petti, *La gabbia d'acciaio dei giovani migranti*, op. cit., p. 95. In senso più ampio si veda I. Fanlo Cortès, *Bambini e diritti. Una relazione problematica*, Giappichelli, Torino, 2008. Questo volume offre infatti un quadro analitico dei principali problemi che investono la relazione tra bambini e diritti a diversi livelli: concettuale, etico-normativo, tecnico-giuridico. Ciò alla luce di un articolato dibattito, di rilievo internazionale, nel quale confluiscono saperi specialistici eterogenei, dottrine e ideologie sui diritti di segno contrastante, oltre a rappresentazioni dell’infanzia e dell’adolescenza spesso distanti tra loro. Nella disamina di tale dibattito, vengono presi in considerazione, in chiave critica, anche i punti di vista espressi da coloro che, per motivi teorici o di opportunità politica, guardano ai “diritti dei bambini” con diffidenza e scetticismo.

### III. I “Minori Stranieri Non Accompagnati” fra tutela delle vulnerabilità e gestione emergenziale del fenomeno\*

CLAUDIA ATZENI

#### III.1. La condizione di vulnerabilità e la gestione emergenziale del fenomeno migratorio

Se ogni discorso in materia di immigrazione assumesse come premessa la comprensione dell'essere umano come “specie migratoria”<sup>1</sup>, la complessità del fenomeno scaturirebbe dal suo essere strutturale e non transitorio. Una legislazione organica, aperta al riconoscimento della dignità quale dimensione fattiva di un agire istituzionale di lungo termine, ne governerebbe la disciplina, contribuendo a costruire «un pensiero normativo che, procedendo per argomenti, si innesta negli spazi, concreti, della vita sociale e istituzionale»<sup>2</sup>.

\* Il presente contributo è frutto di una più ampia indagine avviata durante un soggiorno di ricerca, a dicembre 2023, presso il CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell'Università di Modena e Reggio Emilia, diretto dal Prof. Thomas Casadei. In particolare, lavorando nell'ambito dell'Osservatorio migranti, istituito presso il Centro, ho potuto approfondire la condizione dei “Minori Stranieri Non Accompagnati” anche mediante il mio ruolo di Responsabile scientifica, per conto del CRID, del Percorso di formazione per tutrici e tutori volontari organizzato, in collaborazione con il Centro, dall'Ufficio Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Emilia-Romagna (II Edizione: 2023-2024) a partire dall'attuazione della legge 7 aprile 2017, n. 47 (la c.d. “legge Zampa”). Oltre al Prof. Casadei, tutor scientifico del mio soggiorno di ricerca presso il CRID, si ringrazia la Dott.ssa Benedetta Rossi, coordinatrice scientifico-organizzativa del CRID e dell'Osservatorio migranti istituito presso il Centro, per il costante dialogo su questi temi; si ringrazia, inoltre, il Dott. Fabio Saliceti per alcuni preziosi suggerimenti.

Si segnala che questo contributo è stato pubblicato in una sua prima versione in «Democrazia e Diritti Sociali», 2024, 2, pp. 101-124: <<https://www.democraziaedirittisociali.it/wp-content/uploads/2024/12/Atzeni.pdf>>.

<sup>1</sup> Traggo questa peculiare espressione, di significativa salienza filosofica e antropologica, da D.S. Massey, J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino, *Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium*, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 1.

<sup>2</sup> Gf. Zanetti, *Prefazione* a Th. Casadei (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Giappichelli, Torino, 2012, p. XI.

La corposità degli interventi in materia – discontinui, discordanti e spesso, a vari livelli, discriminatori – ci suggerisce, invece, un piano discorsivo in ambito migratorio che colloca il proprio punto di partenza nella *emergenza*, che fa derivare la complessità del tema dall’urgenza e che reperisce nella estemporaneità la propria cifra normativa.

La copiosità degli interventi in materia di immigrazione deriva non soltanto dagli atti normativi in senso stretto – in particolare, nella forma dei decreti legge – ma anche da tutto quel complesso di atti di carattere prevalentemente amministrativo – ad esempio le circolari ministeriali, nella maggior parte dei casi diffuse immediatamente dopo i primi – che perseguirebbero un dichiarato intento ricognitivo ma che, al contrario, producono l’effettivo risultato di travalicare i confini della normativa ordinaria, spesso risultando significativamente più invasivi.

Il succedersi frenetico di interventi normativi che spesso si accavallano in modo frammentario e disorganico costituisce l’effetto più diretto di politiche migratorie che guardano al fenomeno in chiave di allarme sociale e di problema di ordine pubblico, nonostante i dati esistenti<sup>3</sup> non giustifichino un simile approccio<sup>4</sup>.

Le conseguenze di un tale atteggiamento sono tuttavia tangibili.

<sup>3</sup> Sono state 157.652 le persone arrivate sulle coste italiane dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2023: il rapporto tra popolazione residente e ospiti dei centri di accoglienza arriva appena allo 0,18%. Si veda Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, Cruscotto statistico giornaliero, dati al 31 dicembre 2023 (<<http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero>>). Si veda, inoltre, la scheda di sintesi del Dossier statistico immigrazione 2023, *Il caso dell’Italia: la gestione emergenziale e securitaria di un fenomeno strutturale*, 4, secondo cui «il numero dei cittadini stranieri residenti in Italia – immigrati o nati nel Paese – si è assestato, nell’ultimo quinquennio, sui 5 milioni (5.050.257 il dato provvisorio del 2022, l’8,6% della popolazione), mentre sono saliti a quasi 6 milioni gli italiani residenti all’estero (erano 4 milioni nel 2010), che nel 2018 avevano conosciuto un picco di espatri (155.900) gradualmente ridottosi nei 4 anni successivi (82.500 nel 2022). È una stabilità, quella delle presenze straniere in Italia, che ridimensiona la retorica dell’invasione e che, allo stesso tempo, è il risultato di dinamiche interne legate ai trasferimenti da e per l’estero (273mila e 133.236 nel 2022), alle nascite (55mila, un settimo – 14,1% – delle totali 392.598), ai decessi (10mila), nonché alle acquisizioni della cittadinanza italiana (133.236), sempre più spesso a seguito di lungo-residenza (42% dei casi nel 2021) e relative a minori (40%)».

<sup>4</sup> Con la delibera 11 aprile 2023 del Consiglio dei Ministri si è sancita la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediter-

In primo luogo, esse si abbattono sulle vite delle persone immigrate e sulla fruibilità dei loro diritti, minando lo stato di diritto e il tessuto democratico dei nostri ordinamenti e incidendo, al contempo, sulla società nel suo insieme. In secondo luogo, contribuiscono ad alimentare quel “populismo penale”<sup>5</sup> che sembra permeare le società occidentali contemporanee: il simbolismo che carica il linguaggio attraverso cui l’emergenza è veicolata<sup>6</sup> incide sulla «costruzione sociale del migrante come deviante»<sup>7</sup>, traducendosi in una richiesta di maggior controllo, tanto nelle forme del respingimento quanto in quelle del trattenimento.

La comunicazione di allerta sulle continue “ondate di arrivi”, sugli “sbarchi incessanti”, su una situazione frettolosamente additata come di “difficile gestione”, costituisce la cassa di risonanza di una supposta condizione di straordinarietà ed eccezionalità.

Il discorso pubblico contribuisce così a giustificare normativamente, prima ancora che giuridicamente, interventi che introducono procedure speciali in deroga all’ordinamento vigente – talvolta snellendo e accelerando le procedure che servono per l’identificazione, per il rimpatrio o, ancora, per ampliare i centri di accoglienza – e che rischiano di trasformarsi in ordinarietà, malgrado essi finiscano per divenire vettori di compressione e violazione dei diritti fondamentali e delle tutele delle persone, comprese quelle più vulnerabili<sup>8</sup>.

raneo». Lo «stato di emergenza» è stato prorogato dal Consiglio dei Ministri per sei mesi con la delibera del 5 ottobre 2023 e per ulteriori sei mesi con la delibera del 9 aprile 2024.

<sup>5</sup> Si vedano almeno J.V. Roberts, L.J. Stalans, D. Indermaur, M. Hough, *Penal Populism and Public Opinion. Lessons from Five Countries*, New York, Oxford University Press, 2003; A.E. Bottoms, *The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing*, in C. Clarkson, R. Morgan (eds.), *The Politics of Sentencing Reform*, Clarendon Press, Oxford, 1995, pp. 17-49. Nel dibattito italiano: L. Ferrajoli, *Il populismo penale nell’età dei populismi politici*, in «Questione giustizia», 2019, 1, pp. 79-85. Mi si permetta di rinviare, inoltre, a C. Atzeni, *Il populismo penale come specie del populismo politico: alcune questioni teoriche*, in «Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica», 2023, 2, pp. 24-33.

<sup>6</sup> A. Dal Lago (a cura di), *Lo straniero e il nemico. Materiali per l’etnografia contemporanea*, Costa & Nolan, Genova, 1998.

<sup>7</sup> E. Santoro, *Diritti umani, lavoro, soggetti migranti: procedure e forme del “neoschiavismo”*, in Th. Casadei (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, cit., p. 231.

<sup>8</sup> Con riferimento al solo dibattito italiano, oltre a numerosissimi articoli, saggi, numeri monografici di riviste, si vedano in particolare i seguenti volumi: O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma,

È a tale ultima categoria – in anni recenti al centro di significative ricognizioni teorico-giuridiche – che devono senz’altro ascrivere i “Minori Stranieri Non Accompagnati”<sup>9</sup>, su cui questo contributo intende soprattutto soffermarsi.

Il d.l. 5 ottobre 2023, n. 133 – che reca «disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno» e che è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, n. 176 – si inserisce pienamente all’interno della dimensione anzi descritta e rappresenta il più recente intervento in materia migratoria.

Si tratta di uno strumento che ha apportato significative novità legislative relativamente ai Minori Stranieri Non Accompagnati, ovvero quei soggetti di età inferiore ai diciotto anni che non hanno cittadinanza italiana o dell’Unione europea e che si trovano nel territorio italiano senza l’assistenza e la rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili<sup>10</sup>.

Al 31 agosto 2024, i Minori Stranieri Non Accompagnati presenti sul territorio italiano sono 20.039. Nella maggior parte dei casi, si tratta di minori di genere maschile e prossimi a compiere diciotto anni, giunti nel paese di destinazione tra i sedici e i diciassette anni<sup>11</sup>.

2018; Gf. Zanetti, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Carocci, Roma, 2019 (tradotto in spagnolo nel 2020); L. Corso, G. Talamo (a cura di), *Vulnerabilità di fronte alle istituzioni e vulnerabilità delle istituzioni*, Giappichelli, Torino, 2019; A. Furia, S. Zullo (a cura di), *La vulnerabilità come metodo. Percorsi di ricerca tra pensiero politico, diritto ed etica*, Carocci, Roma, 2020; I. Fanlo Cortés, D. Ferrari (a cura di), *I soggetti vulnerabili nei processi migratori: la protezione internazionale tra teoria e prassi*, Giappichelli, Torino, 2020; G. Blando, G. Conza (a cura di), *La vulnerabilità alla prova dell’argomentazione giuridica*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020; N. Riva (a cura di), *L’antipaternalismo liberale e la sfida della vulnerabilità*, Carocci, Roma, 2020; B. Pastore, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, Torino, 2021; M.G. Bernardini, *La capacità vulnerabile*, Jovene, Napoli, 2021.

<sup>9</sup> Sulla vulnerabilità dei Minori Stranieri Non Accompagnati si vedano l’art. 1, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (c.d. “legge Zampa”) e l’art. 17 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (c.d. “decreto Accoglienza”).

<sup>10</sup> La definizione è contenuta nell’art. 2 della legge Zampa.

<sup>11</sup> Dati mensili sui Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 31 agosto 2024. (<<https://analytics.lavoro.gov.it/t/PublicSIM/views/PresenzadeiMinoristranierinonaccompagnatiinItalia/PresenzadeiMinoristranierinonaccompagnatiinItalia:%3Aembed=y&%3Aid=5&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>>).

Tali dati fanno emergere il progressivo abbassamento di età di coloro che affrontano percorsi migratori per giungere in Italia e sollecitano una riflessione in ordine al momento estremamente complicato che essi vivono anche dal punto di vista sociale e amministrativo, in quanto prossimi a diventare maggiorenni e il più delle volte chiamati ad affrontare la fase amministrativa della conversione dei loro permessi di soggiorno.

Il d.l. 133/2023 ha inteso affrontare alcune delle questioni più spinose correlate allo status di minore straniero non accompagnato, ovvero quelle relative alla loro accoglienza<sup>12</sup>; quelle connesse all'identificazione, in termini di accertamento dell'età<sup>13</sup>; quelle proprie alla conversione del permesso di soggiorno ottenuto da minorenni in permesso di soggiorno per lavoro<sup>14</sup>.

Pur senza pretesa di esaustività, nei paragrafi che seguiranno si tenterà di delineare le caratteristiche principali delle novità introdotte, nonché taluni profili critici che rischiano di vanificare l'effettività della tutela precedentemente accordata dal nostro ordinamento ai Minori Stranieri Non Accompagnati, in ossequio alla disciplina internazionale e sovranazionale, a partire dalla loro condizione di vulnerabilità<sup>15</sup>.

Si è ben consapevoli dell'impatto che il nuovo Patto su migrazione e asilo, approvato a livello europeo il 14 maggio 2024 e in vigore a partire dal 2026, è destinato ad avere sulla disciplina in materia, soprattutto anche in relazione ai Minori Stranieri Non Accompagnati. Tuttavia, scopo del presente contributo è di offrire una riflessione critica sulle più recenti modifiche introdotte dal legislatore italiano, indipendenti da norme sovranazionali e ispirate da politiche migratorie nazionali, securitarie ed emergenziali, a scapito dei diritti di soggetti particolarmente vulnerabili, quali sono i Minori Stranieri Non Accompagnati.

<sup>12</sup> L'art. 5, comma 1, lett. a), d.l. n. 133/2023 modifica l'art. 19 d.lgs. n. 142/2015.

<sup>13</sup> L'art. 5, comma 1, lett. b), d.l. n. 133/2023 modifica l'art. 19-*bis* d.lgs. n. 142/2015.

<sup>14</sup> Come si vedrà, l'art. 6 (*Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati*) del d.l. n. 133/2023, convertito con modificazioni in legge 176/2023, inserisce nell'art. 32 d.lgs. 286/98 il comma 1-*bis*.

<sup>15</sup> Per un'ampia bibliografia tematica, si rimanda alla sezione dedicata all'interno della pagina dell'Osservatorio migranti sul sito del CRID (<<https://www.crid.unimore.it/site/home/osservatorio-migranti/ricerche-e-materiali/minori-stranieri-non-accompagnati.html>>).

### III.2. L'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati nelle strutture per gli adulti

Per quanto riguarda il sistema di accoglienza dedicato ai Minori Stranieri Non Accompagnati, bisogna sottolineare, preliminarmente, che il riferimento normativo principale è rappresentato dall'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142<sup>16</sup>, così come riformato dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (la c.d. “legge Zampa”), cui è seguita, da parte del Ministero dell'Interno, l'adozione del decreto 1° settembre 2016<sup>17</sup>. Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia: dapprima con il d.l. 04 ottobre 2018, n. 113 (c.d. “decreto Salvini”)<sup>18</sup> e, in ultimo, con il d.l. 133/2023, oggetto di approfondimento in questa sede.

Il risultato di questa serie di atti normativi è dato dalla previsione di un sistema caratterizzato da un doppio livello di accoglienza<sup>19</sup>, sintetizzabile nella architettura che segue.

La fase di prima accoglienza dovrebbe essere temporanea, finalizzata al periodo strettamente necessario ad assistere e a identificare il minore straniero rintracciato sul territorio, così da poterne valutare tanto le caratteristiche proprie del suo status quanto le più ampie esigenze connesse alla condizione migratoria. La prima accoglienza dovrebbe svolgersi

<sup>16</sup> Il decreto dà attuazione alla Direttiva 2013/33/UE recante «norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale» nonché alla Direttiva 2013/32/UE, che reca «procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale».

<sup>17</sup> Che istituisce i «centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati» e che ha previsto i requisiti, i servizi, le modalità di accesso riguardanti i Centri governativi di prima accoglienza dedicati alle esigenze di soccorso e di protezione immediata, nonché all'ospitalità dei Minori Stranieri Non Accompagnati.

<sup>18</sup> Che reca «disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» e che è stato convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

<sup>19</sup> Per un approfondimento del sistema di accoglienza dedicato ai Minori Stranieri Non Accompagnati si rinvia a *Il sistema di accoglienza dei MSNA*, in Rapporto di approfondimento semestrale *I minori stranieri non accompagnati in Italia* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cit., pp. 28-31. Si invita, inoltre, a consultare il *Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati* (<[https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-08/24\\_vademecum\\_per\\_la\\_presa\\_in\\_carico\\_dei\\_minori\\_stranieri\\_non\\_accompagnati.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-08/24_vademecum_per_la_presa_in_carico_dei_minori_stranieri_non_accompagnati.pdf)>).

all'interno di strutture quali i Centri governativi di prima accoglienza per minori; le strutture ricettive temporanee aperte dalle Prefetture, fra cui ad esempio i Centri di accoglienza straordinaria per minori; le strutture di prima accoglienza accreditate/autorizzate dai Comuni o dalle Regioni; le strutture a carattere emergenziale e provvisorio.

La seconda fase di accoglienza dovrebbe rappresentare, invece, quella più duratura, stabile, durante la quale il minore straniero è supportato nello sviluppo della propria progettualità di integrazione all'interno della rete dei progetti di Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI) e di tutte le strutture di secondo livello accreditate/autorizzate a livello regionale o comunale.

Purtroppo, le soluzioni di accoglienza dedicate ai Minori Stranieri Non Accompagnati sono estremamente frammentate e a questo aspetto fa spesso da contraltare la disorganicità dei dispositivi creati *ad hoc*, con un conseguente impatto negativo<sup>20</sup> sui diritti e sui principi generali che dovrebbero valere proprio nell'ambito dell'accoglienza da dedicare a questa categoria di soggetti così vulnerabili<sup>21</sup>.

L'accoglienza, infatti, dovrebbe essere orientata al principio cardine dell'effettiva attuazione del superiore interesse del minore e imperniata su ulteriori tutele che ne sostanziano il contenuto.

Così, ad esempio, il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) o presso i Centri governativi di accoglienza<sup>22</sup>. Inoltre, nella scelta del posto in cui collocare il minore, è importante considerare le sue esigenze e caratteristiche, il che impone una valutazione approfondita circa l'individuazione della struttura più adeguata a soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali autorizzate o accreditate per minori<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Si veda quanto contenuto in *Il superiore interesse del minore*, un approfondimento proposto dall'Area Minori di Caritas Roma pubblicato il 17 dicembre 2023 (<<https://www.caritasroma.it/2023/12/minori-stranieri-non-accompagnati-seminario-11-1-dicembre/>>).

<sup>21</sup> Su questo aspetto cruciale, si veda G. Petti, *La gabbia d'acciaio dei giovani migranti. I diritti dei minori stranieri non accompagnati*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2022, 1, pp. 71-97.

<sup>22</sup> Art. 19, comma 4, d.lgs. 142/2015: «Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9».

<sup>23</sup> Art. 19, comma 2-*bis*, d.lgs. 142/2015.

Ancora, nel caso in cui siano individuati dei familiari idonei a prendersi cura del minore, il collocamento e l'accoglienza presso tali familiari deve rappresentare la soluzione privilegiata<sup>24</sup>.

Infine, è previsto il diritto del minore ad essere adeguatamente ascoltato, informato, a partecipare, per mezzo di un suo rappresentante legale, ai procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e per i quali gli è assicurata la presenza di un mediatore culturale<sup>25</sup>.

Tuttavia, la novella recentemente introdotta «rischia di vanificare norme e protocolli fino ad ora menzionati, che risultano depotenziati a causa della possibile estensione applicativa della nuova procedura derogatoria, caratterizzata dall'obiettivo di raggiungere risultati rapidi, senza le garanzie previste dalla procedura ordinaria»<sup>26</sup>. Infatti, con l'art. 5 del d.l. 133/2023 viene riformato il comma 3-*bis* del suddetto art. 19 del d.lgs. 142/2015<sup>27</sup>. Si prevede, in particolare, che «in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati», laddove non ci sia la disponibilità di posti nei Centri governativi di prima accoglienza per minori e nei progetti SAI per minori – nonché «in caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee» – i Minori Stranieri Non Accompagnati che abbiano meno di sedici anni possano essere collocati dalla Prefettura, per un periodo di massimo novanta giorni (prorogabile di ulteriore sessanta giorni), in una sezione loro dedicata dei Centri governativi di prima accoglienza per adulti e dei CAS degli adulti.

Senza entrare nel merito del fatto che la norma non chiarisce in che modo le sezioni dedicate ai minori nei centri per gli adulti debbano essere caratterizzate, né dal punto di vista strutturale né in termini di servizi garantiti, si vuole qui porre l'attenzione su come sia stata fondata giuridicamente l'eccezione – attraverso un provvedimento amministrativo, emesso appunto dalla Prefettura competente e che non necessita di alcuna ratifica da parte dell'Autorità giudiziaria – al principio secondo il quale i minori non debbano vivere in situazione di promiscuità con gli

<sup>24</sup> Art. 19, comma 7-*quarter*, d.lgs. 142/2015.

<sup>25</sup> Art. 18, comma 2-*ter*, d.lgs. 142/2015.

<sup>26</sup> O. Fiore, *Minori stranieri non accompagnati: dalla tutela alla diffidenza. Il cambiamento di prospettiva nelle riforme contenute nel d.l. 133/2023*, in «Diritto, immigrazione, cittadinanza», 2024, 1, p. 2.

<sup>27</sup> Che attua la Direttiva 2013/33/UE, recante «norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale», nonché la Direttiva 2013/32/UE, recante «procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale».

adulti, bensì in contesti adeguati alla loro condizione di minori, cosicché possano fruire di una serie di servizi – supporto educativo, assistenza psicologica, legale, insegnamento della lingua italiana – correlati alle necessità che impone la loro dimensione di vita, ben diversa da quella di una persona maggiorenne. Quanto introdotto dall’art. 5 non tiene conto della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza<sup>28</sup> che, nel suo art. 20, prevede che ogni minore privo del suo ambiente familiare debba essere aiutato dallo Stato e collocato in un adeguato istituto per l’infanzia. E neppure tiene in considerazione quanto previsto dalla Direttiva 2013/33/UE<sup>29</sup>, secondo la quale solo se nel loro superiore interesse, i minori non accompagnati di sedici anni possono essere alloggiati nei centri di accoglienza per adulti<sup>30</sup>. Interesse superiore che va valutato in base ad alcuni fattori elencati espressamente dall’art. 23 della medesima Direttiva: la possibilità di ricongiungimento familiare; il benessere e lo sviluppo sociale del minore; la sua sicurezza e incolumità riferita al rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani; l’opinione del minore secondo la propria età e maturità.

<sup>28</sup> La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata a New York il 20 novembre 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite al suo art. 20 prevede, come è noto, che «1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale. 3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica». Per un’indagine che non perde la sua lungimiranza si veda A. Baratta, *Infanzia e democrazia. Per una interpretazione dinamica della Convenzione internazionale sui diritti del bambino*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1999, 2, pp. 495-525. Cfr. anche Th. Casadei, L. Re (a cura di), *La Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989): riflessioni e prospettive*, in «Jura Gentium», 2015 (<<https://www.juragentium.org/forum/infanzia/index.html>>).

<sup>29</sup> La Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante «norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)» è stata attuata con il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>30</sup> Nella Direttiva 2013/33/UE l’art. 24, al suo comma 2, prevede che «gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l’articolo 23, paragrafo 2».

Risulta dunque evidente che la mera mancanza di posti nelle strutture per minori costituisca una circostanza che non soltanto non è contemplata nella suddetta Direttiva ma che non è neppure astrattamente ascrivibile ad una delle circostanze da essa indicate.

Quanto sin qui descritto ha sollevato notevoli perplessità, soprattutto in ragione del fatto che si tratta di una normativa che giuridicizza una prassi già in atto in Italia e che aveva già procurato al nostro Paese una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>31</sup>.

Si assiste – in base ad una lettura interpretativa orientata a partire dalla condizione di vulnerabilità delle persone di minore età<sup>32</sup> – ad una sorta di pretesa sovranista<sup>33</sup> di superamento dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento: la gestione amministrativa del fenomeno migratorio e dell'accoglienza dei minori stranieri finisce per legittimare la promiscuità dei minori con gli adulti, limitando l'effettiva fruibilità di diritti soggettivi pienamente riconosciuti ai minori dalla normativa internazionale.

<sup>31</sup> Nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2022 (ricorso n. 5797/17 - Causa Darboe e Camara c. Italia), che riguardava il caso della procedura di accertamento dell'età e il collocamento di due Minori Stranieri Non Accompagnati in un centro di accoglienza per adulti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sanzionato lo Stato italiano per violazione degli articoli 3, 8 e 13 della Convenzione. Nella decisione del 23 novembre 2023, la stessa Corte Europea dei Diritti Umani (Ricorso n. 47287/17 - caso A.T. ed altri c. Italia), ha condannato l'Italia per avere detenuto illegalmente nell'hotspot di Taranto i Minori Stranieri Non Accompagnati, pertanto per aver utilizzato trattamenti inumani e degradanti durante la loro accoglienza (violazione dell'art. 3 della Convenzione), per averli privati arbitrariamente della loro libertà (art. 5, parr. 1, 2 e 4 della Convenzione), per non avere fornito alcuna informazione né aver nominato un tutore e quindi per aver reso impossibile contrastare in giudizio tale condizione (violazione dell'art. 13 della Convenzione, in relazione all'art. 3). Con riferimento allo spazio giuridico europeo si veda F. Ippolito, *Minori stranieri non accompagnati e diritto UE: la vulnerabilità quale architrave di un sistema progressivo di tutele speciali*, in A. Annoni (a cura di), *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, Jovene, 2019, Napoli, pp. 27-51.

<sup>32</sup> Th. Casadei, *La vulnerabilità delle persone di minore età: profili giusfilosofici*, in M.G. Bernardini, V. Lorubbio (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erickson, Trento, 2023, pp. 45-68.

<sup>33</sup> G. Preterossi, *Sovranità, non sovranismo. Introduzione a D. Grimm, Sovranità. Origine e futuro di un concetto chiave*, Roma-Bari, Laterza, 2023, pp. V-XV; G. Martinico, *Sovranismo giuridico e Unione Europea: una introduzione*, in G. Martinico, L. Pierdominici (a cura di), *Miserie del sovranismo giuridico. Il valore aggiunto del costituzionalismo europeo*, Castelvecchi, Roma, 2023, pp. 5-26.

La novità introdotta rischia, poi, di violare il principio di non discriminazione e quello di parità di trattamento, creando differenziazioni non soltanto tra i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea e i Minori Stranieri Non Accompagnati, i quali godono della titolarità dei diritti in materia di protezione a parità di trattamento con i primi<sup>34</sup>, ma anche tra gli stessi Minori Stranieri Non Accompagnati, tra i quali ci sarà chi potrà essere collocato nelle strutture per minori, godendo di tutto l’apparato di tutele predisposte dai servizi *ad hoc* e chi invece, in modo del tutto discrezionale, *non potrà usufruirne*.

Al riguardo, sono puntualmente arrivate le sollecitazioni da parte di un presidio democratico come l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), seguite dalla decisione del 15 marzo 2024 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che ha espresso preoccupazione per la riforma in oggetto in merito alla procedura di accertamento dell’età, di cui si parlerà nel prosieguo.

Il Consiglio d’Europa ha invitato le autorità italiane ad adottare le misure necessarie all’attuazione della sentenza della Corte Europea dei Diritti umani *Darboe e Camara c. Italia*, tenuto conto che il sistema di accoglienza italiano dedicato ai Minori Stranieri Non Accompagnati si dimostra «largamente insufficiente»<sup>35</sup>.

### III.3. L’accertamento dell’età dei Minori Stranieri Non Accompagnati

L’identificazione di un soggetto come minore è un aspetto cruciale del percorso migratorio<sup>36</sup>. Si tratta infatti del momento in cui la persona migrante esprime la propria identità nel territorio di destinazione per estrinsecarsi nell’ambiente sociale cui essa è giunta<sup>37</sup>.

<sup>34</sup> Art. 1, legge 47/2017.

<sup>35</sup> Si veda quanto contenuto nel dossier ASGI, *Minori stranieri non accompagnati: Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa richiama l’Italia ad attuare le sentenze della Corte Europea dei Diritti umani*, 18 marzo 2024.

<sup>36</sup> Su questo aspetto decisivo si veda, ad esempio, L. Re, *Bambinile*, in L. Barbari, F. De Vanna (a cura di), *Il “diritto al viaggio”. Abbecedario delle migrazioni*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 9-16.

<sup>37</sup> G. Pino, *L’identità personale*, in AA.VV., *Gli interessi protetti nella responsabilità civile*, vol. II, Torino, Utet giuridica, 2005, p. 368. Sull’identità come «patrimonio

Alla formalizzazione della minore età fa seguito il riconoscimento di una serie di diritti e garanzie che rendono la posizione del minore del tutto peculiare: questi è inespellibile dal territorio italiano; ha diritto a un permesso di soggiorno per minore età; alla nomina di un tutore legale<sup>38</sup>; all'accoglienza e all'assistenza adeguata all'interno di strutture per minori. Tutte circostanze che non rilevano nel caso in cui una persona sia identificata come maggiorenne.

irretrattabile della persona umana» si vedano almeno Cass. n. 3769/1985 e Corte cost. n. 13/1994.

<sup>38</sup> La legge prevede che per ogni minore che si trovi da solo sul territorio italiano, cioè senza un adulto che eserciti la funzione di responsabilità genitoriale, debba essere nominato un tutore (art. 343 cod. civ.) che ne ha rappresentanza legale, ha cura della sua persona e ne amministra i beni (art. 357 cod. civ.). Con l'entrata in vigore del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 – che reca «disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale» – la competenza per la nomina del tutore è stata trasferita dal Giudice Tutelare presso il Tribunale ordinario al Tribunale per i Minorenni (art. 2, comma 1, d.lgs. 220/2017). La “legge Zampa”, che messo a sistema la disciplina italiana a tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati, ha introdotto la figura del *tutore volontario* prevedendo, all'art. 11, l'istituzione di un elenco di tutori volontari presso ogni Tribunale per i Minorenni. In tale elenco, possono essere iscritti privati cittadini/e, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza o dall'Autorità Garante Nazionale, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre minori. Al riguardo, per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari è stata prevista la stipula di appositi protocolli d'intesa tra i Garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei Tribunali per i Minorenni. Per favorire l'attuazione della legge Zampa, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha pubblicato le *Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari* (<<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf>>). Quella del tutore volontario è una figura di estrema rilevanza e garanzia per la vita del minore straniero non accompagnato: il tutore interviene in riferimento a tutte le decisioni di particolare importanza e ne esercita la rappresentanza legale, rappresentando gli interessi del minore e del suo accompagnamento in tutti i procedimenti giurisdizionali che lo coinvolgono; collabora con la struttura di accoglienza e con i servizi sociali cui il minore risulta affidato; vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore e promuove il suo benessere psicofisico; segue i percorsi educativi e formativi verificando che si tenga in considerazione le sue inclinazioni e capacità. Per un approfondimento sul tema, si veda A. Di Pascale, C. Cuttitta, *La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative dell'Unione europea e della nuova normativa italiana*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2019, 1, pp. 1-28.

Si comprende, dunque, agevolmente, quanto denso di significato appaia tale momento e quanto sia essenziale che la procedura di identificazione si svolga nella maniera più corretta possibile. Sulla base di quanto disposto dall'art. 19-*bis*, comma 3 del d.lgs. 142/2015, l'identità di un minore straniero non accompagnato<sup>39</sup> è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza – coadiuvata dal mediatore culturale e alla presenza del tutore legale<sup>40</sup> – soltanto dopo che al minore sia stata data immediata assistenza umanitaria.

Nel caso di dubbi in merito all'età dichiarata dal minore, «questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari»<sup>41</sup>, le quali, tuttavia, non possono essere coinvolte in caso di richiesta di protezione internazionale presentata dal minore interessato, o nel caso in cui possano derivargli pericoli di persecuzione o, ancora, se il minore dichiara non volersene avvalere. Se permangono dubbi sull'età, ad esempio per via dell'assenza di documenti, può essere disposto l'accertamento socio-sanitario dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori<sup>42</sup> e il medesimo accertamento socio-sanitario deve essere svolto attraverso un colloquio sociale con il minore straniero – consapevolmente informato della valutazione – e alla presenza di un mediatore, all'interno di un ambiente idoneo, da parte di un'équipe multidisciplinare e multiprofessionale composta da professionisti formati in materia, nonché «utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona», sulla base di quanto pre-

<sup>39</sup> Si veda al riguardo ASGI, *Linee Guida sulla Tutela dei minori arrivati in Italia da soli*, 2020.

<sup>40</sup> In assenza di nomina del tutore, esercita i poteri tutelari in via provvisoria il rappresentante legale della struttura di accoglienza ove il minore è collocato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui «i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del Codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito».

<sup>41</sup> Art. 19-*bis*, comma 3, d.lgs. 142/2015.

<sup>42</sup> L'art. 19-*bis*, comma 4, d.lgs. 142/2015 dispone che «qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa».

visto dai comma 6 e 6-*bis* dell’art. 19-*bis*, d.lgs. 142/2015<sup>43</sup> che rimandano al Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei Minori Stranieri Non Accompagnati<sup>44</sup>.

L’esito dell’accertamento socio-sanitario deve tenere conto del margine di errore e deve essere comunicato all’interessato, al tutore e all’Autorità giudiziaria che ha disposto l’accertamento. Sarà il Tribunale per i minorenni a emettere il provvedimento di attribuzione dell’età; il provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’appello che a sua volta decide entro i dieci giorni successivi.

Su questa procedura così articolata prevista dai commi 7, 8 e 9 dell’art. 19-*bis*, d.lgs. 142/2015 e caratterizzata da elementi estremamente garantisti nell’interesse del minore<sup>45</sup>, è intervenuta la procedura ora prevista dal comma 6-*ter* dell’art. 19-*bis* d.lgs. 142/2015 e introdotta dall’art. 5, comma 1, lett. *b*), d.l. 133/2023, che deroga a quanto sinora

<sup>43</sup> L’art. 19-*bis* d.lgs. 142/2015 al suo comma 6 prevede che «l’accertamento socio-sanitario dell’età [...] debba essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona». L’art. 19-*bis* d.lgs. 142/2015 al suo comma 6-*bis* prevede che «l’accertamento socio-sanitario sia effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

<sup>44</sup> L’introduzione nell’art. 19-*bis*, comma 6-*bis* d.lgs. 142/2015 circa il riferimento al Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei Minori Stranieri Non Accompagnati è opera del d.l. 133/2023 e rappresenta un aspetto positivo di novità, giacché la novella offre uno strumento univoco di intervento su tutto il territorio nazionale. Tale strumento è, peraltro, applicabile a tutti i Minori Stranieri Non Accompagnati, indipendentemente dal loro essere o meno vittime di tratta di esseri umani, antecedentemente tutelate dal DPCM 10 novembre 2016, n. 234 (Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24).

<sup>45</sup> Fino alla decisione della Corte d’Appello, il minore è considerato come tale ed è trattato da minorenne, avendo diritto alla protezione e all’accoglienza in una struttura per minori, essendo inespellibile e potendo ottenere un permesso di soggiorno per minore età, presentare una domanda di asilo da minorenne, beneficiare di tutti i servizi predisposti per la tutela ai minori.

riportato, prevedendo una procedura speciale in materia di accertamento dell'età ed erodendo, più in generale, il sistema di tutela dei minori.

All'autorità di pubblica sicurezza viene ora data la possibilità di scegliere, nei casi indicati dalla novella – ovvero, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati di immigrati sul territorio nazionale, e nel caso in cui si ritenga necessario rintracciare sul territorio nazionale una persona immigrata che non riesca a dare dimostrazione di come sia entrata nel territorio italiano – di seguire una procedura speciale di accertamento dell'età.

Tale procedura speciale consiste nel fatto che l'autorità di pubblica sicurezza – e non la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni – possa disporre nell'immediatezza lo svolgimento di rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari (ad esempio, di tipo radiografico) volti all'accertamento dell'età. Inoltre, è previsto che sia la medesima autorità di pubblica sicurezza a darne comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e che quest'ultima debba autorizzare l'esecuzione dei rilievi e degli accertamenti in forma scritta o, in casi di urgenza, in forma orale – da confermarsi successivamente in forma scritta. Il verbale delle attività compiute dall'autorità di pubblica sicurezza, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, viene comunicato e tradotto – solo ove possibile, in una lingua compresa dal minore, non essendo espressamente disposto un obbligo di traduzione dell'atto nell'interesse del minore straniero – e a chi esercita i poteri tutelari, qualora costui o costei sia stato/a nominato/a. Entro le quarantotto ore successive il verbale dovrà essere trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e potrà essere impugnato entro i cinque giorni successivi: a differenza di quanto previsto nella procedura ordinaria di accertamento socio-sanitario introdotta dalla legge Zampa, l'eventuale impugnazione non dà luogo alla sospensione automatica dei suoi effetti<sup>46</sup>.

Tale procedura speciale sembra implicare, allora, un accertamento di tipo esclusivamente sanitario e si presta a questioni rilevanti che impattano sulla piena fruibilità di diritti fondamentali per quel che concerne la vita dei Minori Stranieri Non Accompagnati come soggetti vulnerabili.

Innanzitutto, vi è il rischio che tale dispositivo straordinario possa essere applicato in modo generalizzato su tutto il territorio nazionale

<sup>46</sup> Dal verbale scaturiscono effetti significativi sulla vita del minore che rischia di essere considerato subito da maggiorenne, con conseguente rischio di trattenimento ed espulsione.

e a tutte le persone che si dichiarino minorenni, con l'eventualità di una completa discrezionalità in capo all'autorità di pubblica sicurezza circa la scelta del suo utilizzo o meno. A tale rischio è connesso quello di disparità di trattamento – su cui abbiamo già avuto modo di soffermarci in ordine al problema dell'accoglienza – cui andrebbero incontro i minori stranieri identificati in territori differenti, da parte di diverse autorità di pubblica sicurezza e che potrebbero essere identificati attraverso diverse procedure di accertamento dell'età, pur trovandosi nelle medesime condizioni<sup>47</sup>.

Come è evidente, all'interno di questa procedura speciale di accertamento diventa centrale il ruolo svolto dal potere amministrativo e solo residuale e minimo dal potere giudiziario che, per aspetti che attengono a diritti soggettivi, specie in ragione della forza con cui essi irrompono in simili ambiti, dovrebbe, piuttosto, rivestire il ruolo principale. Come accennato, infatti, l'iniziativa della procedura è in capo all'autorità di pubblica sicurezza, mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni interviene successivamente e soltanto per autorizzare l'eventuale esecuzione della procedura scelta. Il Tribunale per i minorenni, invece, interviene esclusivamente in caso di impugnazione del verbale, possibilità le cui maglie si sono significativamente ristrette, anche in ragione delle tempistiche previste: la persona straniera, si ricorda, dovrebbe trovare la disponibilità di un legale per impugnare il provvedimento che lo riguarda entro soli cinque giorni dalla notifica del verbale di accertamento<sup>48</sup>.

Desta poi ulteriore preoccupazione non soltanto la mancata previsione circa la presenza del mediatore, ma anche il fatto che non sia contemplato alcun approccio multidisciplinare nella valutazione dell'età del minore straniero. Tale valutazione trova dunque luogo in una dimensione esclusivamente sanitaria, fatta di esami diagnostici e rilievi antropometrici che, secondo la procedura ordinaria, dovrebbero essere invece residuali e comunque effettuati all'interno di un accertamento anche di tipo

<sup>47</sup> Potrebbero essere violati i principi di uguaglianza e di non discriminazione di cui agli artt. 3 e 117, comma 1 della Costituzione, quest'ultimo per la violazione degli obblighi internazionali derivanti dall'art. 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.

<sup>48</sup> Tale disposto rischia di frustrare l'effettiva possibilità di esercizio dei rimedi giurisdizionali previsti, con conseguente violazione del diritto di difesa riconosciuto negli artt. 24 e 113 della Costituzione.

sociale. I Minori Stranieri Non Accompagnati, al pari di tutte le persone immigrate, si autorappresentano e in base a tale autorappresentazione sono identificati come tali<sup>49</sup>. Si tratta di una circostanza la cui peculiarità non attiene soltanto a una situazione fattuale di tipo esteriore, caratterizzata da effetti giuridici connessi allo status che verrà ad essi attribuito; ciò implica l'ulteriore emergere della sfera intima ed esistenziale che il minore intrattiene con i propri riferimenti culturali, familiari ed etnici connessi al mondo di provenienza.

Una persona migrante porta con sé un vissuto, un bagaglio di esperienze e di responsabilità che solo se valutato attentamente, con un esercizio transculturale, di tipo psico-sociale e antropologico, può far comprendere quale sia l'esame diagnostico e sanitario più appropriato da eseguire in base alla specificità della persona minore la cui età è da valutare. Come è stato acutamente osservato, «con la procedura di accertamento sanitario dell'età si intende acclarare l'età cronologica dell'interessato (il tempo intercorso dalla nascita al momento dell'esame), attraverso la rilevazione dell'età biologica (il grado di maturazione raggiunto al momento dell'esame): il problema sta nel fatto che la seconda misura, a differenza della prima, varia da individuo a individuo, perché ciascuno matura con il proprio ritmo, con il risultato che persone con la medesima età cronologica possono essere fisicamente molto diverse. Di conseguenza, l'età cronologica di un soggetto individuata sulla base di rilevazioni fisiche non potrà mai essere determinata con precisione, ma solo in termini probabilistici»<sup>50</sup>.

<sup>49</sup> A seguito di tale autorappresentazione, le autorità italiane attribuiscono l'età al minore straniero e, al riguardo, nel decidere se trattare il soggetto come minorenni o come maggiorenne, dovrebbero sempre tenere in considerazione anche la legislazione del paese di appartenenza del minore stesso, soprattutto se quest'ultima gli è più favorevole. L'art. 12 della Convenzione adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori prevede che «ai fini della presente Convenzione, per “minore” si intende qualsiasi persona che ha tale qualità sia secondo la legislazione interna dello Stato di cui è cittadino, sia secondo la legislazione interna dello Stato di sua abituale residenza».

<sup>50</sup> O. Fiore, *Minori stranieri non accompagnati: dalla tutela alla diffidenza. Il cambiamento di prospettiva nelle riforme contenute nel d.l. 133/2023*, cit., p. 5. Si veda anche L. Benso, S. Milani, *Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica*, in «Materiali sulla giustizia minorile», 2014, pp. 1-6.

Non ci si può, infine, esimere dal prendere in considerazione la condizione di minori che «spesso hanno dovuto affrontare un viaggio particolarmente difficile, connotato da violenze, deprivazioni e sfruttamento»<sup>51</sup> e che «il cervello dei bambini e dei ragazzi sta ancora attraversando la fase evolutiva, di maturazione. Il subire traumi o maltrattamenti può lasciare un’impronta indelebile anche a livello cerebrale e può compromettere lo sviluppo della personalità in via di maturazione»<sup>52</sup>.

Si tratta di circostanze che palesano ulteriori profili di vulnerabilità che sottendono al sistema di tutele previsto e che in nessun caso possono essere sacrificati in nome di ragioni quantitative.

Non appare, dunque, ammissibile che la considerazione di tali condizioni, così sostanziali da un punto di vista qualitativo, possa soccombere davanti al profilo quantitativo relativo alla *consistenza degli arrivi*, godendo di un peso inferiore rispetto ad una supposta valutazione di urgenza e minando il sistema di protezione in forza di quest’ultima.

#### III.4. La conversione del permesso di soggiorno

Per il solo fatto di essere minore straniero non accompagnato<sup>53</sup>, nei confronti del quale sono in genere vietati l’espulsione e il respingimento, al minore spetta un permesso di soggiorno che è valido fino alla maggiore età<sup>54</sup>. Sulla materia dei permessi di soggiorno per i Minori Stranieri Non

<sup>51</sup> Oltre al contributo già menzionato di L. Re, *Bambinile*, cit., si veda: O. Pirro, *I MSNA: la prospettiva psicologica, Il ruolo della neuropsichiatria infantile e il riconoscimento del disturbo post traumatico da stress*, in J. Long (a cura di), *Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Materiali per l’informazione e la formazione*, Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 32.

<sup>52</sup> *Ibidem*.

<sup>53</sup> Anche ove questi si trovi ad essere privo di passaporto o di altro documento equipollente e anche ove non si stato nominato un tutore legale.

<sup>54</sup> L’art. 19, comma 1-*bis*, del d.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) dispone che «in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»; l’art. 10 della legge Zampa al suo comma 1, lett. a), prevede che «quando la legge disponga il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l’eser-

Accompagnati e sulla loro conversione al raggiungimento della maggiore età è intervenuto il d.P.R. 4 ottobre 2022, n. 191<sup>55</sup>, che, in attuazione della legge Zampa, ha previsto che al minore straniero non accompagnato debba essere rilasciato un permesso di soggiorno per minore età o, in presenza di un decreto del Tribunale per i minorenni di affidamento ai servizi sociali, un permesso di soggiorno per integrazione<sup>56</sup>. È previsto, inoltre, che con tali tipologie di permessi di soggiorno, possa essere consentito al minore, nel rispetto delle previsioni in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all’accesso al lavoro.

Quanto osservato denota una sorta di automatismo rispetto alla possibilità di ottenere un titolo di soggiorno<sup>57</sup> per un minore straniero non accompagnato presente sul territorio italiano e, pertanto, ciò implica una tutela molto significativa in capo al soggetto vulnerabile che si trovi a dover avviare un percorso socio-educativo volto al suo inserimento e alla sua integrazione in un contesto territorialmente dato<sup>58</sup>.

cente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell’articolo 346 del Codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età».

<sup>55</sup> Il d.P.R. 4 ottobre 2022, n. 191, introducendo il comma 1-*bis* nell’art.14 del d.P.R. 394/1999, ha previsto una significativa e positiva novità in merito alla possibilità di conversione dei permessi di soggiorno per richiesta asilo rilasciati ai Minori Stranieri Non Accompagnati, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della loro maggiore età.

<sup>56</sup> Il permesso di soggiorno per integrazione viene rilasciato per la durata fissata dall’autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età, nei casi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge Zampa, ovvero nei casi dell’istituto del c.d. prosieguo amministrativo che può essere disposto dal Tribunale per i minorenni nell’interesse dei minori che, pur divenuti maggiorenni, possono avere necessità di un prolungamento – oltre la maggiore età e fino al compimento dei 21 anni – del supporto sociale nei loro confronti. In questa sede, per ragioni di economia nella trattazione, non si approfondirà l’ambito dell’applicazione di tale istituto che ad ogni modo riveste notevole importanza, quale strumento di tutela per la vita dei Minori Stranieri Non Accompagnati. Si precisa soltanto, che, nel caso sia stato disposto il c.d. “prosieguo amministrativo”, non è necessario chiedere il parere *ex art.* 32 d.lgs. 286/1998 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima, Comitato Minori Stranieri) ai fini della conversione del titolo di soggiorno.

<sup>57</sup> Sono diversi i titoli di soggiorno che possono ottenere i Minori Stranieri Non Accompagnati: i più frequenti sono quelli relativi ai permessi di soggiorno per minore età, per integrazione, per richiesta protezione internazionale, ma ci sono anche situazioni residuali, relative ad esempio ai permessi di soggiorno casi speciali (*ex art.* 18).

<sup>58</sup> Si veda, a titolo esemplificativo, L. Cerrocchi, E. Porcaro, *Minori stranieri non accompagnati. Orientamenti e materiali, strumenti e strategie per potenziare i processi di inclusione nel sistema scolastico*, Milano, FrancoAngeli, 2023.

La tutela e il percorso di integrazione avviati rischiano, tuttavia, di interrompersi bruscamente con il compimento dei diciotto anni del minore, ossia al venir meno dell’automatismo relativo al mantenimento della regolarizzazione del soggiorno sul territorio. Si apre, così, una ulteriore e delicata fase amministrativa che impone la c.d. “conversione del titolo di soggiorno” e che si sovrappone, rappresentandone la causa e l’effetto al tempo stesso, a una fase della vita altrettanto complessa per ogni minore straniero non accompagnato: il minore è in procinto di uscire dalla progettualità di accoglienza fino a quel momento svolta e di iniziare la propria vita in autonomia, cercando di proseguire da solo – o molto spesso, con un accompagnamento da parte degli operatori o dei tutori volontari che fino a quel momento lo hanno seguito – quel percorso di integrazione in termini di studio e formazione avviato da minorenni.

Il rischio di interrompere il proprio percorso educativo individualizzato è pertanto molto alto in questa fase, con un conseguente impatto significativo sul percorso di inclusione e di autonomia personale del minore e sulla sua condizione giuridica in relazione alla possibilità di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Ciò vale in particolar modo, per i motivi che esamineremo di seguito, per quei Minori Stranieri Non Accompagnati che sono prossimi a compiere i diciotto anni i quali, considerati i dati sopra riportati, costituiscono la maggior parte di essi. L’art. 32, comma 1-*bis*<sup>59</sup>, del d.lgs. n. 286/1998 disciplina le modalità con le quali può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo ai Minori Stranieri Non Accompagnati al compimento della maggiore età, prevedendo che i Minori Stranie-

<sup>59</sup> L’art. 32, comma 1-*bis* del d.lgs. 286/1998 dispone che «il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».

ri Non Accompagnati – affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 184/1983 ovvero sottoposti a tutela che non siano stati ammessi in un progetto di integrazione sociale e civile di durata biennale<sup>60</sup> – possano richiedere la conversione del permesso di soggiorno ottenuto da minorenni in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato, previo parere positivo<sup>61</sup> del Comitato per i minori stranieri (Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Circa tale parere, si è assistito a una sorta di schizofrenia legislativa nel corso degli ultimi anni. Il principio del c.d. “silenzio assenso” – che era stato introdotto con la legge Zampa – prevedeva che il mancato rilascio del parere da parte del Comitato per i minori stranieri non potesse legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Tale disposto era stato dapprima abrogato dal d.l. 113/2018 (c.d. “decreto Salvini”), poi successivamente reintrodotta dal d.l. 130/2020<sup>62</sup> (c.d. “decreto Lamorgese”), e di recente nuovamente abrogato dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha convertito con modificazioni il d.l. 10 marzo 2023, n. 20<sup>63</sup> (c.d. “decreto Cutro”).

<sup>60</sup> Considerato che, secondo i dati esaminati sopra, la maggior parte dei Minori Stranieri Non Accompagnati arriva sul territorio italiano all’età di 16/17 anni, quasi nessuno di essi riesce a realizzare per ragioni di tempo un progetto di integrazione sociale e civile di durata biennale prima del raggiungimento della maggiore età. Pertanto, per la maggior parte dei Minori Stranieri Non Accompagnati presenti sul territorio è necessario ottenere il parere del Comitato per i minori stranieri per convertire il loro permesso di soggiorno dopo il raggiungimento della maggiore età, a meno che non sia stato disposto nel loro interesse il c.d. prosieguo amministrativo di cui all’art. 13, comma 2 della legge Zampa.

<sup>61</sup> Si possono consultare al riguardo, seppur antecedenti alle riforme intervenute successivamente, le Linee Guida del 24 febbraio 2017 della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicate al «rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, comma 1-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)».

<sup>62</sup> Cfr. d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, che reca «disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale», convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

<sup>63</sup> Cfr. d.l. 10 marzo 2023, n. 20, che reca «disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare».

L'art. 4-*bis* della legge 50/2023, riformando il testo dell'art. 32, comma 1-*bis* del decreto legislativo 286/98<sup>64</sup> (Testo unico immigrazione), oltre ad aver abrogato l'istituto del c.d. silenzio assenso e ad aver pertanto considerato necessario, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, il parere espressamente rilasciato dal Comitato per i minori stranieri, ha introdotto delle modifiche più stringenti sulla possibilità di conservare la regolarità di soggiorno sul territorio italiano in capo a chi ha avviato il proprio percorso di vita e di regolarizzazione a partire dalla minore età.

Si tratta di modifiche che rendono più precaria e incerta la possibilità di rimanere regolarmente soggiornanti per i minori stranieri nel periodo successivo alla maggiore età. È stato previsto, infatti, che il permesso di soggiorno ottenibile alla maggiore età possa essere rilasciato per il periodo massimo di un anno<sup>65</sup> e che la conversione del permesso per minore età in altro permesso di soggiorno (per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo) sia possibile soltanto previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il quadro relativo all'istituto della conversione del permesso di soggiorno si completa, almeno per il momento, con l'intervento del d.l. 133/2023 che attraverso l'art. 6 inserisce nell'art. 32 del d.lgs. 286/1998 il comma 1-*bis*, ai sensi del quale la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai Minori Stranieri Non Accompagnati al compimento del loro diciottesimo anno di età, per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, è demandata a professionisti quali consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, commercialisti, ragionieri, periti commerciali, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Si precisa, altresì, che «al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo, consegue

<sup>64</sup> Cfr. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

<sup>65</sup> In tal senso, si differenzia la durata dei permessi di soggiorno per i Minori Stranieri Non Accompagnati di cui all'art 32, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 286/1998 rispetto ai minori conviventi con genitori stranieri ovvero affidati ai genitori stranieri di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. 286/1998, per i quali la durata del permesso di soggiorno è quella prevista in via generale dalle disposizioni vigenti per ciascuna tipologia di permesso.

la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia al pubblico ministero competente».

La novella individua, pertanto, nei consulenti del lavoro e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione e prevede, inoltre, la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti.

Ne consegue una serie di riflessioni.

Appare innanzitutto incerta l'introduzione di un meccanismo di verifica che non si rinviene in altre situazioni analoghe di rinnovi e conversioni di titoli di soggiorno, né per altre categorie di soggetti immigrati, rivestendo pertanto una sorta di carattere di esclusività per i neomaggiorenni stranieri che intendono convertire il loro permesso di soggiorno. Se il fine dichiarato sembra essere quello dell'«esigenza di assicurare l'effettiva sussistenza in capo allo straniero delle condizioni che legittimano la conversione e nella individuazione di uno strumento per il contrasto al fenomeno della presenza irregolare di migranti sul territorio nazionale»<sup>66</sup>, non si comprende il motivo per il quale tale verifica non sia estesa a tutte le persone immigrate, anziché riportare l'esigenza di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina alle sole persone neomaggiorenni che si trovano nella delicata fase di convertire il loro titolo di soggiorno.

Alla luce della finalità dichiarata, sorgono problematiche ulteriori in relazione alla attribuzione di competenza relativa alla verifica dei requisiti necessari alla permanenza regolare di una persona immigrata sul territorio, che dovrebbe essere incardinata in capo allo Stato o a una sua articolazione pubblica, piuttosto che demandata a *soggetti privati che non svolgono funzioni pubbliche* (ad es. i consulenti del lavoro), sicuramente esperti di materia contrattualistica, ma che non è detto abbiano anche competenze specifiche per valutare i requisiti necessari all'ottenimento del titolo di soggiorno e ai diritti allo stesso correlati.

L'applicabilità di uno strumento del genere, di cui non è neppure chiara la modalità attuativa in ordine a chi e in che modo debba richiedere tale intervento di verifica, rende incerta la mole dei costi economici da

<sup>66</sup> Come si evince dalla relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1458 (<<https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1458.19PDL0055180.pdf>>).

sostenere, nonché l’individuazione di chi debba sostenerli e delle modalità per produrre e conoscere tali verifiche. Il rischio connesso a tali aspetti non fa che gravare ulteriormente sulla condizione di vita dei Minori Stranieri Non Accompagnati divenuti neomaggiorenni, caricando sugli stessi i costi sociali da sopportare nella delicata fase della conversione del loro titolo di soggiorno – si pensi ad esempio al rischio di dilatazione temporale e di sospensione dei procedimenti amministrativi relativi alle richieste dei permessi di soggiorno – determinando dubbi di legittimità costituzionale in ragione di una possibile violazione della Carta costituzionale<sup>67</sup>.

Si consideri, inoltre, il filo esistenziale che gli individui, nella loro totalità, attraversano in un simile momento: «Il passaggio dalla gioventù all’età adulta è un momento centrale nelle pratiche di responsabilizzazione comunitaria, perché è anche il momento in cui, penalmente, veniamo inquadrati secondo altri codici, e smettiamo di ricevere quel minimo di compassione, comprensione e incoraggiamento a volte necessari per riprendersi da una crisi. È quello spazio concesso per la trasformazione che, man mano che si diventa adulti, si restringe sempre di più»<sup>68</sup>.

La tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati necessita di una definizione puntuale e non contraddittoria: le situazioni di vulnerabilità cui essi sono sottoposti derivano da una combinazione di fattori individuali e relazionali – primo fra tutti, il distacco dalla rete familiare – che sottopongono le persone di minore età a forme di fragilizzazione attenuabili soltanto da un sistema di protezione che ne tenga adeguatamente conto.

<sup>67</sup> Si pensi al rischio di violazione dell’art. 3 della Costituzione per un’irragionevole disparità di trattamento tra stranieri neomaggiorenni che richiedono la conversione del permesso per minore età in permesso per lavoro e stranieri già maggiorenni che richiedano la conversione di un permesso di soggiorno diverso da quello per minore età. Si pensi, ancora, al rischio di violazione dell’art. 97 della Costituzione, per il trasferimento di una funzione pubblica a soggetti privati che non è detto abbiano delle competenze per svolgerla.

<sup>68</sup> G. Palomba, *La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere*, Minimum Fax, Roma, 2023, p. 205.

### III.5. Riflessioni conclusive

Dalle riflessioni sin qui svolte, emerge un quadro fortemente caratterizzato da una discrasia tra disciplina ordinaria e deroghe attuate in ragione di emergenza. Ciò che soprattutto rileva è come, in forza di quest’ultima, si sia giunti a mettere in discussione quel «giusnaturalismo dei diritti dei minori – le cui fondamenta poggiano su molteplici Carte internazionali – [...] determinante per fare emergere una stereotipizzazione positiva del minore straniero non accompagnato»<sup>69</sup>.

Purtroppo, malgrado i rischi connessi ai profili di illegittimità costituzionale in cui le nuove norme rischiano di incorrere, le circostanze anzi descritte sono ben lungi dal meravigliare.

Negli ultimi anni, infatti, i fenomeni migratori sono avvertiti sempre più come una vera e propria emergenza sociale da parte dei paesi ospitanti<sup>70</sup>. Invero, numerosi studi hanno dimostrato che è la percezione del fenomeno, più che il fenomeno in quanto tale, a instillare nella collettività l’idea di emergenza migratoria<sup>71</sup>. Eppure, ove si volesse parlare di “crisi” dettata dalle ondate migratorie, andrebbe rintracciata nell’incapacità degli Stati democratici nel fornire adeguate risposte alle esigenze ad esse connesse. Il fenomeno migratorio costituisce uno degli ambiti applicativi più ricorrenti per quella tendenza, definita come “populismo penale”, che vede le politiche criminali sempre più influenzate da una retorica che promuove il controllo e la repressione al fine di ottenere consenso politico. La letteratura scientifico-accademica ha più volte evidenziato che la rappresentazione dei migranti come minaccia all’ordine pubblico sia estranea a dati empirici in grado di supportare simili affermazioni<sup>72</sup>.

Ciononostante, le politiche migratorie influenzate dal populismo penale tendono a criminalizzare i migranti attraverso i respingimenti e le

<sup>69</sup> F. Romeo, *Fenomeni migratori e tutela dei minori stranieri non accompagnati alla luce delle novità introdotte dal d.l. n. 133/2023*, in «Actualidad Jurídica Iberoamericana», vol. XX, 2024, p. 188.

<sup>70</sup> E. Santoro, *La regolamentazione dell’immigrazione come questione sociale: dalla cittadinanza inclusiva al neoschiavismo*, in Id. (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 130-144.

<sup>71</sup> A. De Giorgi, *Re-thinking the Political Economy of Punishment*, Routledge, London, 2006.

<sup>72</sup> J. Pratt parla in proposito di *destatisticalization*: J. Pratt, *Penal Populism*, Routledge, London, 2007.

espulsioni sommarie e le frontiere nazionali continuano a rappresentare luoghi di controllo penale<sup>73</sup>. Le narrazioni di emergenza e crisi consentono ai governi di adottare misure che derogano alle normali procedure, giustificando l'inasprimento delle pratiche di sicurezza mediante un discorso pubblico saturo di una retorica che tratteggia la persona migrante come criminale potenziale e che favorisce la prevenzione di comportamenti penalmente rilevanti per via amministrativa<sup>74</sup>. Tali politiche spesso riducono le protezioni legali disponibili per i migranti, contribuendo a un sistema di doppio standard giuridico. L'approccio populista alla gestione dell'immigrazione, al contempo, genera profonde implicazioni sociali e politiche. Esso alimenta xenofobia e razzismo, creando una divisione tra un “noi” e un “loro” che destabilizza il tessuto sociale e contravviene ai principi democratici.

Come si è avuto modo di notare, l'approccio normativo italiano all'immigrazione, piuttosto che gestire il fenomeno migratorio in modo strutturale, attua la logica di emergenza appena descritta, caratterizzata da interventi frammentari e spesso discriminatori e intaccando persino la sfera di protezione dei fanciulli e delle fanciulle migranti. Eppure, i principi di proporzionalità e ragionevolezza, che il nostro dettato costituzionale adotta come strumenti chiave nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali, già basterebbero a illuminare la tutela delle vulnerabilità del minore straniero non accompagnato. Nel contesto del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione, tali principi diventano infatti criteri essenziali per valutare le misure di protezione e assistenza che vengono adottate nei confronti dei minori, proprio affinché esse siano equilibrate e adeguate alle loro specifiche esigenze di vulnerabilità.

Allo stesso modo, l'art. 3 della Costituzione, nel sancire il principio di eguaglianza formale e sostanziale, esige che il minore straniero non accompagnato non subisca discriminazioni rispetto ai minori cittadini italiani, imponendo un bilanciamento che tenga conto delle diverse condizioni di partenza e delle particolari fragilità che caratterizzano i minori stranieri. Qui, il principio di proporzionalità agisce come criterio di bilan-

<sup>73</sup> M. Bosworth, K.F. Aas, *The Borders of Punishment: Migration, Citizenship, and Social Exclusion*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

<sup>74</sup> Si veda G. Tropea, *Biopolitica e diritto amministrativo del tempo pandemico*, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 313.

ciamento tra gli interessi in gioco, assicurando che le misure siano adeguate e non eccessivamente gravose, mentre il principio di ragionevolezza richiede che esse siano logicamente coerenti con l’obiettivo di protezione<sup>75</sup>.

Quanto appena detto, tuttavia, si scontra con il contenuto del d.l. 133/2023, il quale compromette l’applicazione delle normative internazionali e sovranazionali precipuamente orientate al riconoscimento delle condizioni di vulnerabilità cui il minore migrante è sottoposto e alla tutela che da tali condizioni consegue.

Si tratta, infatti, di situazioni o condizioni di vulnerabilità<sup>76</sup> che derivano dall’intreccio di status differenti, che si sovrappongono<sup>77</sup> e che dunque dovrebbero obbligare le istituzioni a un continuo «bilanciamento tra diritti e doveri, tra diritti e regole, tra l’essere minore e l’essere straniero, tra l’essere giovane e l’essere adulto»<sup>78</sup>. In proposito si è parlato, molto acutamente, di vulnerabilità «multilivello» per definire le tre possibili declinazioni dell’unica soggettività di colui che è, al contempo, minore, straniero e solo<sup>79</sup>.

A tali profili, si aggiungano anche quelle ipotesi – su cui in questa sede non ci si è potuti soffermare – in cui il minore straniero non accompagnato sia al contempo sospettato, accusato o riconosciuto di avere commesso un reato<sup>80</sup>.

<sup>75</sup> Si vedano sul punto: E. Cukani, *Soggetti vulnerabili e tutela dei diritti: il caso dei minori stranieri non accompagnati*, in «Consulta online», 2019, 2, pp. 257-270; C. Valente, *L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: un obiettivo raggiunto o raggiungibile?*, in «Dirittifondamentali.it», 2020, 2, pp. 1439-1483.

<sup>76</sup> B. Pastore, *Per un’ermeneutica dei diritti umani*, Torino, Giappichelli, 2003.

<sup>77</sup> M.G. Bernardini, V. Lorubbio, *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità: a mo’ di introduzione*, in Id., *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, cit.

<sup>78</sup> N. Zorzella, *Diritti fondamentali e minori stranieri: il caso italiano*, in Th. Casadei (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, cit., p. 268.

<sup>79</sup> Th. Casadei, *La vulnerabilità delle persone di minore età: profili giusfilosofici*, cit., pp. 59-64. Si veda anche B. Rossi, *Minori stranieri non accompagnati: un “sottoinsieme” delle “seconde generazioni”?*, in Th. Casadei, L. Pierini, B. Rossi (a cura di), *Sconfnamenti. Confronti, analisi, ricerche sulle “seconde generazioni”*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 117-134.

<sup>80</sup> Si veda sul punto il bel saggio di E. Milelli, *Minori stranieri e sistema penale minorile: il diritto alla rieducazione e al reinserimento sociale*, in Th. Casadei (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, cit., pp. 269-284.

Ne consegue che i minori «rischiano di avere sempre un trattamento inferiore ed inferiorizzante in quanto giuridicamente stranieri»<sup>81</sup>; il che non soltanto rende insufficiente il sistema di protezione che, al contrario, spetterebbe loro proprio perché minori, quanto scalfisce quella aspirazione ad una cittadinanza sociale su cui ogni comunità di diritto dovrebbe, al contrario, imprescindibilmente fondarsi. L'effettività della tutela agisce da «*coazione esistenziale*, una necessità dettata da esigenze di “sopravvivenza civile”»<sup>82</sup>; l'identità dell'individuo si dà all'interno di una comunità di diritto, chiamata a fornire le condizioni di possibilità atte al suo autentico dispiegamento.

Da un lato, infatti, il riconoscimento meramente formale dei diritti non basta, *ex se*, a garantirne l'effettività, che rimane pur sempre l'obiettivo primario cui uno stato costituzionale di diritto deve incessantemente tendere: è il «*riconoscimento* da parte di un intero collettivo che [...] determina l'esistenza stessa dei diritti»<sup>83</sup>. D'altra parte, in quella relazione così peculiare che si crea tra individuo e territorio, l'alterità dettata dall'assenza di quei «*marcatori di appartenenza*»<sup>84</sup> che differenziano lo straniero dal gruppo rischia di offuscare la capacità di riconoscimento dell'altro, rendendolo «*inferiore antropologicamente proprio perché inferiore giuridicamente*»<sup>85</sup>.

Ecco perché risulta particolarmente urgente una riflessione profonda su una legislazione che garantisca autenticamente le esigenze migratorie e che istituisca un quadro normativo che riconosca e protegga la dignità e i diritti delle persone immigrate in modo duraturo e rispettoso del contesto democratico di uno stato costituzionale di diritto.

Se ciò vale le persone adulte, deve valere *a fortiori* per le persone di minore età.

<sup>81</sup> N. Zorzella, *Diritti fondamentali e minori stranieri: il caso italiano*, cit., p. 258.

<sup>82</sup> *Ibidem*.

<sup>83</sup> Gf. Zanetti, *Prefazione* a Th. Casadei (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, cit., p. XIII.

<sup>84</sup> R. Sacco, *Antropologia giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 62.

<sup>85</sup> P. Chiarella, *Solidarietà e Diritti Sociali. Aspetti di filosofia del diritto e prassi normative*, CEDAM, Padova, 2017, p. 143.

## IV. Il ricongiungimento familiare per “Minori Stranieri Non Accompagnati”. Un diritto solo sulla carta?\*

MARCO MONDELLO

### IV.1. Contesto italiano e dimensione europea

La categoria giuridica dei “Minori Stranieri Non Accompagnati”<sup>1</sup> (da ora MSNA) in Italia è tutelata da una complessa e fitta rete di norme internazionali, europee e nazionali tali da ritenere per loro incontrovertibili una serie di diritti. Tra questi va sottolineato un principio cardine in materia minorile: il *best interest(s)* delle persone di minore età, sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’ado-

\* Il presente capitolo si è giovato delle attività svolte all’interno del rapporto tra l’Osservatorio migranti del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Direttore il Prof. Thomas Casadei), e l’Ufficio della Garante regionale per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia-Romagna (Dr.ssa Claudia Giudici), che ha visto come suo risultato una specifica progettualità avente ad oggetto l’istituto della tutela volontaria: <<https://www.crid.unimore.it/site/home/archivio-progetti/articolo1065068456.html>>.

Questo contributo è stato pubblicato in una prima versione nella rivista «Scienza e Pace – Science and Peace (SP)», XV, 2024, 1, pp. 65-93.

<sup>1</sup> In Italia la categoria trova la sua più recente definizione normativa nella Legge 7 aprile 2017, n. 47. Sul punto si vedano: B. Triestina, *I minori stranieri non accompagnati. Analisi ragionata della L. 7 aprile 2017, n. 47*, La Tribuna, Piacenza, 2017; C. Crocetta, *Minori stranieri non accompagnati: nozione giuridica e quadro normativo*, in M. Zamarchi (a cura di), *Minori stranieri non accompagnati. Modelli di accoglienza e strategie educative. Il caso di Venezia*, Guerini e associati, Milano, 2014, pp. 35-59; F. Ippolito, *Minori stranieri non accompagnati e diritto UE: la vulnerabilità quale architrave di un sistema progressivo di tutele speciali*, in A. Annoni (a cura di), *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, Jovene, Napoli, 2019, pp. 27-51; S. Giova, *I minori stranieri non accompagnati nella l. n. 47 del 2017: la necessità di un intervento organico per un effettivo esercizio dei loro diritti*, in «Diritto delle Successioni e della Famiglia», 2019, 1, pp. 109-123. Sulle recenti modifiche apportate dal D.L. 133/2023 (convertito con L. 1° dicembre 2023, n. 176): F. Romeo, *Fenomeni migratori e tutela dei minori stranieri non accompagnati alla luce delle novità introdotte dal DLN 133/2023*, in «Actualidad Jurídica Iberoamericana», 20, 2024, pp. 184-205.

lescenza del 1989, che dovrebbe ispirare le azioni delle autorità pubbliche e, nello specifico, le decisioni che riguardano la vita di un minore<sup>2</sup>.

Se altri diritti sono efficacemente tutelati attraverso, da ultima, la Legge “Zampa”<sup>3</sup>, quello all’unità familiare, da esplicarsi mediante il ricongiungimento con i propri familiari, è difficilmente definibile come concretamente applicato nonostante la Convenzione di New York del 1989 assegni particolare attenzione al ruolo della famiglia nel fornire assistenza al minore<sup>4</sup>.

Il ricongiungimento familiare della persona di minore età straniera e non accompagnata viene disciplinato a livello europeo dal Regolamento Dublino III<sup>5</sup>, per l’applicazione del quale è necessaria l’azione conforme delle amministrazioni statali. È su questo aspetto che viene registrata la maggiore criticità, rappresentata dall’assenza di procedure definite e unitarie per il ricongiungimento. La loro assenza genera un *protection gap* la cui importanza è stata segnalata da tempo dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza a livello nazionale, e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati<sup>6</sup>.

La carenza nella definizione e nell’applicazione uniforme delle procedure – della cui complessità sovente pare registrarsi scarsa conoscenza – si traduce per i minori in una mancanza di informazioni coerenti e credibi-

<sup>2</sup> J. Zermatten, *The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function*, in «The International Journal of Children’s Rights», 2010, 4, pp. 483-499; G. Vannoni, *Dalla parte del bambino: l’interesse del minore secondo i giudici*, Aracne, Roma, 2020; M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, University Press, Roma, 2020; E. Lamarque, *Prima i bambini: Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2016; Per una disamina del principio applicato nel contesto internazionale ed europeo: C.E. Tuo, *Superiore interesse del minore e regolamenti UE di diritto internazionale privato della famiglia*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, 3, pp. 676-686. Cfr. anche D. Pirilli, *Il rapporto tra best interest (s) of the child e responsabilità genitoriale in una prospettiva multilivello*, in «Ordine internazionale e diritti umani», 2021, pp. 1246-1265.

<sup>3</sup> Riconosciuto anche dal Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza nelle sue recenti Osservazioni conclusive all’Italia del 2019: <<https://www.unicef.it/pubblicazioni/osservazioni-conclusive-comitato-onu-2019/>>.

<sup>4</sup> UNHCR e UNICEF, *Sani e Salvi*, 2014, p. 10.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 26 giugno 2013, n. 604.

<sup>6</sup> *L’ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia - Rapporto finale attività di partecipazione AGIA - UNHCR 2017-2018*, <<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/report-agia-unhcr-finale.pdf>>, p. 25.

li, che produce disorientamento e sfiducia, aumentando in modo significativo il rischio di allontanamenti volontari dalle strutture di accoglienza<sup>7</sup>.

Se le lacune sono di dimensione europea, della stessa matrice dovranno essere le soluzioni<sup>8</sup>, di fronte a un silenzio del legislatore che non diminuisce gli spazi di discrezionalità degli Stati membri.

Sul punto è fondamentale il lavoro portato avanti dall’UNHCR per la definizione di linee guida per gli operatori, al fine di uniformare le procedure di ricongiungimento familiare nel contesto italiano, che auspicano a un potenziamento e miglioramento del Sistema d’Asilo Comune Europeo, tale che sia capace di venire incontro ai bisogni specifici di ogni persona di minore età<sup>9</sup> e tutelarne i diritti sanciti nelle diverse fonti dedicate ai singoli soggetti.

In tema di fonti del diritto al ricongiungimento familiare, bisogna riferirsi al preliminare diritto all’unità familiare, che ha alla sua base una forte rilevanza storica e giuridica, trovandosi sancito nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948<sup>10</sup> e nei Patti sui diritti civili e politici<sup>11</sup> e sui diritti economici, sociali e culturali<sup>12</sup>.

<sup>7</sup> UNHCR, Linee guida per operatori. *Procedure operative standard per il ricongiungimento familiare dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) ai sensi del Regolamento Dublin III*, 2022, p. 4, <<https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2022/01/SOPs-EFRIS.pdf>>. Sull’allontanamento volontario di questi minori: A. Carli, *Minori stranieri non accompagnati irreperibili*, Il Sole 24Ore, 8 novembre 2019.

<sup>8</sup> Cfr. Atti della Conferenza nazionale EFRIS, Bologna, Dicembre 2019 <[https://www.cidas.coop/wp-content/uploads/2020/07/EFRIS\\_National-Conference\\_dic2019.pdf](https://www.cidas.coop/wp-content/uploads/2020/07/EFRIS_National-Conference_dic2019.pdf)>; UNHCR, *Left in Limbo: Study on the Implementation of the Dublin III Regulation*, 2017, <<https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html>>.

<sup>9</sup> UNHCR, Linee guida per operatori, op. cit., p. 5; cfr. Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, *I movimenti dei minori stranieri non accompagnati alle frontiere settentrionali*, 2019, p. 11, <<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/movimenti-minori-stranieri-frontiere-settentrionali.pdf>>

<sup>10</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 1948, art. 16, co. 3: “*La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato*”.

<sup>11</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, *Patto Internazionale sui diritti civili e politici*, 1966, art. 23, co. 1.

<sup>12</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, *Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, 1966, art. 10, co. 1.

La già citata Convenzione di New York del 1989 sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza<sup>13</sup> ha introdotto il principio cardine già menzionato del superiore interesse del minore, da considerarsi preminente e complementare agli altri principi fondamentali<sup>14</sup> della stessa Convenzione<sup>15</sup>, e riconosce la titolarità di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici anche in capo alle persone di minore età.

Con particolare riferimento alla famiglia vanno segnalati gli artt. 8 e 9 che impegnano gli Stati a “rispettare il diritto del fanciullo a preservare [...] le sue relazioni familiari”, e a vigilare affinché il minore non venga separato dai genitori “a meno che le autorità competenti non decidano [...] che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo”.

È nel dettato degli articoli 10 e 22 che viene menzionato espressamente il diritto del minore al ricongiungimento familiare<sup>16</sup>. Attraverso le due disposizioni, gli Stati parte si impegnano, infatti, a considerare “con spirito positivo, con umanità e diligenza” le domande di ricongiungimento familiare presentate da minori o dai genitori, proteggendo e aiutando

<sup>13</sup> Ratificata dall’Italia con la Legge n. 176/1991. Cfr. A.C. Moro, *Il bambino è un cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell’ONU e la sua attuazione*, Mursia, Milano, 1991; Th. Casadei, L. Re, *La Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989): riflessioni e prospettive*, in «Jura Gentium», 2016, <<https://www.juragentium.org/forum/infanzia/index.html>>.

<sup>14</sup> Comitato sui Diritti dell’Infanzia, *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration* (art. 3, §1). Il Commento può essere consultato nella sua versione originale in lingua inglese all’indirizzo: <[https://gruppoCRC.net/wp-content/uploads/2009/09/CRC\\_C\\_GC\\_14\\_ENG.pdf](https://gruppoCRC.net/wp-content/uploads/2009/09/CRC_C_GC_14_ENG.pdf)>. Una traduzione non ufficiale del Commento Generale n. 14 in lingua italiana, curata dal Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU), dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) e dal Comitato Italiano per l’UNICEF è consultabile all’indirizzo: <[www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/commento\\_generale\\_14.pdf](http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/commento_generale_14.pdf)>.

<sup>15</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite, *Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*, 1989, art. 2 (non discriminazione), art. 6 (vita e sviluppo), art. 12 (ascolto e partecipazione).

<sup>16</sup> Cfr. E. Canaj, S. Bana, *Il diritto al ricongiungimento familiare e la sua tutela multilivello*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2014; M.T. Battistelli, *L’evoluzione del ricongiungimento familiare degli immigrati in Europa e in Italia*, in «Rivista di Studi Politici Internazionali», 2019, 1, pp. 109-118; F.F. Angelini, *Il diritto al ricongiungimento familiare*, in M. Benvenuti, P. Morozzo della Rocca (a cura di) *Università e studenti stranieri. Un’analisi giuridica dell’accesso all’istruzione superiore in Italia da parte dei cittadini di Paesi terzi*, Editoriale Scientifica, Roma, 2024, pp. 281-290.

i primi, quando richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale<sup>17</sup>, nella ricerca dei propri familiari ai fini del ricongiungimento con essi.

Va sottolineato, come impostazione di metodo, che il Comitato sui Diritti dell’Infanzia ha interpretato e approfondito il superiore interesse del minore chiarendo come lo stesso vada inteso come principio che guidi l’interpretazione e l’applicazione di tutte le altre disposizioni e diritti nascenti dalla Convenzione. Ne risulta che il *best interest(s)* si configura, al contempo, come *diritto*, *criterio interpretativo* e *regola procedurale*, che permette al minore soggetto di una qualunque attività pubblica di essere ascoltato<sup>18</sup> e di partecipare alle decisioni che lo riguardano, arrivando a una corretta applicazione che tuteli nel migliore dei modi i suoi diritti ed interessi<sup>19</sup>.

## IV.2. Il ricongiungimento familiare nella disciplina europea

A livello europeo, il diritto all’unità familiare e il principio del superiore interesse della persona di minore età trovano numerosissime decli-

<sup>17</sup> Sul punto si vedano: M. Giovannetti, *La frontiera mobile dell’accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Vent’anni di politiche, pratiche e dinamiche di bilanciamento del diritto di protezione*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2019, 1; C. Fratea, *La tutela del diritto all’unità familiare dei minori migranti tra sistema europeo comune di asilo e direttiva sul ricongiungimento familiare: una lettura alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea*, in «Ordine Internazionale e Diritti Umani», 2023, 1, pp. 12-49.

<sup>18</sup> Ci si riferisce espressamente al “diritto all’ascolto”. Sul punto si vedano: Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, *Il diritto all’ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale. Indagine relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica*, 2020: <<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ascolto-minorenni-procedimenti-giurisdizionali.pdf>>; S. Rigazio, *Diritto all’ascolto e partecipazione dei minori non accompagnati, in Diritto e Immigrazione. Un quadro aggiornato delle questioni più attuali e rilevanti*, La Tribuna, Città di Castello, 2021, pp. 234-250.

<sup>19</sup> Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell’ Infanzia, *General Comment No. 12 (2009) The right of the child to be heard*, consultabile nella sua versione originale all’indirizzo: <[https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/09/CRC-C-GC-12\\_advance\\_unedited\\_for\\_distribution.pdf](https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/09/CRC-C-GC-12_advance_unedited_for_distribution.pdf)>. Una traduzione non ufficiale del Commento Generale n. 12 in lingua italiana, curata dal Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU), dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) e dal Comitato Italiano per l’UNICEF è consultabile *online* all’indirizzo: <[https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/02/Commento\\_n.12.pdf](https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/02/Commento_n.12.pdf)>.

nazioni, tanto in articolati di carattere più generale, quanto nel testo di specifiche normative di settore.

A tal proposito risulta fondamentale l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>20</sup> (CEDU) del 1950, che ha trovato ampia definizione in termini di ambiti e possibilità di applicazione attraverso l'attività giurisdizionale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>21</sup>.

Questa disposizione sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la cui ampiezza consente di tutelare il riferito diritto all'unità familiare. La disposizione viene peraltro ripresa, pressoché letteralmente, anche dall'articolo 7 della più recente Carta dei diritti fondamentali dell'UE<sup>22</sup> del 2000, il cui articolato si arricchisce anche di una norma dedicata specificamente ai diritti dei minori e alla salvaguardia del loro superiore interesse.

Nell'ambito generale delle normative sulla migrazione dell'Unione Europea, va ricordata la Direttiva n. 86/2003 che regola il ricongiungimento familiare per cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri dell'UE, escludendo esplicitamente richiedenti o titolari di protezione internazionale e cittadini dell'Unione Europea, sebbene anche questi ultimi siano evidentemente legalmente residenti. Invero, la ragione è che nei confronti di questi due casi gli strumenti utilizzabili sono diversi: ai cittadini dell'Unione si applicheranno le norme sulla libera circolazione delle persone; per titolari o richiedenti protezione internazionale, e per MSNA in particolare, si applica un altro

<sup>20</sup> Consiglio d'Europa, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, 1950, art. 8: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

<sup>21</sup> In particolare si vedano le Sentenze: *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, Application no. 9214/80; 9473/81; 9474/81; *Gül c. Svizzera*, Application no. 23218/94; *Abmut c. Paesi Bassi*, Application no. 21702/93; *Sen c. Paesi Bassi*, Requête no. 31465/96; *Osman c. Danimarca*, Application no. 38058/09; *Berisha c. Svizzera*, Application no. 948/12; *Tanda-Muzinga c. Francia*, Application no. 2260/10.

<sup>22</sup> Unione Europea, *Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea*, 2000, art. 7: «Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni».

ventaglio di norme. La Direttiva n. 86/2003 rimane tuttavia rilevante nell’analisi perché è al suo interno che si trova una prima definizione di chi si possa considerare “familiare” ai fini del ricongiungimento, invero considerando che la nozione qui proposta è notevolmente circoscritta, intendendo unicamente i figli minori e il coniuge<sup>23</sup>.

Nell’ambito delle normative europee viene in luce il tritico composto dalle Direttive<sup>24</sup> denominate *Procedure*, *Accoglienza* e *Qualifiche* che dispongono, coerentemente con i principi del superiore interesse del minore, e del mantenimento dell’unità familiare, di tenere conto del benessere e dello sviluppo sociale della persona di minore età nel contesto del riconoscimento dell’asilo.

Lo strumento principale in questo ambito è il già nominato Regolamento Dublino III (Reg. UE n. 604/2013) il quale, con gli atti normativi ad esso collegati<sup>25</sup>, consente di realizzare concretamente i ricongiungimenti familiari. La sua efficacia è garantita dalla sua qualifica di Regolamento, che consente allo stesso di essere applicato direttamente in ciascun Stato membro dell’UE, a cui si aggiungono quattro Stati europei che hanno deciso di aderire autonomamente a questo sistema di norme: Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Siffatto quadro era stato originariamente istituito tramite la Convenzione di Dublino<sup>26</sup> del 1990, che costruiva il cosiddetto “sistema Dublino”, sostituita dal successivo Regolamento Dublino II<sup>27</sup> nel 2003, e infine nel 2013 dall’attuale Regolamento Dublino III.

<sup>23</sup> UNHCR, Linee guida per operatori, op. cit., p. 15.

<sup>24</sup> Direttiva 2013/32/UE, Direttiva 2013/33/UE, Direttiva 2011/95/UE.

<sup>25</sup> Il Regolamento CE n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda; il Regolamento di esecuzione UE n. 118/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003; il Regolamento UE n. 603/2013 che istituisce l’Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento UE n. 604/2013.

<sup>26</sup> Unione Europea, Convenzione di Dublino, 1990.

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

La disciplina del “sistema Dublino” è stata nel tempo oggetto di forti critiche<sup>28</sup> da parte degli Stati situati alle frontiere esterne dell’Unione a causa dello squilibrio nell’individuazione dei criteri di ripartizione dell’obbligo di presa in carico delle domande di protezione internazionale.

Preso atto della mancata approvazione delle proposte di modifica al testo del Regolamento che si sono susseguite nel tempo, nel settembre del 2020 la Commissione Europea ha presentato il “Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”<sup>29</sup>, un documento programmatico con il quale la Commissione ha inteso introdurre un nuovo approccio “globale”, con l’obiettivo di riformare – contemporaneamente – le politiche europee nei settori della migrazione, dell’asilo, dell’integrazione e della gestione delle frontiere.

Tra le proposte di riforma presentate nel contesto del Patto, a dare ufficialmente nuovo impulso ai negoziati di revisione del sistema Dublino è stata, in particolare, la “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla gestione dell’asilo e della migrazione”, che ha portato all’emanazione del successivo Regolamento (UE) 2021/1147 del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

Ai fini della presente trattazione, un’importante considerazione in merito alla Proposta e al Regolamento che l’ha succeduta è che viene ampliato il concetto di “familiare”, includendo i legami di parentela formati dopo la partenza dal Paese di origine.

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Dublino III, nel caso in cui il richiedente sia un MSNA, lo Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale è «lo Stato membro nel quale si trova legal-

<sup>28</sup> Tali critiche derivano dal sistema di assegnazione del dovere di esaminare la domanda di protezione internazionale. Tale disciplina (prevista dal Regolamento Dublino III) prevede che lo Stato che deve esaminare la domanda sia: 1. Lo Stato presso cui sono presenti familiari del richiedente in altro Paese UE, quali marito/moglie, partner e figli minori (articolo 9, 10, 11); 2. Lo Stato presso cui il richiedente abbia ottenuto un titolo di soggiorno o visto da parte di uno degli Stati membri (articolo 12); 3. Lo Stato di primo ingresso irregolare sul territorio dell’Unione (articolo 13); Qualora nessuno dei criteri sia applicabile o dia esito positivo, ad essere competente sarà lo Stato nel quale è stata presentata la domanda di protezione internazionale.

<sup>29</sup> Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo*, <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM%3A2020%3A609%3AFIN>>.

mente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore».

Va precisato che qualora l'art. 8 non sia applicabile, ad essere competente sarà lo Stato nel quale è stata presentata la domanda di protezione internazionale.

Come risulta evidente dal testo, l'applicabilità di questo criterio dipende, prima di tutto, dalla rispondenza del suo utilizzo con il superiore interesse della persona di minore età, il cui perseguimento e considerazione preminente trovano, peraltro, riconoscimento anche in altre sezioni del Regolamento, dedicato alle «Garanzie per i minori», il cui primo comma recita: «L'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento».

Gli Stati Membri devono dunque valutare, cooperando con gli altri Stati coinvolti, quale sia l'interesse superiore della persona di minore età, tenendo conto di una molteplicità di fattori, tra cui la compatibilità con le previsioni della CEDU<sup>30</sup> e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché con i principi generali di diritto comunitario.

Una necessaria notazione va infine aggiunta con riferimento al futuro di questa disciplina, alla luce del nuovo quadro giuridico europeo disegnato dal nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo approvato il 14 maggio 2024. Il Regolamento Dublino III sarà invero abrogato a partire dal 12 giugno 2026, quando entrerà in vigore il Regolamento 2024/1351. Sarà dunque necessario porre particolare attenzione alle modalità con le quali

<sup>30</sup> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: sentenze *M.S.S. v. Belgium and Greece*, Application no. 30696/09, 21 gennaio 2011; *Sharifi et autres c. Italie et Grèce*, Requête no 16643/09, 21 ottobre 2014.

lo stesso troverà una sua traduzione in termini applicativi, ed esaminare con cura alcune modifiche. Si è deciso in questa sede, per ragioni di economia, di sottolineare solo due aspetti che avranno un diretto impatto sulle modalità di applicazione del ricongiungimento per MSNA<sup>31</sup>: in primo luogo il Regolamento 2024/1351 codifica una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo la quale nella nozione di “familiari” a cui potersi ricongiungere vanno inclusi fratelli e sorelle della persona richiedente. Seconda importante novità è rappresentata dalla previsione, invero generica, secondo cui «Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido» rispetto a quello previsto dal Regolamento Dublino III, privilegiando così elementi – ancorché non ancora formalizzati – che provino la presenza di familiari in modo coerente e verificabile.

### **IV.3. La normativa italiana**

La definizione di MSNA<sup>32</sup> è riportata nella Legge n. 47 del 2017, la c.d. “Legge Zampa”, che contiene in un unico testo la normativa riguardante le misure di protezione dei MSNA in Italia. Ad essi la legge garantisce gli stessi diritti in materia di protezione a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana e ne conferma quindi anche la inespellibilità (art. 3 co. 1).

La Legge 47/2017 prevede un sistema unitario su tutto il territorio nazionale per ciò che riguarda l’accoglienza, l’identificazione, l’accertamento dell’età e la tutela dei minori non accompagnati garantendone anzitutto il diritto alla salute, all’istruzione e all’ascolto nei procedimenti amministrativi che li riguardano.

<sup>31</sup> Per un’analisi più ampia si rimanda a P. De Pasquale, *Pensare al futuro, restando ancorati al passato: riflessioni sulla determinazione dello Stato competente alla luce del regolamento 2024/1351*, in «Quaderni AISDUE», 2024, 4, pp. 1-26. Consultabile: <<https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2024/10/Post-Patrizia-De-Pasquale-1.pdf>>.

<sup>32</sup> Legge 47/2017, art. 2: «Il minore non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano».

La delineaazione omogenea di un sistema di protezione dei MSNA e di tutti gli aspetti relativi alla loro accoglienza ha rappresentato il passaggio da una logica “emergenziale” di gestione del fenomeno ad una “*visione strutturata*”, *organica ed olistica* della materia, anche se non rappresenta il primo atto interno rivolto ai MSNA<sup>33</sup>.

Il sistema delineato dalla cd. “Legge Zampa” prevede, in estrema sintesi e almeno in teoria, l’articolazione del sistema di accoglienza per i MSNA in strutture di prima e seconda accoglienza, caratterizzate da funzioni e tempi di permanenza differenti.

Nell’ambito della prima accoglienza (la cui durata non dovrebbe superare i trenta giorni) dovrebbero svolgersi, tramite l’organizzazione di specifici colloqui con il minore, le attività volte all’identificazione dello stesso ed all’eventuale accertamento della sua età, da predisporre ed effettuare secondo una procedura uniforme a livello nazionale, e recentemente modificata nella sua disciplina dal D.L. 133/2023<sup>34</sup>. Va sottolineato che quest’ultimo rimuove importanti garanzie del minore in ordine alla tipologia di esami utilizzabili per la verifica dell’età, e comprimendo la presunzione di minore età che, in questo ambito, dovrebbe vigere<sup>35</sup>.

La disciplina, al netto delle prassi portate avanti dalle istituzioni, dovrebbe consistere nell’informare, *in primis*, il minore circa i propri diritti e la modalità di esercizio degli stessi, con modalità adeguate e con

<sup>33</sup> Nello specifico si vedano: il Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 296/1998), artt. 32 e 33 e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999); D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza) che ha recepito la Direttiva 2013/33/U.E. relativa all’accoglienza dei richiedenti asilo; D.Lgs. 251/2007, art. 28; D.Lgs. 25/2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale, art. 6 co. 2 e 3, art. 19, art. 26 co. 5 e 6; DPCM 10 novembre 2016, n. 234, Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

<sup>34</sup> Convertito con la L. 1° dicembre 2023, n. 176. Si vedano al riguardo le considerazioni critiche puntualmente sviluppate in C. Atzeni, *I minori stranieri non accompagnati fra tutela delle vulnerabilità e gestione emergenziale del fenomeno*, in «Democrazia e diritti sociali», 2024, pp. 1-24.

<sup>35</sup> Per un approfondimento del tema: O. Fiore, *Minori stranieri non accompagnati: dalla tutela alla diffidenza. Il cambiamento di prospettiva nelle riforme contenute nel D.L. 133/2023*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2024, 1: <<https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-1-2024-1/1404-minori-stranieri-non-accompagnati-dalla-tutela-alla-diffidenza-il-cambiamento-di-prospettiva-nelle-riforme-contenute-nel-d-l-133-2023/file>>.

la necessaria assistenza di mediatori/trici linguistici-culturali. Tra le possibilità di cui deve avere cognizione ci sono quelle di presentazione della domanda di protezione internazionale o quella per l'avvio delle procedure di ricongiungimento familiare, siano questi nel Paese di origine o in uno Stato terzo. Tutte le informazioni ricevute dal minore formeranno un'apposita cartella sociale che sarà utilizzata per valutare il percorso meglio rispondente ai suoi bisogni e al suo *best interest*.

Superato il momento di prima accoglienza, si ha l'inserimento in strutture di seconda accoglienza della rete SAI<sup>36</sup> (ex SIPROIMI/SPRAR), nel contesto del quale dovrebbero iniziare percorsi volti all'inclusione, necessari per portarlo alla propria autonomia.

L'alternativa alla struttura di seconda accoglienza è l'affidamento familiare dei MSNA: una pratica che la Legge “Zampa” non solo contempla, ma promuove all'art. 7, prevedendo la possibilità per gli Enti locali di sensibilizzare e formare potenziali affidatari<sup>37</sup>.

Tra gli strumenti indicati dalla Legge per la protezione dei minori – e quindi per la tutela del loro superiore interesse – oltre alla promozione dell'affido familiare, vi è l'istituzione della figura del Tutore Volontario<sup>38</sup> (art. 11), la cui selezione e formazione dipende dai Garanti Regionali

<sup>36</sup> Cfr. M. Giovannetti, M. Accorinti, *Le professionalità sociali coinvolte nel sistema di accoglienza per minori stranieri non accompagnati: un terreno da esplorare e coltivare*, in «Studi Emigrazione», vol. CCXXV, 2022, pp. 41-62; C. Pilotto, *Che genere di accoglienza?: politiche della cura e lavoro dell'accoglienza in Italia. Antropologia e servizi: intersezioni etnografiche fra ricerca e applicazione*, in «Antropologia della contemporaneità», 2024, 18, pp. 249-273. Va segnalata la presenza di un rapporto annuale del sistema SAI redatto in collaborazione con ANCI. *Online* è disponibile il più recente, riferito al biennio 2022/2023: <<https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3635/Roma-presentato-il-nuovo-Rapporto-annuale-SAI-Sistema-Accoglienza-e-Integrazione>>.

<sup>37</sup> Si applica la disciplina in materia di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono prevista dagli articoli 343 e ss. del Codice Civile.

<sup>38</sup> A. Di Pascale, C. Cuttitta, *La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative dell'Unione Europea e della nuova normativa italiana*, in «Diritto Immigrazione e Cittadinanza», 2019, 1, pp. 1-28; J. Marzetti (a cura di), *Dieci storie di tutori e minori stranieri non accompagnati*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2021; R. Ricucci, W. Zreg, *Il tutore volontario: una genitorialità sociale sui generis?*, in «Mondi migranti», 2023, 3, pp. 129-141. In questo contesto, si segnala una recente progettualità elaborata dal CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell'Università di Modena e Reggio Emilia (Direttore il Prof. Thomas Casadei) in collaborazione con la Garante regionale per l'Infanzia e l'A-

dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Gli stessi, tramite i loro uffici, invieranno i nominativi dei tutori per la formazione di specifici registri dai quali sono scelti nei procedimenti di nomina curati dai Tribunali per i minorenni.

Il tutore volontario/la tutrice volontaria diventa il legale rappresentante del MSNA, e in quanto tale rappresenta una delle figure più indicate per portare avanti quelle attività di tutela dei diritti fondamentali del minore<sup>39</sup> e, di conseguenza, diventa un soggetto centrale nel seguire le procedure di ricongiungimento familiare già a partire dalla prima emersione del bisogno della volontà della persona di minore età, la quale dovrà trovarsi nelle condizioni di poter esprimere suddetta volontà all’interno di un rapporto di fiducia che si auspica formato con il tutore o la tutrice volontaria.

#### IV.4. Il ricongiungimento familiare e le sue fasi

Le disposizioni in tema di ricongiungimento familiare permettono di suddividere la procedura in cinque fasi: *emersione*, *valutazione*, *avvio*, *gestione* ed *esito*. Ciascuna si riferisce a un momento con precisi confini temporali che richiedono l’intervento di specifiche figure professionali, attente ad ascoltare e rendere partecipe il minore, di cui occorre evidenziare le specificità e i bisogni. La centralità del tutore volontario qui è lampante, partecipando alla definizione e valutazione del superiore interesse del MSNA, in sinergia con i Servizi, e svolgendo quelle attività di carattere procedurale che è chiamato a compiere come legale rappresentante<sup>40</sup>: compilare il consenso al trasferimento del minore verso un altro Stato, richiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni, etc.

dolescenza della Regione Emilia-Romagna (Dott.ssa Claudia Giudici). La collaborazione è sfociata nella co-progettazione del Corso di formazione per tutori e tutrici volontarie organizzato dalla Regione Emilia-Romagna (2023/2024).

<sup>39</sup> I compiti del tutore possono essere così riassunti: assicurare che sia garantito alla persona di minore età l’accesso ai diritti senza alcuna discriminazione; promuovere il benessere psicofisico della persona di minore età; seguire i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; amministrare l’eventuale patrimonio della persona di minore età: <<https://www.garanteinfanzia.org/content/come-diventare-tutore-volontario>>.

<sup>40</sup> Cfr. L. 47/2017, art. 6 co. 3: «Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svol-

La preminenza, almeno teorica, del tutore volontario induce a ritenere che siano da promuovere percorsi di formazione dedicati ai profili giuridici e al diritto all'unità familiare, in modo da rendere la sua azione efficace, partecipata e sinergica nei confronti dei servizi. La rete di questi ultimi (operatori/trici dell'accoglienza, assistenti sociali e figure dei servizi specialistici) dovrebbe poi attivarsi fin dal momento dell'emersione del bisogno del ricongiungimento, sempre per aumentare l'efficacia del proprio operato e tutelare il superiore interesse del minore.

In tale ottica inizia a delinearsi il ruolo decisivo della fiducia che si deve instaurare tra MSNA e operatori dei servizi: principale deterrente all'allontanamento del primo<sup>41</sup>.

Può essere dunque opportuno, poste queste premesse, analizzare i singoli momenti che compongono il ricongiungimento familiare.

#### **IV.4.1. Emersione**

Il primo è *l'emersione del bisogno di ricongiungersi*: tale volontà è indispensabile e ineludibile per dare avvio alla procedura. Questa espressione deve essere poi chiara, e ciò è possibile solo quando il minore è stato informato<sup>42</sup> della possibilità di ricongiungersi ai propri familiari. È necessario altresì che abbia lo spazio per manifestare tale volontà con i propri adulti di riferimento (tutore volontario/operatore dei servizi). Dopo aver fornito le informazioni più rilevanti tra cui, quando ritenuto utile, l'e-

ti dal responsabile della struttura di prima accoglienza»; L. 47/2017, art. 18 (di modifica del D.lgs. 25/2008, art. 26): «[...] Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda. [...]»

<sup>41</sup> UNHCR, Linee guida per operatori, op. cit., p. 37.

<sup>42</sup> Tale momento di informativa legale va fatta avvalendosi di mediazione linguistico-culturale, e avvalendosi di un linguaggio appropriato per un minore, facile da comprendere. Cfr. UNHCR, *Guida metodologica sulle attività di partecipazione per le strutture di accoglienza per minori non accompagnati in Italia*, 2020: <<https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Guida-metodologica-sulle-attivita%3%A0-di-partecipazione-per-le-strutture-di-accoglienza-per-minori-non-accompagnati-in-Italia.pdf>>.

sposizione dei rischi che il minore correrebbe nel caso decidesse di allontanarsi autonomamente, senza usufruire della procedura, è fondamentale costruire insieme al minore uno spazio di scambio, partecipazione e ascolto, nell’ambito del quale possa emergere il suo bisogno individuale.

Nei colloqui con la persona di minore età è opportuno, dunque, porre specifiche domande sulla situazione familiare e sulla presenza di eventuali parenti all’interno del contesto europeo, per comprendere se gli stessi rientrano nel corpo familiare ritenuto valido ai sensi del Regolamento Dublino III.

In questo contesto, durante il primo colloquio, e per tutta la durata della procedura, è da ritenersi indispensabile il supporto da parte di un mediatore linguistico culturale<sup>43</sup> formato sulla procedura di ricongiungimento, che intervenga tempestivamente e che sia coinvolto e aggiornato costantemente, perché può rivestire un ruolo chiave per la tenuta dei contatti con il MSNA e la sua famiglia, facendo da ponte.

Nel caso in cui, dopo l’emersione del bisogno di ricongiungimento familiare o durante la procedura, venga disposto il trasferimento del MSNA, bisogna prestare attenzione a che vi sia una trasmissione accurata e completa di tutte le informazioni sul minore da un territorio all’altro, attraverso meccanismi di *referral* e la compilazione di relazioni che devono essere poi inviate ai nuovi adulti di riferimento da parte dei servizi, degli operatori dell’accoglienza e del tutore.

È evidente che, nel caso in cui si sia instaurato un legame positivo tra quest’ultimo e la persona di minore età, vada preferita la continuità territoriale affinché il suddetto legame non venga meno.

#### IV.4.2. Valutazione

Dopo che il bisogno di ricongiungimento viene individuato, si pone come necessario procedere all’approfondimento e alla valutazione dei profili rilevanti per determinare se questa procedura risponde al superiore inte-

<sup>43</sup> Sulla figura del mediatore linguistico-culturale si vedano: G. Santarelli, N.S.A. Niemants, T. Appello, *Oltre ruoli e codici: la figura del mediatore linguistico culturale nella realtà dell’accoglienza*. Diss. Thèse, 2019; V.A. Mutti, *Minori stranieri non accompagnati in tempo di crisi. Benessere psicosociale, risorse e servizi durante e oltre la pandemia*, in «Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica», 2023, 55, pp. 93-115.

resse del MSNA, mantenendo sempre l’attenzione verso il mantenimento e il consolidamento del rapporto di fiducia tra quest’ultimo e gli operatori.

È in questa fase che vengono maggiormente sottolineati i rischi che il minore correrebbe se decidesse di allontanarsi autonomamente dalla struttura d’accoglienza per raggiungere i propri familiari, cosa che spesso può tradursi nell’affidarsi a reti criminali di trafficanti di esseri umani. È in questo frangente che diventa necessario avviare anche una conversazione sull’uso dei dispositivi digitali, valutando all’occorrenza la natura, e i potenziali rischi, delle comunicazioni intrattenute dal minore. Sempre attraverso l’uso delle tecnologie risulta utile, anche per infondere fiducia, mettere in contatto la persona di minore età con altri MSNA che hanno già vissuto il ricongiungimento.

La valutazione del superiore interesse passa anche dall’analisi di aspetti fondamentali quali il contesto familiare di provenienza e quello di possibile destinazione, valutando quali sono le reali intenzioni del minore e se ci sono pressioni contingenti provenienti da uno o più familiari. Le risultanze di questi approfondimenti andranno a costituire uno dei contenuti necessari della documentazione a sostegno della domanda. Quando si nota che la volontà del minore nel presentare domanda non è genuina, risulta necessario rendersi disponibili con il minore nella mediazione con la famiglia. A prescindere da questo aspetto, rimane importante prendere contatti con i parenti del minore per il reperimento di informazioni utili alla procedura, quali le loro condizioni economiche, e rendere loro tutte le informazioni circa la procedura di ricongiungimento.

È bene ricordare che, in alcuni casi, laddove il parente dia la propria disponibilità a ricongiungersi con il MSNA ma non abbia le risorse sufficienti a farsene carico, lo Stato richiesto può svolgere una valutazione scrupolosa per affidare la persona di minore età non direttamente al parente ma ai servizi sociali del luogo dove questi risiede. In alternativa, nel rispetto del superiore interesse del MSNA ad essere ricongiunto con i propri parenti, e qualora questi fossero impossibilitati a fornire cure adeguate al minore in forma diretta, lo Stato dovrebbe assicurare che le famiglie abbiano accesso a forme di sostegno nel ruolo di *caregiver*<sup>44</sup>.

<sup>44</sup> Risoluzione delle Nazioni Unite, *Guidelines for the Alternative Care of Children*, 24 febbraio 2010, A/RES/64/142, consultabile in inglese all’indirizzo: <<https://www.refworld.org/docid/4c3acd162.html>>; Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Guidelines for the Alternative Care of Children*, 15 giugno 2009, A/HRC/11/L.13, consul-

La fase di approfondimento risulta poi preziosa per intercettare bisogni specifici legati a particolari vulnerabilità sul piano sanitario o psicologico. Indicatori quali quelli che suggeriscono l'essere stati vittima di tratta<sup>45</sup> devono essere valutati attentamente nell'individuazione del superiore interesse. Uno strumento utile per accrescere le informazioni a disposizione degli operatori è costituito dalle Indagini Familiari, attivabili attraverso la compilazione di uno specifico *form* sul portale Sistema Informativo Minori (SIM) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In caso di presenza di indicatori di tratta, si può attivare una modalità c.d. “protetta”, che risponde ai bisogni della potenziale vittima contattando direttamente il personale addetto della Direzione Generale dell'Immigrazione e quindi non utilizzando il portale SIM. Occorrerà presentare il caso e chiedere che le indagini vengano svolte in modo da non rivelare l'esatta collocazione del/della minore sul territorio italiano per evitare che questi vengano rintracciati dai trafficanti.

La relazione conclusiva delle indagini familiari richieste dovrebbe essere redatta dal personale IOM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) a seguito di intervista e/o colloquio in presenza, e contenere informazioni dettagliate sul presunto parente e sul contesto di inserimento. Nella prassi, la non capillare presenza di sede IOM sul territorio nazionale ha la conseguenza che le stesse relazioni conclusive sono realizzate dal personale che si occupa concretamente delle interviste e dei colloqui: operatori del sistema d'accoglienza, servizi sociali, tutori legali o volontari.

#### IV.4.3. Avvio

A fronte della positiva valutazione circa la rispondenza del superiore interesse del MSNA con il ricongiungimento dello stesso con il familiare, può procedersi con il vero e proprio *avvio della procedura*. Legittimato a fare domanda ai sensi del Regolamento Dublino III è solo il richie-

tabile in inglese all'indirizzo <<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/142/13/PDF/G0914213.pdf?OpenElement>>, e nella loro rielaborazione in italiano: *Linee Guida sull'Accoglienza Etero-familiare* <[https://www.minori.gov.it/sites/default/files/ONU\\_Linee\\_guida\\_accoglienza\\_minori\\_2009.pdf](https://www.minori.gov.it/sites/default/files/ONU_Linee_guida_accoglienza_minori_2009.pdf)>.

<sup>45</sup> Cfr. Save the Children, *Piccoli schiavi invisibili. Rapporto 2024 sui minori vittime di tratta e sfruttamento*, 2024.

dente asilo; quindi, risulterà come preconditione necessaria la presentazione della domanda di protezione internazionale presso la Questura territorialmente competente. La redazione della documentazione sarà svolta dagli adulti di riferimento (tutore volontario/servizio sociale/educatori/operatori legali) insieme al minore stesso.

La dichiarazione di volontà del MSNA di ricongiungersi rende possibile l'avvio formale della procedura, il cui inizio è inviato all'Unità Dublino competente che procederà con l'inoltro della vera e propria richiesta di presa in carico allo Stato in cui risiede il parente o il familiare della persona di minore età.

Tra la dichiarazione di volontà del MSNA di procedere alla domanda di protezione internazionale, e l'invio della richiesta dell'Unità Dublino per il ricongiungimento, correlata dalla documentazione di supporto, non possono intercorrere più di tre mesi, che decorre dalla formalizzazione della domanda di protezione internazionale. La Questura, ricevuta la volontà di procedere al ricongiungimento, potrà trasmettere la domanda all'Unità Dublino italiana: è sufficiente in questa fase l'invio di una foto dei documenti, dell'indirizzo e del contatto telefonico del familiare che si intende raggiungere. Affinché l'Unità Dublino italiana possa poi inviare ad altro Stato membro la richiesta di presa in carico sarà tuttavia necessario aver raccolto tutta l'ulteriore documentazione necessaria che attestino il legame familiare. Dal momento della ricezione della domanda di presa in carico, lo Stato ove risiedono i familiari avrebbe l'obbligo di rispondere entro due mesi, fatta salva la possibilità di sospendere la procedura al fine di effettuare ulteriori accertamenti.

A sostegno della domanda di ricongiungimento è necessario produrre una serie di documenti: una relazione che contenga la valutazione del superiore interesse del MSNA ad essere ricongiunto, e una serie di attestazioni riguardanti il legame familiare tra minore e parente ricongiunto. La relazione deve fare esplicita menzione dell'opinione del minore e delle modalità in cui è stata espressa e raccolta.

È opportuno esplicitare quali sono i documenti da produrre<sup>46</sup>: il Family Tree - albero genealogico, con cui il MSNA ricostruisce i propri legami familiari, elencando i nomi dei parenti, un'indicazione anche approssimativa dell'età e i vincoli di parentela; la relazione sui legami

<sup>46</sup> UNHCR, Linee guida per operatori, op. cit., pp. 44-48.

familiari, che esplicita non solo il legame parentale, ma soprattutto quello affettivo, concretizzato in esempi pratici con cui si è tenuto vivo il legame nel corso del tempo; il consenso scritto alla procedura da far compilare e firmare al parente del MSNA; il consenso scritto alla procedura da compilare e far firmare al MSNA unitamente al tutore legale o volontario (anche pro-tempore); i documenti di identità del parente: Passaporto, Carta d'identità, Permesso di soggiorno; documenti che attestino la residenza legale del parente nello Stato membro; contatti del parente: indirizzo, numero di telefono, indirizzo mail; documenti ufficiali attestanti il legame familiare: certificati di nascita, stati di famiglia, documenti anagrafici, passaporti o documenti di identità dei genitori nei quali risulti la menzione dei figli.

Solo in assenza di uno qualunque di questi elementi si potrà ricorrere all'esame del DNA.

Si possono aggiungere documenti aggiuntivi relativi al legame tra il minore e il parente<sup>47</sup>: fotografie che ritraggano i vari membri familiari insieme, *screenshot* di scambi telefonici, lettere o email tra il minore e il parente, dichiarazioni autografe di disponibilità/accoglienza/interesse alla tutela, scritte e firmate dal familiare o parente che si trova in altro Stato membro.

Va poi redatto il B.I.A. - Best Interest Assessment, ossia la relazione esplicativa della valutazione circa la coincidenza del ricongiungimento familiare con il superiore interesse del minore. Questa relazione deve ricostruire il percorso migratorio del MSNA, descriverne i contatti con il parente, rilevare eventuali vulnerabilità specifiche e compiere in modo analitico la valutazione di coincidenza con il superiore interesse.

Il Family Tree, la Relazione sui legami familiari, il consenso scritto del MSNA e Tutore, il consenso scritto del familiare o parente e il B.I.A., devono essere in inglese. Dovranno essere tradotti in inglese i certificati di nascita, gli stati di famiglia, le lettere o dichiarazioni dei familiari/parenti, pena la tendenziale irricevibilità degli stessi da parte degli Stati membri. Le prassi suggeriscono anche di fare estrema attenzione alla esattezza dei dati comunicati alle autorità, considerato che anche minimi

<sup>47</sup> Questi costituiscono elementi di prova e/o prove che devono corredare la domanda di presa in carico ai sensi dell'Allegato II al Regolamento di Esecuzione UE n. 118/2014.

errori (come lo spelling di un nome) possono determinare ritardi, quando non il rigetto della domanda<sup>48</sup>.

#### **IV.4.4. Gestione**

I tempi che intercorrono tra avvio e conclusione della procedura di ricongiungimento sono sovente segnati da disillusione e stanchezza del MSNA, nonché frustrazione degli operatori coinvolti nella presa in carico.

Per tale motivo, e sempre al fine di evitare allontanamenti autonomi, rimane di primaria importanza mantenere la persona di minore età in una condizione che le permetta di rimanere informata sull'avanzamento della procedura e di essere ascoltata nell'esprimere i propri dubbi o preoccupazioni.

#### **IV.4.5. Esito**

Concluso il procedimento, le autorità dello Stato richiesto adottano una decisione trasmettendola tempestivamente all'Unità Dublino dello Stato richiedente, accogliendo o rigettando la domanda.

L'accoglimento implica l'accettazione della propria competenza da parte dello Stato richiesto, determinando quindi l'obbligo di procedere al trasferimento del MSNA per ricongiungerlo al parente.

Dal momento della trasmissione dell'accettazione da parte dello Stato richiesto all'Unità Dublino richiedente, decorre un termine di sei mesi entro il quale dovrà essere effettuato il trasferimento fisico del minore. In caso sia preceduta da una procedura di allontanamento, tale termine viene prolungato fino a 18 mesi.

A seguito della notifica del provvedimento di accettazione da parte dello Stato Membro, il Tutore (o il servizio sociale, l'operatore legale, a seconda della specificità di ciascun territorio) richiederà al Tribunale per i minorenni il cosiddetto “nulla osta”: un'autorizzazione al trasferimento del MSNA nel Paese di destinazione. La relativa istanza dovrà essere supportata dalla documentazione già presentata in Questura a sostegno

<sup>48</sup> UNHCR, Linee guida per operatori, op. cit., p. 29.

della domanda di ricongiungimento familiare. L'organizzazione del trasferimento, ed il suo costo, sono di competenza delle autorità nazionali.

La risposta negativa, coincidente con un rifiuto della presa in carico da parte dello Stato richiesto, determina l'attribuzione di competenza in capo allo Stato richiedente.

Qualora si desideri contestare il rifiuto, perché ritenuto non adeguatamente motivato o basato su valutazioni errate, è possibile procedere con una richiesta di riesame presentata dalla stessa Unità Dublino entro tre settimane: la stessa avrà a disposizione due settimane per accogliere il riesame o rigettare in via definitiva la presa in carico della domanda. Dopo questi passaggi sarà possibile procedere all'impugnazione presso le competenti autorità giudiziarie nelle modalità previste dalle normative dello Stato coinvolto.

#### IV.5. Considerazioni conclusive

La procedura di ricongiungimento familiare, come si è avuto modo di evidenziare a più riprese, ha in sé un'indubbia complessità legata alla valutazione del superiore interesse del minore: un'operazione tanto più complessa dal momento in cui è necessaria l'attivazione congiunta e sinergica di più attori istituzionali e privati, tutore volontario *in primis*, che dovrà muoversi, con il supporto di un'equipe di esperte e di esperti, in un orizzonte che richiede competenze linguistiche, giuridiche, socio-culturali, psicologiche.

Ciò si traduce nell'urgenza di promuovere politiche efficaci che assicurino il potenziamento dell'istituto, e in generale del comparto di operatori e operatrici che si occupa della presa in carico del MSNA.

Non solo, si configura come necessario promuovere un sempre più frequente e attento dialogo sul ricongiungimento familiare: in tal modo non solo i protagonisti istituzionali, ma anche i minori stessi, potranno conseguire una maggiore consapevolezza delle criticità dell'istituto. Le esperienze del viaggio e la lontananza dai propri familiari hanno, molto spesso, conseguenze a dir poco drammatiche sulla psiche del minore, e una macchina burocratico-amministrativa che non ne tiene conto andrà necessariamente ad aggravare una situazione che già si configura come lesiva dei suoi diritti fondamentali.

Da ultimo va così sottolineato il ruolo decisivo dell’ascolto attivo e partecipato della persona di minore età, che deve essere posta nelle migliori condizioni possibili perché possa esprimere i propri pensieri, le proprie aspettative, le proprie paure e i propri legittimi desideri. Avvicinarsi quanto più possibile a un siffatto quadro permetterebbe, nel momento di emersione della volontà di ricongiungimento, di agire tempestivamente e nel rispetto delle prerogative della persona di minore età, prime fra tutte quelle relazionali.

## V. Persone di minore età e accesso ai diritti nell'epoca della rete. Il caso dei “Minori Stranieri Non Accompagnati”

CLAUDIA GIUDICI

### V.1. La figura istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Vorrei in premessa precisare la specificità del mio mandato istituzionale.

Pur esercitato all'interno del *Servizio Diritti dei cittadini* dell'Assemblea legislativa, dove sono presenti diversi ruoli quali il Difensore civico, il Garante dei detenuti, la Consigliera di parità e il Comitato regionale comunicazioni – credo sia opportuno rimarcare il ruolo peculiare di garanzia dei diritti anche in termini *preventivi* che è proprio di questa figura: nell'esercizio delle sue funzioni, essa gode di una piena indipendenza e non è sottoposta a forme di subordinazione gerarchica.

Si tratta di un ruolo istituito da oltre un decennio da parte della Regione Emilia-Romagna con la l.r. n. 9/2005 e ss. mm. ii. (l. r. n. 1/2007 e n. 13/2011), così come previsto fin dallo Statuto regionale, quale figura indipendente che rappresenta gli interessi di tutte le persone di minore età presenti sul territorio regionale e che ne promuove i diritti davanti alla pubblica amministrazione e alle altre istituzioni secondo quanto raccomandato dalla normativa nazionale e sovranazionale.

Grazie all'approvazione del Parlamento italiano della legge 12 luglio 2011 n. 112 – con la quale è stata creata l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza AGIA – si è ormai completata per tutte le regioni italiane la Rete nazionale dei Garanti regionali, pur con diversità di attribuzioni.

La figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza trova fondamento *in primis* nell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del fanciullo (1989) e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti da parte dei minori (1996), che il nostro Paese ha ratificato rispettivamente nel 1991 con la Legge 176 del 27 maggio 1991, e nel 2003 con la Legge 20 marzo 2003, n. 77. La prima afferma che la persona in età minore è titolare di diritti civili sociali e politici non diversamente dall'adulto, e la seconda che tali diritti possono e devono essere agiti, secondo modalità appropriate, a prescindere dall'età.

## V.2. Persone di minore età e consapevolezza digitale

La premessa da cui ho preso le mosse mi consente di esplicitare il punto di vista principale dal quale vorrei portare il mio contributo, attraverso alcuni spunti di confronto e riflessione, sul rapporto tra accesso ai diritti e Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) nell'epoca della rete.

Ritengo che il *focus* riguardi necessariamente la partecipazione attiva e al contempo il progresso nell'esigibilità di nuovi diritti da parte di ragazze e ragazzi, considerati come soggetti in età evolutiva “pensanti” che, nel corso della loro crescita e del loro sviluppo, si misurano con un diritto fondamentale, previsto dall'Art. 21 della Costituzione italiana, di manifestare liberamente e consapevolmente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, utilizzando strumenti idonei resi disponibili a tale scopo, come presupposto indispensabile alla maturazione di un *senso di appartenenza* e al contempo di *interdipendenza globale*.

In proposito, permettetemi di ricordare che già nel 2010 Stefano Rodotà<sup>1</sup> propose il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet all'interno dell'ordinamento italiano con l'introduzione di un articolo “21-bis” nella Costituzione della Repubblica al fine di far rientrare l'accesso alla rete quale diritto fondamentale, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovessero ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

Tra i diritti di nuova generazione, così come sono stati definiti dalla raccomandazione n. 70/2015 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (*Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*), sono contemplati la cittadinanza multiculturale, i diritti

<sup>1</sup> S. Rodotà, “*Perché Internet in Costituzione è fondamentale*”, in “Wired.it”, 29 dicembre 2010, consultabile on line alla pagina <http://mag.wired.it/rivista/storie/costituzione-internet-rodota.html?page=0>. Cfr. Id., *Una Costituzione per Internet?*, in “Politica del diritto”, 3, 2010, pp. 337-352.

Si veda anche Id., *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 386 e in Id., *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma-Bari, 2014.

In questo quadro va ricordata anche la “Dichiarazione dei diritti in internet”, elaborata dalla Commissione ad hoc istituita presso la Camera dei Deputati e presieduta da Stefano Rodotà. Adottato il 28 luglio 2015, il documento, giuridicamente non vincolante e articolato in 14 articoli, spazia dalla neutralità della rete alla tutela dei dati personali, dall'accesso a internet all'educazione digitale.

ambientali e la giustizia climatica; le pari opportunità, i diritti e la cittadinanza di genere.

Come già detto, legata al tema qui in esame è centrale la questione della *cittadinanza digitale* per le persone minori d'età, in termini educativi, di partecipazione e, non ultimi, di democrazia, questione tra l'altro divenuta sempre più stringente e di crescente attualità nel nostro Paese.

Il Parlamento europeo con il documento di studio e ricerca “*L'accesso ad Internet come diritto fondamentale*” del luglio 2021<sup>2</sup>, ha ribadito la necessità di garantire e contestualmente tutelare giovani e giovanissimi nell'*accessibilità al mondo digitale* nella legislazione europea.

Al momento, sono all'esame del Parlamento italiano diversi disegni di legge (cit. nn. 1136, 1160 e 1166) sulla cosiddetta *tutela dei minori nella dimensione digitale*, sui quali ha espresso un parere di recente l'AGIA (luglio 2024).

Considerata la costante e rapida evoluzione del mondo digitale e lo sviluppo di nuove e sempre più coinvolgenti modalità di relazione con i diversi dispositivi e *software* che ne fanno parte, si palesa con sempre più urgenza, la necessità di implementare un sistema efficace di regolamentazione e tutela dai rischi che ne possono scaturire, soprattutto per i soggetti più esposti, come sono considerati le persone minori d'età. Tale esigenza è resa, ovviamente, quanto mai impellente dal crescente e massivo impiego dell'*intelligenza artificiale*.

È noto, inoltre, che la tendenza comunitaria in questa materia<sup>3</sup>, come si evince dal Regolamento (Ue) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, oltre ad un inquadramento ed una regolamentazione generale, è quella di utilizzare maggiormente strumenti di *soft law* ossia una co-regolamentazione della materia con gli stessi soggetti che forniscono i servizi sulla base di principi oppure una auto-regolamentazione: soluzioni che sono apparse più efficaci rispetto ai tentativi del passato di regolamentare il sistema mediante norme rigide, di

<sup>2</sup> EPRS European Parliamentary Research Service; Author: Hendrik Mildebrath, PE 696.170 – July 2021

<sup>3</sup> Cfr. Regolamento (Ue) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali che modifica la Direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) cd. Digital Service Act (DSA), la disciplina europea approvata il 5 luglio 2022, in vigore dal 16 novembre 2022.

fatto inidonee a normare un ambito invece in costante e progressiva evoluzione.

Tuttavia, temo che l’iter per una prospettiva di cittadinanza digitale per i nativi digitali sia appena agli inizi e che siano ancora insufficienti e non del tutto adeguati i riscontri normativi presenti, soprattutto in grado di contemperare gli indispensabili diritti di tutela e garanzia con i più volte sottolineati diritti esigibili di partecipazione attiva e diritti di libertà di espressione e informazione.

Inoltre, è crescente la consapevolezza, anche nel discorso pubblico, di non poter più rinviare interventi che mirino a contrastare i fenomeni dovuti ad un uso improprio della rete contenendo il rischio costante, al contrario, di ridurre o comprimere i benefici di libertà di espressione, informazione e partecipazione sociale legati alla diffusione di internet.

A mio parere, anche gli studi e le analisi sulla necessaria *consapevolezza digitale* da parte delle persone di minore età continuano a risultare carenti<sup>4</sup>, così come il rispetto sostanziale delle loro soggettività, attraverso una sufficiente attenzione ai diritti di ascolto, di partecipazione, ed espressione, così come al diritto di essere parte della vita culturale e artistica del nostro Paese, come previsto dalla Convenzione internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Si tratta di diritti che sono alla base della partecipazione attiva dei minori d’età, che non può essere gravata da pesi e responsabilità che competono, da una parte, a chi esercita la responsabilità genitoriale e, dall’altra, ai contesti educativi e istituzionali nei quali sono inseriti ragazze e ragazzi.

Tutto questo si presenta in modo ancora più complesso e di fatto limitativo per i MSNA e privi di riferimenti di adulti significativi.

<sup>4</sup> Cfr. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), iniziativa del MIUR per integrare l’educazione digitale nelle scuole italiane, con un focus su competenze digitali e cittadinanza attiva; per la Regione Emilia-Romagna, Bando riservato ai Comuni “Avviso per il sostegno azioni di coinvolgimento dei giovani sull’uso consapevole dei social media e dell’IA” del 27.5.2024.

### V.3. I Minori Stranieri Non Accompagnati e l'impatto della rete: tra rappresentazione e realtà

L'impatto della rete sui MSNA nei nostri Paesi può tradursi in una straordinaria opportunità, ma anche in un rischio e in un pericolo evidente, specialmente per chi si trova in una condizione di vulnerabilità estrema, data dal trauma del percorso migratorio affrontato e dalla mancanza di una rete di supporto a garanzia e tutela del loro sviluppo e benessere psico-fisico.

Considerate, in questa sede, le finalità di un progetto come SAFELY - Social media Awareness For Education and Legal Youth che è alla base di questo volume, oltre al piano delle normative in materia e dei diritti fondamentali, ritengo vada privilegiato nel caso dei MSNA la programmazione e la realizzazione di modalità di accesso adeguate ai "servizi della società dell'informazione", come hanno dimostrato alcune sperimentazioni europee sul campo<sup>5</sup>.

A mio parere, si tratta di mettere al centro la comprensione e l'attualizzazione delle esperienze dei giovani stranieri per fornire loro nuovi strumenti empiricamente fondati e basati su ICT che aiutino giovani migranti, rifugiati e MSNA ad accedere digitalmente a servizi pubblici essenziali. Il coinvolgimento di tali gruppi, insieme a fornitori di servizi e ONG, deve essere parte integrante di processi di progettazione e sviluppo, che possono migliorare significativamente e facilitare l'accesso ad ambiti come il sistema di istruzione e formazione, l'assistenza sanitaria, il welfare e l'occupazione.

Per promuovere l'inclusione e ridurre il potenziale di discriminazione e pregiudizio, l'accessibilità digitale può agire da *firewall*, incidendo in tal modo sul rischio di discriminazione e pregiudizio.

<sup>5</sup> Cfr. Progetto MIICT (ICT Enabled Services for Migration) del 2022, svolto in Emilia-Romagna e che aveva come partner anche il Ministero della giustizia.

Concepito con l'obiettivo di progettare, sviluppare e distribuire strumenti che affrontino la sfida dell'integrazione di MSNA e giovani migranti, l'obiettivo del progetto è stata la co-creazione di servizi ICT-enabled migliorati insieme ai target, ai servizi del settore pubblico, alle ONG (organizzazioni non governative) e ad altri gruppi di interesse.

In particolare, si è proceduto attraverso il coinvolgimento degli utenti per migliorare, personalizzare le interfacce utilizzate per accedere ai servizi perché rispondano alle esigenze di giovani migranti, rifugiati e MSNA.

Secondo ricerche recenti<sup>6</sup>, l'applicazione della tecnologia e della digitalizzazione dei servizi offre possibili soluzioni alle sfide che ostacolano l'integrazione di persone di minore età straniere sole, perché possano esercitare di fatto i diritti digitali, considerati i percorsi da loro sperimentati di marginalizzazione, discriminazione, devianza ed esclusione mentre vivono nell'UE.

Sappiamo bene che le nuove tecnologie, internet e in particolare i social media, sono tra i riferimenti in cui i giovani attingono, almeno in parte, le ragioni per lasciare il loro paese. Per alcuni di loro la motivazione può essere enfatizzata se non addirittura provocata dalla rete internet e dai social network, così come ci raccontano i ragazzi ospitati nel nostro sistema di accoglienza regionale. La rappresentazione della rete, purtroppo, che alimenta aspettative e desideri di partire per realizzare i propri sogni, una volta giunti in Europa, si scontra con una realtà ben diversa.

La diffusione di informazioni distorte e alterate fa sì che spesso i giovani migranti possano prendere decisioni fatali per la loro sicurezza e incolumità. Poter comunicare e condividere dati, sia con chi è in viaggio sia con coloro che sono rifugiati in un paese, rappresenta un'occasione per migliorare le scelte e per generare indicazioni attendibili.

Il cellulare poi è, ovviamente, lo strumento maggiormente adottato per rassicurare i familiari a casa, mantenere i contatti con i luoghi di origine. Rappresenta quasi sempre l'unico legame con chi si è lasciato.

Le tecnologie digitali hanno quindi una funzione determinate per questi adolescenti quando da soli arrivano in Europa anche dal punto di vista psicologico, considerati i traumi affrontati e le profonde incertezze rispetto al futuro.

<sup>6</sup> Oltre alla ricerca di Save the Children del 2016 (*Minori migranti: in viaggio attraverso la rete. Rischi e opportunità di internet dalla voce degli adolescenti stranieri che arrivano in Italia da soli*: <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/minori-migranti-viaggio-attraverso-la-rete-0>), sono utili alla comprensione del fenomeno i seguenti articoli: R.T. Di Rosa, A.L. Pelaez, *I servizi socio-educativi nell'era del digitale. Sfide e opportunità*, in “Media Education”, 2, 2022, pp. 3-7; T. Chiappelli, S. Leoncini, *Disuguaglianze educative e buone pratiche per studenti e studentesse provenienti da contesti migratori: raccomandazioni politiche*, in “Nuova Secondaria”, 9, 2025, pp. 329-340; R. Nanton, G. Doná, C. Cestaro, *Innovative Technologies and Digital Equity: Supporting Unaccompanied Asylum-Seeking and Refugee Children to Achieve Digital Literacy*, 2022, <https://repository.uel.ac.uk/item/8qx5y>.

I MSNA sono soggetti particolarmente vulnerabili “in rete”, proprio perché da soli e non supportati dalla presenza di riferimenti adulti e senza relazioni radicate sul territorio.

I ragazzi stranieri non accompagnati, inoltre, sono di frequente portatori di aspettative irrealistiche che vorrebbero soddisfare, non solo di tipo economico, oltre che di una scarsa se non assente conoscenza della lingua e sono privi di competenze digitali adeguate: secondo alcune indagini circa il 20% dei MSNA arrivato in Italia ha vissuto esperienze negative *online*.

Come già detto, l'ambito digitale è un “fattore cruciale” nella vita dei MSNA, sia in senso positivo, come occasione, sia come pericolosa incognita. Per tale evidenza, risulta quindi fondamentale fornire ai ragazzi e alle ragazze le conoscenze necessarie per utilizzare in modo consapevole le tecnologie.

#### V.4. Il ruolo delle istituzioni

Sono le istituzioni che devono lavorare per rendere la “rete” un luogo più sicuro per i bambini e gli adolescenti e per i giovani stranieri non accompagnati, favorendone l'accesso agli strumenti elettronici ed ai social e, soprattutto, il loro uso appropriato, consapevole e non distorto.

Una componente essenziale nel loro percorso di accoglienza è costituita, quindi, dalla *promozione di azioni di informazione e di sensibilizzazione*, anche nelle diverse lingue di origine, per mettere in guardia i MSNA sui rischi che corrono sul web, così come rafforzare i canali di ascolto e di raccolta di segnalazioni da parte dei minori migranti circa i pericoli di adescamento sessuale o di sfruttamento che incontrano su internet e anche gli interventi di contrasto a questi fenomeni, mediante la collaborazione tra organismi e forze di polizia deputate nei diversi Paesi.

Abbiamo già visto come la “rete” permette di potersi integrare nella nuova società attraverso l'apprendimento della lingua, nella ricerca di un lavoro e attraverso modalità di accesso adeguate ai “servizi della società dell'informazione” nell'ambito del sistema di istruzione e formazione, sociale e sanitario.

Ritengo che l’accesso digitale e l’educazione a farne un uso sicuro debbano essere garantiti in ogni struttura di accoglienza, con un’adeguata formazione degli operatori, affinché possano svolgere anche questo ruolo di “guida digitale”.

Vi sono percorsi virtuosi in alcune regioni italiane relativi a progetti di alfabetizzazione digitale rivolti ai MSNA, attraverso l’attivazione di corsi di accompagnamento individualizzato con il supporto di tutor e mediatrici culturali e linguistiche, finalizzati all’acquisizione e al perfezionamento di competenze informatiche di primo livello.

In questo contesto, la Regione Emilia-Romagna ha assunto alcune iniziative significative: ha promosso il progetto “Pane e Internet” nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale, che si pone come fine lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini. Tale progetto ha permesso di attivare una rete di punti “Pane e Internet”, definiti punti PEI, nei diversi comuni della regione, con la collaborazione degli enti locali, delle biblioteche, delle scuole e delle associazioni, per fornire un’offerta stabile e continuativa ai cittadini di corsi, servizi di facilitazione digitale ed eventi di cultura digitale.

In collaborazione con “Pane e Internet”, poi, l’associazione “Informatici senza frontiere” ha avviato fin dal 2017 un *progetto di alfabetizzazione digitale rivolto ai Minori Stranieri Non Accompagnati* con percorsi di accompagnamento individualizzato rivolto a gruppi di minori non accompagnati ospitati presso strutture di accoglienza, col supporto di tutor e mediatrici culturali e linguistiche, finalizzati alla acquisizione e al perfezionamento di competenze informatiche di primo livello e con il rilascio di un diploma a fine percorso.

Per quanto riconosciuta teoricamente a tutti i livelli, non risulta ancora tradotta operativamente la consapevolezza di quanto la comunicazione giovanile sia importante per lo sviluppo delle relazioni sociali, e di quanto profondamente sia cambiata rispetto alle precedenti generazioni, soprattutto rispetto a fenomeni come quello della mobilità di giovani migranti minori d’età non accompagnati. Così come risulta deficitaria la consapevolezza che siamo all’interno dello sviluppo di un *ecosistema mediatico* che deve garantire qualità nella diffusione delle notizie e nel quale i giovani siano chiamati a partecipare come cittadini attivi e consapevoli.

La sfida di tale cambiamento comporta la necessità di garantire un alto livello di sicurezza nell’uso dei social media, al fine di promuovere la partecipazione di tutte e tutti gli adolescenti presenti sui nostri territori alla

vita sociale, economica e politica, mantenendo però l'obiettivo primario di garantire che qualsiasi fonte di comunicazione possa fornire notizie qualitativamente elevate, considerando sia la velocità con cui ciascuno riceve e invia un'informazione, sia l'entità dei dati scambiati.

Il percorso da seguire è quello che permetterà di raggiungere un *equilibrio tra la garanzia della riservatezza delle persone minori d'età nell'uso dei social media e l'autodeterminazione digitale*, nella convinzione di preservare la validità di un approccio educativo, dove la conoscenza di ciò che è dannoso (anche solo potenzialmente) e la consapevolezza della bontà o meno di uno strumento possano proteggere in via prioritaria da eventuali rischi e pericoli.

## V.5. Due documenti importanti

Concludo, visto il mio ruolo e le mie funzioni, citando due documenti che a mio parere costituiscono dei punti di riferimento imprescindibili.

Il primo è costituito dalle raccomandazioni dell'ENOC (Rete europea dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza) del 2019 sull'ambiente digitale rivolte al Consiglio d'Europa, alla Commissione europea, agli Stati e ai soggetti coinvolti, a:

- realizzare i diritti dei minorenni in ambiente digitale, implementando pienamente la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e le Linee guida del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018) 7, attraverso lo sviluppo e l'attuazione di strategie e misure basate sui diritti, concepite per evolversi con gli sviluppi tecnologici. Questo deve essere effettuato in conformità all'art. 4 della Convenzione di New York che stabilisce che siano adottate tutte le appropriate misure legislative, amministrative e di altro tipo;
- richiedere ai governi, alle imprese e alle industrie di rispettare e sostenere pienamente i diritti dei minorenni nell'ambiente digitale;
- assicurare che sia realizzato il diritto di bambini e ragazzi di avere voce in capitolo nelle azioni e nelle decisioni che li riguardano nell'ambiente digitale;
- garantire che tutte le persone di minore età abbiano accesso all'ambiente digitale senza discriminazione;

- tutelare la piena fruizione – da parte dei minorenni – di Internet, della tecnologia e dei social media, esenti da informazioni false, contenuti pregiudizievoli o tecnologie nocive;
- adottare tutte le misure necessarie per proteggere bambini e ragazzi da bullismo, violenza, sfruttamento ed abuso in ogni forma nell’ambiente digitale;
- riconoscere che il diritto dei minorenni all’istruzione è esteso all’ambiente digitale e sostenere lo sviluppo delle competenze digitali di bambini e ragazzi;
- sostenere i genitori e chi si prende cura dei minorenni nel loro ruolo di tutori dei diritti *online*, al fine di garantire che bambini e bambine, ragazzi e ragazze possano beneficiare delle opportunità offerte dall’ambiente digitale, riducendo nel contempo i potenziali rischi;
- assicurare che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, i loro genitori o chi si prende cura di loro abbiano accesso a procedure *child-friendly* di reclamo e segnalazione.

Il secondo documento, forse non ancora noto quanto meriterebbe, è il Commento generale n. 25 sui diritti dei minorenni in relazione all’ambiente digitale adottato dal Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia nel 2021.

L’elaborazione del Commento ha comportato la consultazione di centinaia di esperti di molti Paesi e soprattutto ha previsto la consultazione di centinaia di minori d’età e giovani di 27 Paesi.

È nota la modalità con cui il Comitato ONU pubblica regolarmente la propria interpretazione del contenuto di norme sui diritti umani su questioni tematiche, al fine di assistere i 196 Stati parte nel compimento degli obblighi che derivano loro dall’aver ratificato la *Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza*.

Già in fase introduttiva è riaffermato quanto le tecnologie digitali siano essenziali per le persone minori d’età e per i molteplici aspetti che attengono alla loro vita. I diritti di ogni persona minorenni devono essere rispettati, protetti e realizzati nell’ambiente digitale, considerato quanto le innovazioni nelle tecnologie digitali condizionano la loro vita e i loro diritti in modo ampio e interdipendente, anche laddove essi non accedono a Internet.

L’accesso consapevole alle tecnologie digitali può aiutare le persone minorenni a esercitare l’intera gamma dei propri diritti civili, politici, cul-

turali, economici e sociali. Tuttavia, se l'inclusione digitale non è perseguita e raggiunta, è già in atto il rischio che le profonde disuguaglianze esistenti aumentino e che ne possano nascere di nuove.

Quando parliamo di cittadinanza digitale, non possiamo non considerare in termini di accessibilità l'*incrocio* con diritti fondamentali come le libertà civili; le libertà di espressione e di pensiero; di associazione; il diritto alla privacy e all'identità; il diritto alla cultura, al tempo libero e al gioco. Ovviamente il Commento n. 25, oltre a molti altri aspetti, non trascura la necessità di "misure di protezione speciali in ambiente digitale" ma dimostra, ampiamente, che non è possibile limitarsi a queste.

Pur considerando il dibattito scientifico in atto a livello internazionale sulla correlazione tra diffusione degli *smartphone* e impennata delle manifestazioni di disagio psichico che riguardano nello specifico la "generazione Z", personalmente, temo che il dibattito si concentri su aspetti cruciali e ineludibili, ma ai quali di certo non è possibile ridurre il concetto di cittadinanza digitale per le persone minori d'età basato, invece, sull'equilibrio tra protezione, educazione e partecipazione attiva e consapevole.

Come già detto, l'iter per una cittadinanza digitale delle nuove generazioni è in fase embrionale, dove a prevalere sono ancora aspetti parziali, a volte probabilmente finalizzati a rassicurare in primo luogo il mondo degli adulti se non a *deresponsabilizzarlo* rispetto ad un ambiente come quello digitale così complesso e soprattutto in rapidissima evoluzione.

Tuttavia, alcuni caposaldi sono ben individuati e non ci resta che condividerli e approfondirli insieme ai protagonisti dei nuovi diritti nelle modalità più adeguate, a partire, dal riferimento alla Convenzione ONU del 1989 che, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, è lo stesso anno in cui è stato creato il *World Wide Web*, quando coloro che hanno redatto la Convenzione non potevano alcuna idea del cambiamento che la tecnologia digitale avrebbe portato nella vita di ragazze e ragazzi, ma di certo avevano ben chiari i diritti fondamentali che li riguardavano e da cui continuare a ripartire per guardare al futuro dei nostri Paesi.

## VI. Diritti dei “Minori Stranieri Non Accompagnati” e nuove tecnologie: tra esclusione e inclusione

BARBARA G. BELLO

### VI.1. Migrare da soli in contesti digitalizzati

Tra le più ricorrenti metafore utilizzate per esprimere l’impatto delle tecnologie digitali sulla vita quotidiana e sull’esercizio dei diritti, quella del “Giano Bifronte”<sup>1</sup> rende efficacemente l’idea della loro capacità, in certe condizioni, di perpetuare e acuire discriminazioni, diseguaglianze e forme di esclusione mentre, in altre, di offrire opportunità inedite di inclusione.

La vita di ciascuno avviene ormai nel *cyberspace*, quale «spazio di relazioni tra corpi che agiscono attraverso Internet»<sup>2</sup>, e la “datificazione” delle attività umane<sup>3</sup>, ossia la loro trasformazione in dati digitali, caratterizza l’esistenza dell’essere umano contemporaneo. Tuttavia, i giovani delle nuove generazioni risultano maggiormente interessati da tali fenomeni e, più in generale, dalla precoce esposizione alle sfide poste dalle tecnologie<sup>4</sup> quantomeno perché, in tutte le aree del mondo, essi rappre-

<sup>1</sup> D. Salzano, A. Napoli, *Il Giano bifronte: Media e Storia*, in «Mediascapes Journal», 2016, 7, pp. 191-205.

<sup>2</sup> E. Isin, E. Ruppert, *Being Digital Citizens* (II ed.), Lanham, MD, Rowman & Littlefield Publishers, 2020, p. 11; F. Pacini, *Corpo e Internet. Per un approccio “multistrato” del cyberspazio*, in C. Moroni, A. Sterpa (a cura di), *Corpo e società. Trasformazioni del convivere*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, pp. 49-59. La condizione umana contemporaneamente *offline* e *online* è stata catturata anche con noti neologismi come il termine “*onlife*”: L. Floridi, *Soft Ethics and the Governance of the Digital*, in «Philosophy & Technology», vol. XXXI, 2018, 1, pp. 1-8; cfr. Id., *The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, Springer, Cham, 2015.

<sup>3</sup> Per una recente trattazione si veda: Th. Casadei, *Dall’età dei diritti all’età dei dati?*, in F.J. Ansuátegui Roig, B. Pastore (a cura di), *L’età dei diritti*, 2025 (in corso di pubblicazione).

<sup>4</sup> M. Martoni, *Datificazione dei nativi digitali. Una prima ricognizione e alcune brevi note sull’educazione alla cittadinanza digitale*, in «Federalismi.it», 2020, 1, pp. 119-136.

sentano il segmento della popolazione più attivo su Internet rispetto ad altre fasce di età<sup>5</sup>.

La dualità tecnologica riguarda particolarmente bambini e bambine in situazione di vulnerabilità e, tra questi, un caso particolare è certamente fornito dai cosiddetti “Minori Stranieri Non Accompagnati” (MSNA)<sup>6</sup>.

Limitando l’analisi a coloro che approdano in Europa, oltre a condividere con i coetanei la trasmissione – diretta o indiretta<sup>7</sup> – dei propri dati quando accedono a piattaforme digitali, la loro “datificazione” avviene, in un’età precoce rispetto a chi nasce nei Paesi europei, anche tramite le misure di identificazione sempre più digitalizzate a cui sono sottoposti nell’attraversamento delle frontiere e i relativi processi di conservazione dei dati in database istituzionali<sup>8</sup>.

Volendo provare a sistematizzare le fonti da cui è possibile attingere informazioni relative a minori, alla nota tripartizione<sup>9</sup> «*data that is given directly*», «*data that is given off*» e «*inferred data*», sarebbe opportuno aggiungere la quarta categoria «*data required by the institutions*». Come si vedrà, la raccolta e il trattamento dei dati dei MSNA – ossia la loro datificazione – è tra le condizioni necessarie affinché essi possano fare ingresso sul territorio nazionale (ed europeo)<sup>10</sup>. La conservazione dei dati nei data

<sup>5</sup> ITU-International Telecommunication Union, *Global Connectivity Report 2022*, Geneva, 2022, p. 26. In tutte le aree del mondo, i giovani tra i 15 e i 24 anni sono il segmento della popolazione più attivo su Internet rispetto ad altre fasce di età, in particolare, rispetto al gruppo delle persone di età uguale o superiore a 75 anni.

<sup>6</sup> R. Di Rosa *et al.*, *Leggere, scrivere, esserci: Bisogni formativi e processi di inclusione dei minori stranieri non accompagnati*, FrancoAngeli, Milano, 2019; A. Trotta, *Essere competenti nella società digitale: nuovi divari per i minori stranieri in Italia*, in «Pampaedia-Bollettino As. Pe.», vol. CICV, 2023, 1, pp. 160-171.

<sup>7</sup> Oltre alle informazioni comunicate consapevolmente, vengono forniti anche molti altri dati, inclusi i metadati, quando si accede a Internet o si naviga *online*.

<sup>8</sup> Council of Europe, FRA - EU Agency for Fundamental Rights, *Children in Migration: Fundamental Rights at European Borders*, Strasbourg Cedex, Council of Europe and FRA, 2023. Cfr., sul punto, F. Di Gianni, *Il trattamento dei minori stranieri negli atti del Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo*, in «Quaderni AISDUE - Rivista quadrimestrale», 2024, 4, pp. 1-30.

<sup>9</sup> Children Commissioner’s Office, *Who Knows What About Me? A Children’s Commissioner Report into the Collection and Sharing of Children’s Data*, 2018, <<https://assets.childrenscommissioner.gov.uk/wpuploads/2018/11/cco-who-knows-what-about-me.pdf>>.

<sup>10</sup> M. Lunardini (a cura di), *Monitoraggio normativo. L’accoglienza dei MSNA in Europa ed Italia: quadro attuale e prospettico. Approfondimento n. 20*, Osservatorio nazio-

base istituzionali e il loro trattamento li accompagna, per la durata prevista dalla legge, nel corso della loro permanenza.

Tale canale istituzionale permea particolarmente la vita di questi bambini e bambine, acuendone la loro condizione di “*data point*”.

Al contempo, i MSNA spesso non dispongono di un accesso «equo, efficiente, sicuro e inclusivo alle tecnologie digitali»<sup>11</sup>, né alle competenze digitali, circostanze che diminuiscono la loro possibilità di accedere e beneficiare delle opportunità offerte dal cd. “decennio digitale”<sup>12</sup>.

La Strategia dell’Unione europea (UE) per un internet migliore per i ragazzi, adottata nel 2022<sup>13</sup>, affronta la questione dei diritti delle persone di minore età in relazione al mondo digitale in via generale, evidenziando come l’eterogeneità delle loro condizioni – tra cui il contesto economico e sociale di provenienza e l’esperienza migratoria – ponga «sfide aggiuntive nell’ambiente digitale»<sup>14</sup>. Esito di una consultazione partecipata che ha coinvolto anche bambini e bambine, ma in cui i MSNA non risultano rappresentati<sup>15</sup>, la Strategia si limita a richiamare la Comunicazione sulla protezione dei minori migranti del 2017<sup>16</sup>, la quale si soffer-

nale sui Minori Stranieri Non Accompagnati, marzo 2024. Si veda anche G. Meledandri (a cura di), *Monitoraggio normativo 2024. I MSNA in Europa e Italia. Approfondimento n. 22/marzo 2025*, <[https://www.cespi.it/sites/default/files/osservatori/allegati/approf.\\_22\\_monitoraggio\\_legislativo\\_msna\\_-\\_meledandri.pdf](https://www.cespi.it/sites/default/files/osservatori/allegati/approf._22_monitoraggio_legislativo_msna_-_meledandri.pdf)>.

<sup>11</sup> Commissione europea, *Comunicazione “Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un internet migliore per i ragazzi (BIK+)”*, 11 maggio 2022, COM/2022/212 final, p. 9.

<sup>12</sup> *Ibidem*. Secondo i dati Eurostat del 2018, riportati nella Strategia europea per un internet migliore per i ragazzi, «[l]’8,1 % dei nati al di fuori dell’UE dichiara di non potersi permettere un computer, rispetto al 3,1 % dei nati nel paese dichiarante [...] I genitori che appartengono a famiglie migranti possono avere maggiori difficoltà a sostenere i loro figli nell’apprendimento a distanza se non padroneggiano la lingua utilizzata a scuola: Commissione europea, *Comunicazione “Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un internet migliore per i ragazzi (BIK+)”*», cit., p. 17, nota 80.

<sup>13</sup> European Schoolnet, *New Better Internet for Children Strategy. Summary of Consultations*, 2022.

<sup>14</sup> Commissione europea, *Comunicazione “Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un internet migliore per i ragazzi (BIK+)”*, cit., p. 1.

<sup>15</sup> <<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-decade-children-and-youth-new-european-strategy-better-internet-kids-bik>>.

<sup>16</sup> Commissione europea, *Comunicazione “La protezione dei minori migranti”* {SWD(2017) 129 final} 12.4.2017 COM(2017) 211 final. Del 2017 è anche il Commento generale congiunto n. 3 (2017) del Comitato sulla protezione dei diritti di tut-

ma sulla protezione dei minori migranti anche per quanto concerne l'uso delle nuove tecnologie nelle procedure di identificazione<sup>17</sup>.

In entrambi i documenti mancano previsioni riguardanti l'accesso sicuro dei MSNA alle nuove tecnologie e all'educazione digitale<sup>18</sup>, aspetti che si rivelano fondamentali per l'esercizio di diritti e doveri, anche ai fini della realizzazione di una piena partecipazione alla società.

Il presente contributo intende, dunque, mettere a fuoco il modo in cui le nuove tecnologie possono essere strumenti di esclusione e inclusione per i MSNA, in relazione alla “datificazione” alle frontiere (§ 2 e § 2.1) e all'accesso e all'utilizzo delle tecnologie (§ 3), esperienze che essi sperimentano senza persone adulte conosciute che possano costituire figure riferimento, senza consolidate reti sociali che possano accompagnarli in percorsi di consapevolezza e, spesso, in età precoce rispetto ai coetanei europei.

## VI.2. La datificazione dei minori stranieri: il nuovo quadro europeo...

La Comunicazione del 2017 offre alcune linee guida per il trattamento dei bambini migranti da parte degli Stati membri dell'UE nell'uso della tecnologia nei processi di identificazione alle frontiere, sottolineando la necessità di identificarli e registrarli «come minori»<sup>19</sup> quando attraversano i confini e di conferire priorità ai loro diritti e bisogni specifici durante l'intero processo migratorio. Da ciò discende la necessità di pre-

ti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 22 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sui principi generali riguardanti i diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale.

<sup>17</sup> Commissione europea, *Comunicazione “La protezione dei minori migranti”*, cit, pp. 6-8.

<sup>18</sup> Sull'importanza dell'educazione digitale, si veda Save the Children, *Educare al Digitale. Dati utili per adulti consapevoli*, Roma, Save the Children Italia, 2025; nella letteratura giusfilosofica: Mn. Campagnoli, A.C. Amato Mangiameli, *Strategie digitali. #diritto\_educazione\_tecnologie*, Giappichelli, Torino, 2020; Mn. Campagnoli, *Nuove prospettive didattiche: educazione e scuola digitale*, in Id., A.C. Amato Mangiameli, *Strategie digitali.*, cit., pp. 277-304; R. Brighi, F. Di Tano, *Identità, anonimato e condotte antisociali in Rete. Riflessioni informatico-giuridiche*, in «Rivista di filosofia del diritto», vol. VIII, 2019, 1, pp. 183-204.

<sup>19</sup> Ivi, p. 6.

disporre procedure adatte ai minori (*child-sensitive*), anche in una prospettiva di genere, nella raccolta di dati biometrici<sup>20</sup>.

La *ratio* sottesa a questo e altri testi di *soft law* e *hard law* è che la raccolta di dati dei minori può aiutare la realizzazione del fondamentale principio del *best interests of the child*<sup>21</sup>, poiché il loro riconoscimento consente la presa in carico all’arrivo e l’applicazione della disciplina improntata a principi di massima tutela nei loro confronti, tra cui l’inespellibilità<sup>22</sup>. Tuttavia, la necessità di raccogliere informazioni sui MSNA si traduce in procedure che, per l’età dei soggetti che vi sono sottoposti e i contesti reali in cui vengono esperite, possono interferire con il loro benessere, il loro senso di appartenenza e la tutela dei loro diritti in concreto<sup>23</sup>.

La Comunicazione in esame, infatti, si sofferma sulla particolare vulnerabilità dei MSNA, ponendo l’accento sulla cooperazione tra agenzie e sulla necessità di incrementare il personale per i servizi a loro rivolti. I miglioramenti delle procedure di identificazione e registrazione dei minori alle frontiere dell’UE, in una direzione *child-sensitive*, sono stati registrati, tra l’altro, dalla Rete Europea delle Migrazioni<sup>24</sup>, in particola-

<sup>20</sup> *Ibidem*. Le procedure così caratterizzate rientrano tra le “azioni principali” che gli Stati sono chiamati ad attuare, *ivi*, p. 8.

<sup>21</sup> *Passim*: il principio dell’interesse superiore dei minori attraversa l’intera Comunicazione.

<sup>22</sup> Il principio di inespellibilità dei MSNA dal territorio italiano, già sancito a livello internazionale dalla CRC e a livello nazionale dall’Art. 19 del TU Immigrazione, è stato riaffermato dalla Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.

<sup>23</sup> Su questi profili, si può vedere, da ultimo: P.A. Lampugnani, *Età multiple: rappresentazioni dell’infanzia nel sistema dell’accoglienza per i minori stranieri non accompagnati*, Genova University Press, Genova, 2024.

<sup>24</sup> European Migration Network (emn), *Report “Children in Migration 2021-2022: An Overview”*, 2024, <[https://home-affairs.ec.europa.eu/document/download/7ad0d084-0522-4814-8473-30e96fbf5f43\\_en?filename=emn%20study%20on%20children%20in%20migration\\_en.pdf](https://home-affairs.ec.europa.eu/document/download/7ad0d084-0522-4814-8473-30e96fbf5f43_en?filename=emn%20study%20on%20children%20in%20migration_en.pdf)> (ultimo accesso 25 marzo 2025). L’European Migration Network (EMN) è una rete istituita con Decisione del Consiglio dell’Unione Europea n. 2008/381/CE con l’obiettivo principale di fornire dati aggiornati e comparabili sui temi relativi alle migrazioni e all’asilo, <[https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn\\_en](https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn_en)> (ultimo accesso 15 marzo 2025). Il Punto di Contatto Nazionale per l’Italia è incardinato nel Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno: <<https://www.emnitalyincp.it/>> (ultimo accesso 15 marzo 2025).

re nel 2021 e nel 2022. Questi miglioramenti includono una raccolta di dati biometrici più sofisticata, progettata specificamente per i bambini e le bambine, un rafforzamento della cooperazione interagenzia su questioni di protezione, l'aumento del personale dedicato ai servizi per l'infanzia e l'avvio di riforme delle procedure per identificare i minori migranti in condizione di vulnerabilità, spesso indotte dall'aumento della pressione migratoria.

Tuttavia, l'adozione del nuovo Patto dell'UE sulla Migrazione e l'Asilo nel maggio 2024<sup>25</sup> ha rafforzato le procedure di *screening* e controllo delle frontiere, comprese le verifiche di sicurezza e le valutazioni per le persone che entrano nell'UE, come i richiedenti asilo. In tale nuovo quadro giuridico, è stato potenziato il funzionamento del database Eurodac<sup>26</sup>, un sistema informatico operativo dal 2003 volto a facilitare la gestione delle domande di asilo in tutta Europa e a consentire la raccolta di dati più accurati e completi (inclusi i dati biometrici) relativi a diverse categorie di migranti, tra cui i richiedenti protezione internazionale e le persone che arrivano irregolarmente nell'UE. Le procedure precedenti all'introduzione del Patto già prevedevano la raccolta di dati personali e biometrici, che venivano sistematicamente confrontati con i *database* delle forze di polizia nazionali ed europee, come quelli di Europol e Interpol, all'interno di un quadro di interoperabilità. Le disposizioni introdotte nel 2024 mirano a garantire l'interoperabilità anche con altri database dell'UE, vale a dire il Sistema Europeo di Informazione e Autorizzazio-

<sup>25</sup> <[https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum/legislative-files-nutshell\\_it](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum/legislative-files-nutshell_it) (ultimo accesso 15 marzo 2025)>.

<sup>26</sup> Eurodac è il database biometrico centralizzato dell'Unione Europea, <<https://www.eulisa.europa.eu/activities/large-scale-it-systems/eurodac>> (ultimo accesso 15 marzo 2025). È stato introdotto dal Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione).

ne di Viaggio (ETIAS)<sup>27</sup> e il Sistema di Informazioni sui Visti (VIS)<sup>28</sup>, estendendo la possibilità di Eurodac di generare statistiche sull’immigrazione. Si assiste, dunque, a una maggiore estensione della possibilità di attingere i dati delle persone migranti all’interno di un sistema di database con finalità distinte.

Con specifico riferimento alle persone di minore età, la letteratura sulle misure introdotte dal Patto sul punto evidenzia almeno due criticità.

La prima criticità, che riguarda anche (ma non solo) i bambini e le bambine migranti, consiste nel rischio di un rigore inferiore, per alcuni aspetti, nel livello di protezione dei dati personali offerto dal meccanismo Eurodac rispetto a quello generalmente previsto per cittadini dell’UE in base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)<sup>29</sup>. Tale disparità sembra emergere alla luce del principio di proporzionalità, stabilito dall’Articolo 52(1) della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE<sup>30</sup>, secondo cui ogni limitazione dei diritti garantiti deve essere strettamente necessaria e proporzionata al perseguimento di un obiettivo legittimo. Il principio rischia di essere affievolito in relazione ai cittadini di Paesi terzi non solo per la

<sup>27</sup> Parlamento europeo e Consiglio, *Regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226*, 12 settembre 2018; Parlamento europeo e Consiglio, *Regolamento (UE) 2018/1241 recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)*, 12 settembre 2018.

<sup>28</sup> Il funzionamento del VIS è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) e successive modifiche.

<sup>29</sup> Parlamento Europeo e Consiglio, *Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE* (regolamento generale sulla protezione dei dati). La letteratura si è interrogata sull’applicabilità delle garanzie del GDPR sia a cittadini di paesi dell’UE sia di Paesi terzi che si trovano sul territorio europeo: R. Bordinelli, *Le norme sul trattamento dei dati personali dei richiedenti asilo nell’Unione europea: talune criticità rispetto al caso dell’interessato minorenni*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2024, 1, pp. 1-37; C. Napolitano, *Digitalizzazione delle procedure di ingresso: il difficile equilibrio tra la sicurezza pubblica e il rispetto dei diritti fondamentali degli immigrati*, in «ADiM Blog, Analisi & Opinioni», 2024: <<https://www.adimblog.com/2024/09/30/digitalizzazione-delle-procedure-di-ingresso-il-trattamento-dei-dati-e-il-difficile-equilibrio-tra-la-sicurezza-pubblica-e-il-rispetto-dei-diritti-fondamentali-degli-immigrati/>>.

<sup>30</sup> Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea (2016/C 202/02).

loro difficoltà nell’accedere ai database in cui sono conservati i loro dati biometrici, ma anche perché queste misure non sembrano proporzionate agli obiettivi di sicurezza pubblica che li giustificano.

La seconda criticità concerne le nuove regole di identificazione biometrica, introdotte dal Regolamento Eurodac 2024/1358<sup>31</sup>. Premesso che, per persone sia adulte sia minori, è accordata priorità alla raccolta delle *impronte digitali*, quale metodo principale e più accurato di identificazione, e, ove non sia possibile, è ammesso il ricorso alle immagini facciali<sup>32</sup>, per quanto riguarda i minori, il Regolamento esprime la volontà di «rafforzare la protezione di tutti i bambini, inclusi i MSNA che non hanno richiesto protezione internazionale e i bambini che potrebbero essere separati dalle loro famiglie»<sup>33</sup>. Affinché sia possibile «contribuire a determinare l’identità dei minori e aiutare gli Stati membri a rintracciare eventuali familiari di tali minori in un altro Stato membro o a reperire legami che tali minori potrebbero avere con un altro Stato membro, nonché a rintracciare i minori scomparsi, anche a fini di contrasto»<sup>34</sup> è però necessario «rilevarne i dati biometrici e conservarli nell’Eurodac [...] integrando gli strumenti esistenti, in particolare il sistema d’informazione Schengen (SIS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio»<sup>35</sup>.

Rispetto alla disciplina previgente l’art. 14 del Regolamento Eurodac (UE) 2024/1358 presenta, a sua volta, due aspetti problematici.

In primo luogo, esso introduce una disparità di trattamento tra bambini di Paesi terzi e bambini con cittadinanza di un Paese dell’UE, laddove abbassa l’età minima per la raccolta di dati biometrici dei primi

<sup>31</sup> Parlamento europeo e Consiglio, *Regolamento (UE) 2024/1358 del 14 maggio 2024 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

<sup>32</sup> Ivi, considerando 19.

<sup>33</sup> Ivi, considerando 44.

<sup>34</sup> *Ibidem.*

<sup>35</sup> *Ibidem.*

da quattordici a *sei anni*, mentre la mantiene a dodici anni per i secondi in relazione alle procedure di rilascio dei passaporti e documenti di viaggio<sup>36</sup>. La *ratio* delle nuove disposizioni può essere individuata nella possibilità di «facilitare il rintracciamento dei minori scomparsi»<sup>37</sup> e nella tutela dei bambini migranti da violenze e tratta di esseri umani, soprattutto se non accompagnati da persone adulte che ne abbiano la responsabilità. Tuttavia, i dati disponibili non rilevano una maggiore suscettibilità dei bambini di Paesi terzi alla tratta<sup>38</sup> tale da giustificare un abbassamento dell'età nella raccolta delle impronte digitali, che può avere ripercussioni nocive sul loro benessere.

Anche assumendo che, astrattamente, la giustificazione del trattamento differenziato di bambini di Paesi terzi alle frontiere abbia una ragion d'essere ai fini del principio del *best interests of the child*, per esempio perché gli studi stessi non riescono a intercettare minori “invisibili” nelle maglie della violenza, sembra permanere una questione di affidabilità delle impronte digitali di bambine e bambini più piccoli<sup>39</sup>. Tale aspet-

<sup>36</sup> Nelle more dell'adozione del Regolamento 2024/1358 numerose organizzazioni non governative internazionali avevano richiamato l'attenzione sull'abbassamento dell'età, cfr. la Dichiarazione congiunta firmata nel 2018 da UNHCR, UNICEF, OHCHR Regional Office for Europe, OIM, Save the Children, Missing Children Europe, Terre des Hommes, World Vision, Caritas Europe, Danish Refugee Council, International Commission of Jurists, PICUM, Child Focus, Act Alliance, CIRE, CNCND-11.11.11, Flemish Refugee Action, Kopin, The Smile of the Child, European Evangelical Alliance, Centre for Missing and Exploited Children, Astra, <<https://italy.iom.int/it/news/non-emi-accettabile-obbligare-i-bambini-fornire-impronte-digitali-e-immagini-facciali>>. La questione è stata affrontata anche dalla dottrina: R. Bendinelli, *Le norme sul trattamento dei dati personali dei richiedenti asilo nell'Unione europea*, cit.

<sup>37</sup> In questo senso si veda Commissione, *Comunicazione “La protezione dei minori migranti”*, cit., p. 8.

<sup>38</sup> European Commission - Directorate-General for Migration and Home Affairs, *Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU*, LPublications Office, Luxembourg, 2020; Eurostat, *Trafficking in Human Beings*, Publications Office, Luxembourg, 2015; Europol, *Situation Report. Trafficking in Human Beings in the EU*, No. 765175, February 2016. Cfr. R. Bendinelli, *Le norme sul trattamento dei dati personali dei richiedenti asilo nell'Unione europea*, cit.; E.M. Goździak, *Human Trafficking as a New (In)Security Threat*, Palgrave Macmillan, London, 2021.

<sup>39</sup> FRA 2016, *The Impact of the Proposal for a Revised Eurodac Regulation on Fundamental Rights. Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights*, FRA Opinion - 6/2016 [Eurodac], Vienna, 22 dicembre 2016, p. 26; A. Chaudhary *et al.*, *Survey: Techniques for Aging Problems in Face Recognition*, in «MIT International Journal of Computer Science and Information Technology», vol. IV, 2014, 2, pp. 82-88;

to, emerso anche nel dibattito sull’opportunità dell’abbassamento dell’età dei bambini di Paesi dell’UE nelle procedure di rilascio del passaporto, è oggetto di continua indagine. Il fatto che, attualmente, per questi ultimi l’età minima per la raccolta dei dati biometrici sia rimasta invariata sembra suggerire un “doppio standard” a seconda della nazionalità (di un paese EU o di un paese terzo) e dello *status* migratorio di bambini e bambine.

L’utilizzo dei dati Eurodac, relativi a un minore di età inferiore a 14 anni, non è illimitato ed è consentito, ai fini di contrasto nei suoi confronti, «solo se vi sono motivi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d)<sup>40</sup> per ritenere che tali dati siano necessari a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o di un altro reato grave che il minore è sospettato di aver commesso»<sup>41</sup>.

In secondo luogo, benché l’art. 14 affermi che non vada utilizzata «alcuna forma di forza nei confronti dei minori per garantire il rispetto dell’obbligo di fornire dati biometrici», esso contempla la possibilità di esercitare «ove consentito dal pertinente diritto dell’Unione o nazionale, e in ultima istanza, [...] un grado *proporzionato di coercizione* nei confronti dei minori per garantire il rispetto di tale obbligo (corsivo aggiunto), nell’osservanza della dignità e dell’integrità fisica del minore»<sup>42</sup>.

N. Ramanathan, *Computational Methods for Modelling Facial Aging: A Survey*, in *Journal of Visual Languages and Computing*, vol. XX, 2009, pp. 131-144; Digital Citizen Security Unit of the Joint Research Centre, *Fingerprint Recognition for Children. Joint Research Center of the European Commission, Technical Report*, 2013, <<https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/fingerprint-recognition-children>>.

<sup>40</sup> L’art. 33 “Condizioni per l’accesso all’Eurodac da parte delle autorità designate” prevede che «1. A fini di contrasto le autorità designate possono presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati conservati nell’Eurodac nei limiti delle loro competenze, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: [...] d) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi in questione; tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento».

<sup>41</sup> Cfr. considerando 47 del Regolamento Eurodac (UE) 2024/1358.

<sup>42</sup> Ivi, considerando 52.

La previsione è accompagnata da garanzie, quali il rilevamento biometrico dei minori a partire dai sei anni di età da parte di «funzionari specificamente formati per effettuare tali operazioni con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell’interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo [CRC]»<sup>43</sup>. È contemplato, inoltre, l’accompagnamento, per tutta la durata del rilevamento dei dati biometrici, da parte di un rappresentante o, qualora non sia stato designato alcun rappresentante, da una persona formata per tutelare l’interesse superiore del minore e il suo benessere generale. Per accrescere la tutela dei minori durante la procedura, tale persona deve essere diversa dal funzionario responsabile del rilevamento dei dati biometrici, agisce in modo indipendente e senza ricevere ordini né dal funzionario né dal servizio competente per il rilevamento dei dati biometrici<sup>44</sup>.

Nonostante le cautele, la possibilità di esercizio di forza, seppur in casi eccezionali, solleva significative preoccupazioni riguardo ai diritti e al benessere psico-fisico dei MSNA.

### VI.2.1. ... e l’ordinamento italiano

A livello nazionale, l’adozione del Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione<sup>45</sup> e del Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Minori Stranieri Non Accompagnati<sup>46</sup> sono intervenuti in aree che riguardano i dati dei MSNA.

<sup>43</sup> La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.

<sup>44</sup> Cfr. considerando 46. Tale persona formata è la persona designata ad agire provvisoriamente come rappresentante ai sensi della direttiva (UE) 2024/1346, qualora si sia proceduto a tale designazione.

<sup>45</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 230 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”, 22 novembre 2023.

<sup>46</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 231, “Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stra-

Il primo Regolamento, in vigore dal 1° marzo 2024, ha portato a un raccordo istituzionale tra la Direzione generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti e le amministrazioni competenti al fine di «promuove[re] e sviluppa[re] iniziative relative alla tutela dei minori stranieri e dei minori stranieri accolti nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, incluso il *censimento* e il *monitoraggio* della presenza dei Minori Stranieri Non Accompagnati e delle relative modalità di soggiorno nel territorio nazionale, attraverso l’utilizzo del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM)» (corsivo aggiunto)<sup>47</sup>. Tale previsione semplifica e ottimizza i meccanismi di gestione dei dati relativi ai MSNA attraverso il trasferimento automatizzato<sup>48</sup> dei dati sui MSNA dalla Banca Dati del Sistema di accoglienza nazionale (SAI)<sup>49</sup> al SIM. Quest’ultimo consente un controllo piuttosto incisivo sulla vita dei MSNA sul territorio italiano, che include la possibilità di monitorarne la presenza, di tracciarne gli spostamenti entro i confini nazionali e di gestirne i dati relativi all’anagrafica, allo *status* e al loro collocamento.

Il trasferimento automatizzato persegue il duplice scopo di ridurre il rischio di errori e duplicazioni circa i dati e di consentire agli enti locali titolari di progetti SAI per MSNA di esportare mensilmente due tipologie di rapporti in formato editabile: il “report stock”, che contiene dati aggiornati dei minori presenti nel Sistema di accoglienza; il “report flusso”, che offre informazioni sui movimenti di uscita dei minori nel mese precedente<sup>50</sup>.

Il secondo Regolamento, in vigore dal 15 marzo 2024, oltre a investire il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della gestione tecni-

nieri non accompagnati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400”, 27 dicembre 2023.

<sup>47</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 230, cit., art. 22, lett. g.

<sup>48</sup> I Comuni, cioè, non necessitano più di ricorrere alla doppia imputazione manuale dei dati dei minori.

<sup>49</sup> <<https://www.retesai.it/banca-dati/>>.

<sup>50</sup> Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, Rapporto di approfondimento semestrale sui Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). Dati al 31 dicembre 2024, <<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/rapporto-di-approfondimento-semestrale-sulla-presenza-dei-msna-31dic-2024>> (ultimo accesso 25 marzo 2025), p. 55.

ca e informatica del SIM<sup>51</sup>, si sofferma sulle finalità e modalità del trattamento dei dati dei MSNA. In base all’art. 7, primo comma, i dati raccolti nel SIM devono essere trattati «ai fini del censimento e del monitoraggio della presenza dei MSNA sul territorio nazionale», nel rispetto del principio del *best interests of the child* e in conformità con le disposizioni sul trattamento dei dati previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR. Ai fini dell’art. 7, terzo comma, il trattamento «può consistere nelle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altre forme di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione di dati personali; la diffusione dei dati può essere effettuata esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalità che non consentano, neanche indirettamente, l’identificazione degli interessati».

Inoltre, i dati possono essere trattati, nell’ambito delle relative competenze, dai soggetti legittimati all’accesso al SIM espressamente indicate all’art. 11<sup>52</sup>. Il Ministero, nei limiti previsti dalle disposizioni sul trattamento dei dati personali<sup>53</sup>, «può comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attività relative ai MSNA, quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell’interesse del minore. Le condizioni e le modalità di condivisione delle informazioni sono regolate, [...] [sempre nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali], attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa che escludano comunque la possibilità di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM»<sup>54</sup>.

Proprio in considerazione dell’entità delle informazioni trattate e dell’incisività del loro utilizzo sulla vita dei MSNA è stato richiesto il

<sup>51</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 231, cit., art. 4.

<sup>52</sup> Ai sensi dell’art. 11 i soggetti che possono accedere ai dati conservati nel SIM sono «a) l’autorità giudiziaria; b) l’autorità di pubblica sicurezza; c) le regioni e le province autonome; d) gli enti locali; e) le prefetture - uffici Territoriali del Governo; f) il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; g) il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno».

<sup>53</sup> Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e GDPR.

<sup>54</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 231, cit., art. 11, comma 2.

parere del Garante per la protezione dei dati<sup>55</sup> sullo schema di Regolamento n. 231/2023, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 maggio 2022.

Pur esprimendo parere favorevole, il Garante ha richiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di subordinare la predisposizione dei protocolli di intesa con i diversi soggetti legittimati ad accedere al SIM allo svolgimento di una valutazione di impatto della protezione dati. A seguito del parere, inoltre, relativamente alle finalità del trattamento dei dati, di cui è titolare il suddetto Ministero, sono state eliminate le finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca e sono state precisate le modalità e le garanzie con cui legittimare la diffusione dei dati<sup>56</sup>, nonché la durata del trattamento, il quale si estende anche successivamente al compimento della maggiore età, di regola, fino a un massimo di cinque anni<sup>57</sup>.

Le osservazioni del Garante appaiono quanto mai opportune alla luce delle cautele suggerite, fin dal 2017, in un Commento congiunto di due Comitati delle Nazioni Unite: «[i] dati personali dei bambini, in particolare i dati biometrici, dovrebbero essere utilizzati solo per scopi di protezione dei bambini, con una rigorosa applicazione delle regole appropriate sulla raccolta, l'uso, la conservazione e l'accesso ai dati. I Comitati sollecitano un'accurata valutazione delle garanzie nello svilup-

<sup>55</sup> Il nuovo testo, peraltro, recepisce gran parte delle osservazioni già rese dal Garante nel parere n. 172/2019: Garante per la protezione dei dati personali, Parere su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente disposizioni in materia di misure di protezione dei Minori Stranieri Non Accompagnati, 19 settembre 2019, <<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9162562>>.

<sup>56</sup> La diffusione dei dati è ammissibile esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalità che non consentano, neanche indirettamente, l'identificazione degli interessati, nonché le tipologie di dati e di operazioni eseguibili e le modalità di accesso alle informazioni del SIS.

<sup>57</sup> Al raggiungimento della maggiore età, i dati del minore possano essere conservati per un periodo pari a cinque anni; tempo necessario per lo svolgimento degli adempimenti di natura amministrativa e contabile, dopodiché saranno cancellati o resi anonimi. I soggetti legittimati all'accesso al SIM possono trattare i dati fino al compimento della maggiore età del MSNA, salvo il caso di prosieguo della tutela amministrativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 231, cit., art. 9, primo comma. Dopo tale data, i dati sono conservati all'interno del SIM «esclusivamente per il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni, necessario agli adempimenti di natura amministrativa, contabile o fiscale e allo svolgimento delle politiche di integrazione rivolte agli interessati, scaduto il quale vengono cancellati o trasformati in forma anonima»: ivi, art. 9, secondo comma.

po e nell’implementazione dei sistemi di dati e nella condivisione dei dati tra autorità e/o Paesi. Gli Stati membri dovrebbero implementare un “firewall” e proibire la condivisione e l’uso per l’applicazione delle leggi sull’immigrazione dei dati personali raccolti per altri scopi, come protezione, rimedi, registrazione civile e accesso ai servizi»<sup>58</sup>.

Come precisato nel Commento, tali accorgimenti sono necessari «per rispettare i principi di protezione dei dati e per proteggere i diritti del bambino, come previsto dalla [CRC]»<sup>59</sup>.

### VI.3. (Dis)connessioni

Il viaggio<sup>60</sup> intrapreso da bambini e bambine di Paesi terzi verso l’Europa rappresenta la tappa di un itinerario che, a prescindere dalle condizioni del luogo da cui si allontanano e di quello a cui giungono, li conduce da un mondo noto a uno ignoto. Le esperienze dei MSNA, anche in relazione alle tecnologie digitali, si stratificano a partire dal Paese di origine fino a quello di approdo. Benché parte della letteratura tenda a delineare l’emersione di una “generazione globale”, accomunata tra l’altro dalla digitalizzazione<sup>61</sup>, lo stesso «paradigma dei nativi digitali»<sup>62</sup> si

<sup>58</sup> Commento generale congiunto n. 3 (2017) del Comitato sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 22 (2017) del Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sui principi generali riguardanti i diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale, par. 17.

<sup>59</sup> *Ibidem*.

<sup>60</sup> L. Re, *Bambinile*, in L. Barbari, F. De Vanna (a cura di), *Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 9-16. Cfr., anche, G. Tumminelli, *Minori stranieri non accompagnati*, in Id., *Migrazioni in Sicilia*, Mimesis Edizioni, Milano, 2020, pp. 184-189; G. Cascio *et al.*, *Voci di viaggio: un’esperienza di Photovoice con minori migranti*, in «Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienze della salute», 2021, 1, pp. 143-158.

<sup>61</sup> J. Edmunds, B.S. Turner, *Global Generations*, in «The British Journal of Sociology», vol. LVI, 2005, 4, pp. 559-577; cfr. U. Beck, E. Beck-Gernsheim, *Global Generations and the Trap of Methodological Nationalism for a Cosmopolitan Turn in the Sociology of Youth and Generation*, in «European Sociological Review», vol. XXV, 2009, 1, pp. 25-36; D. Tapscott, *Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation*, McGraw-Hill Education, New York, 1999.

<sup>62</sup> D. Moxon *et al.*, *Social Inclusion, Digitalisation and Young People*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2020.

rivela poco applicabile *de plano* ai MSNA cresciuti in contesti caratterizzati da scarsa connettività e ridotto accesso a dispositivi.

Uno studio condotto da Save the Children nel 2016<sup>63</sup>, benché datato e non generalizzabile, è indicativo della pluralità di esperienze dei MSNA, a partire dall’accesso a Internet prima di intraprendere il viaggio. Tale possibilità, infatti, varia sensibilmente a seconda del Paese d’origine, con un tasso più elevato in paesi come l’Egitto e di gran lunga inferiore o nullo in paesi sub-sahariani<sup>64</sup>. Laddove si registri l’accesso a Internet, la testimonianza di parenti e amici nei paesi europei e le immagini dei paesi di destinazione, può contribuire, tra i *pull factors*, a ingenerare o rafforzare il convincimento a intraprendere il viaggio<sup>65</sup>.

La stessa esperienza del viaggio risente della tecnologia digitale. L’accesso a dispositivi e rete nei paesi di origine incide sull’organizzazione e, durante il viaggio, sulla possibilità di mantenere relazioni con le *reti* familiari e di amici nei luoghi di partenza e di approdo<sup>66</sup>. Dallo studio emerge anche che proprio durante la delicata fase del viaggio, assimilabile a una “terra di mezzo” tra mondi, molti MSNA non riescono ad

<sup>63</sup> Lo studio è stato presentato il 9 febbraio 2016, in occasione del Safer Day, giornata dedicata ad un utilizzo sicuro e consapevole delle nuove tecnologie, ed è stato pubblicato all’interno del volume *Minori migranti: in viaggio attraverso la rete. Rischi e opportunità dalla voce degli adolescenti stranieri, che arrivano in Italia da soli* (Save the Children Italia, 20ma ed., 2016). La ricerca ha coinvolto centosessantacinque MSNA tra i quindici e i diciassette anni di età, al fine di indagare l’utilizzo di tecnologie digitali nelle varie fasi del viaggio migratorio. Per considerazioni più recenti, nella letteratura su queste tematiche si vedano: K. Mendoza Pérez, M. Morgade Salgado, *‘Unaccompanied’ Minors? Accompanied Foreign Minors, Families and New Technologies*, in «Journal of International Migration and Integration», vol. XX, 2019, pp. 121-136; N. Kutscher, L.-M. Krefß, *The Ambivalent Potentials of Social Media Use by Unaccompanied Minor Refugees*, in «Social Media+Society», vol. IV, 2018, 1, pp. 1-10; F.A. Seidel, *et al.*, *Transnational Family Life of Displaced Unaccompanied Minors – A Systematic Review*, in «Children and Youth Services Review», vol. CXLII, 2022.

<sup>64</sup> Save the Children Italia, *Minori migranti*, cit., p. 3.

<sup>65</sup> Su questi aspetti si veda anche il contributo di Claudia Severi in questo volume.

<sup>66</sup> Le teorie e analisi delle reti sociali, sviluppatesi già prima dell’avvento delle nuove tecnologie, hanno ricevuto crescente attenzione nell’ambito degli studi sociologici sulla migrazione: tra i primi contributi di respiro generale si veda W.N. Dunn, *Social Network Theory*, in *Knowledge*, 4, 3, 1983, pp. 453-461; *ex multis*, nello studio delle migrazioni: L. Ryan, *et al.*, *Social Networks, Social Support and Social Capital: The Experiences of Recent Polish Migrants in London*, in «Sociology», vol. XLII, 2008, 4, pp. 672-690; K. Robinson, L. Williams, *Leaving Care: Unaccompanied Asylum - Seeking Young Afghans Facing Return*, in «Refugee», vol. XXXI, 2015, 2, pp. 85-94.

accedere a Internet o preferiscono non adoperare il cellulare per prevenire il rischio di smarrirlo o di esserne privati illecitamente poiché costituisce spesso «l'unico legame con chi si è lasciato, per sentire la loro voce o vedere le fotografie dei volti cari scattate prima di partire»<sup>67</sup> o per restare in contatto con gli organizzatori del viaggio.

Variabili da considerare nell'utilizzo delle tecnologie sono l'età dei MSNA e le competenze digitali di cui essi dispongono. I dati censiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali registrano un innalzamento della media di età dei MSNA<sup>68</sup>, cui però non corrisponde necessariamente un più elevato livello di alfabetizzazione digitale né, aspetto fondamentale per l'esercizio di una piena «cittadinanza digitale»<sup>69</sup>, un'educazione ai diritti e agli strumenti di tutela dai rischi della rete.

La particolare vulnerabilità che riguarda i minori che migrano da soli rileva invero sotto numerosi profili, riconducibili, per un verso, alla sfera dei divari digitali e della disponibilità di competenze per gestire i rischi nella rete<sup>70</sup> e, per altro verso, alla protezione e gestione dei dati in considerazione dei controlli alle frontiere.

<sup>67</sup> Save the Children Italia, *Minori migranti*, cit., p. 4.

<sup>68</sup> <<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/pagine/dati-minori-stranieri-non-accompagnati>>.

<sup>69</sup> J.A. De Moraes, E. Benvenuti De Andreade, *Who are the Citizens of the Digital Citizenship?*, in «International Review of Information Ethics», vol. XXIII, 2015, 11, pp. 1-19; E. Isin, E. Ruppert, *Being Digital Citizens*, cit.; cfr. G. Pascuzzi, *La cittadinanza digitale: competenze, diritti e regole per vivere in rete*, Il Mulino, Bologna, 2021; S. Scagliarini, *I diritti costituzionali nell'era di internet: cittadinanza digitale, accesso alla rete e net neutrality*, in Th. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di), *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Wolters Kluwer, Milano, 2024, pp. 3-12.

<sup>70</sup> J. Van Dijk, *The Digital Divide*, Polity, Cambridge, 2020. Ai diversi tipi di divari e alla loro entità su scala globale ha dedicato uno studio l'ITU - International Telecommunication Union (*Global Connectivity Report 2022*, Genève, 2022). Nella letteratura giusfilosofica si vedano almeno S. Vantin, *Digital divide. Discriminazioni e vulnerabilità nell'epoca della rete globale*, in Th. Casadei e S. Pietropaoli (a cura di), *Diritto e tecnologie informatiche*, cit., pp. 297-312; Th. Casadei, «Una questione di accesso»? *Democrazia e nuove tecnologie. Il caso dell'istruzione*, in S. Salardi, M. Saporiti, M. Vetis Zaganeli (a cura di/organização de), *Diritti umani e tecnologie morali: una prospettiva comparata tra Italia e Brasile/Direitos Humanos e tecnologias morais: uma perspectiva comparada entre Itália e Brasil*, Torino, 2022, pp. 23-34; Id., *Brechas digitais: el reto de las nuevas tecnologías para los derechos humanos*, in «Revista de la Facultad de Derecho de México», vol. LXXIV, 2024, pp. 149-178.

Sul primo versante, l’entità del divario digitale che riguarda i MSNA andrebbe esplorato incrociando le evidenze rese disponibili dagli studi esistenti sulla base di numerose variabili. Lo studio dell’ITU<sup>71</sup> dimostra, infatti, che i giovani sono sì più connessi di altre generazioni un po’ ovunque, ma esistono consistenti differenze tra aree geografiche (cd. “Sud globale” e “Nord globale”)<sup>72</sup> in termini di infrastrutture e, dunque, accessibilità a Internet, cui si aggiunge la variabile dei livelli di istruzione. Lo stesso studio rileva come vi sia un rapporto di diretta proporzionalità tra povertà educativa *offline* e digitale<sup>73</sup>. Ipotizzando che i MSNA dispongano di limitata alfabetizzazione digitale, che si acquisisce anche con la pratica, resta da esplorare la loro consapevolezza circa gli strumenti di tutela dai rischi nella rete – discorsi d’odio e bullismo, come anche le forme di adescamento – che si trovano a gestire senza una rete sociale di sicurezza cui rivolgersi con fiducia.

Una volta giunti sul territorio italiano, poi, la maggior parte dei MSNA coinvolti della ricerca ha avuto accesso a Internet tramite la rete *wi-fi* messa a disposizione dalle strutture di Save the Children ospitanti o da altre realtà che frequentavano, ma si registrano considerevoli limitazioni. Ricerche e iniziative recenti attestano l’assenza di rete negli *hotspot*<sup>74</sup> e l’inadeguatezza, ove esistente, nei centri di prima e seconda accoglienza, specialmente nelle aree rurali<sup>75</sup>. La situazione è esacerbata dalla cir-

<sup>71</sup> ITU - International Telecommunication Union, *Global Connectivity Report 2022*, cit.

<sup>72</sup> Ivi, p. 23; R.H. Wade, *Bridging the Digital Divide: New Route to Development or New Form of Dependency*, in «Global Governance», 2002, 8, pp. 443-466, in cui l’autore prefigura una nuova forma di dipendenza dei Paesi più poveri da quelli “occidentali” nel processo di trasformazione tecnologica.

<sup>73</sup> Cfr. S. Pasta, P.C. Rivoltella, *Superare la “povertà educativa digitale”. Ipotesi di un nuovo costrutto per la cittadinanza digitale*, in *La formazione degli insegnanti: problemi, prospettive e proposte per una scuola di qualità e aperta a tutti e tutte*, Pensa MultiMedia Editore, Lecce, 2022, pp. 600-604; S. Pasta, M. Marangi, *Media Literacy al tempo degli “spettattori”*: *Contrastare la povertà educativa digitale*, in «Nuova Secondaria Ricerca», vol. XLI, 2023, 1, pp. 307-322.

<sup>74</sup> ASGI, *Hotspot di Lampedusa, necessario permettere la possibilità di comunicare con l’esterno*, 10 marzo 2023, <<https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/hotspot-di-lampedusa-necessario-permettere-la-possibilita-di-comunicare-con-lesterno/>>.

<sup>75</sup> Save the Children Italia, *Minori migranti*, cit., p. 6; M. Santagati, A. Barzaghi (a cura di), *Report ISMU Studio conoscitivo sui minori stranieri non accompagnati in Italia e l’accesso all’istruzione*, Fondazione ISMU, Milano, 2021, pp. 56 e 58.

costanza che molti MSNA restano nelle strutture di prima accoglienza più a lungo dei trenta giorni previsti dalla normativa (attualmente estesi a quarantacinque) prima di essere trasferiti presso comunità o famiglie ospitanti e che, da ottobre 2023<sup>76</sup>, i prefetti possono essere autorizzati a collocare i minori nei centri di accoglienza straordinaria (CAS) per adulti (per un massimo di novanta giorni).

La permanenza dei MSNA in tali strutture, dunque, rappresenta un momento assai delicato nel loro percorso migratorio, nel quale l'uso della tecnologia permetterebbe loro di mantenere i contatti con la famiglia e con gli amici, di godere di momenti ricreativi e di «decompressione da esperienze estremamente pesanti»<sup>77</sup>, se non traumatiche.

L'importanza dell'accesso alla rete sul territorio italiano emerge sia nel mantenimento di rapporti con il Paese d'origine e nel lenire la nostalgia di casa, sia nell'orientamento per il futuro in Italia, consentendo di realizzare una «doppia presenza»<sup>78</sup> in entrambi i luoghi. Oltre all'uso dei servizi di messaggistica, diffusa appare anche la presenza di questi giovani sui social network<sup>79</sup>. Dallo studio condotto da Save the Children emerge che molti MSNA comunicano con la famiglia di origine attraverso telefonate dalla comunità o attraverso i cellulari personali o internet e allo stesso modo pianificano i passi nel percorso di integrazione nel paese (per esempio, per apprendere la lingua o la ricerca di un lavoro)<sup>80</sup>. Un aspetto, quest'ultimo, ancora più importante perché gli enti di accoglienza non sempre riescono a garantire servizi di accompagnamento ai percorsi scolastici per la comprensione delle lezioni, allo svolgimento dei compiti e ai materiali messi a disposizione dai docenti<sup>81</sup>. La pandemia di Covid-19 è

<sup>76</sup> Decreto-legge n. 133 del 5 ottobre 2023 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno”.

<sup>77</sup> Save the Children Italia, *Minori migranti*, cit., p. 6.

<sup>78</sup> Il riferimento è alla condizione di “doppia assenza” messa in luce dal sociologo e filosofo algerino Abdelmalek Sayad: *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Raffaello Cortina, Milano, 2002. Nella prefazione Pierre Bourdieu spiega che il migrante è sempre “fuori luogo” nella sfera sociale.

<sup>79</sup> Cfr. M. Gillespie, et al., *Research Report “Mapping Refugee Media Journeys: Smartphones and Social Media Networks”*, The Open University / France Médias Monde, 2016.

<sup>80</sup> Save the Children Italia, *Minori migranti*, cit., p. 6.

<sup>81</sup> Cfr. L. Agostinetti, et al., *Il paradigma interrogante dei Minori Stranieri Non Accompagnati. Sfide, questioni e pratiche educative*, in «Etica & Politica», 2021, 1, pp. 105-125; G. Cappuccio, et al., *Minori Stranieri Non Accompagnati e Tutore Volontario:*

stata una cartina al tornasole per il potenziale delle tecnologie digitali nella fruizione di materiali didattici, nella facilitazione dell'apprendimento e, più in generale, nelle relazioni sociali, come anche, d'altro canto, per i rischi di esclusione ad esse connessi, anche con riguardo ai MSNA<sup>82</sup>.

L'accesso disomogeneo alla tecnologia e il rischio di esclusione digitale possono acuire le vulnerabilità dei MSNA, aumentando l'esposizione a discriminazione e marginalizzazione nella loro vita adulta. La crescente consapevolezza degli effetti nocivi del divario digitale sul presente e sul futuro dei MSNA ha condotto alla realizzazione di percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali tramite corsi di informatica e di digitalizzazione o coniugando l'apprendimento in presenza e da remoto<sup>83</sup>.

L'alfabetizzazione digitale andrebbe, tuttavia, accompagnata da percorsi di educazione digitale che rafforzino le competenze dei MSNA nell'intercettare pericoli *online* e farvi fronte, oltre a promuovere l'accesso sicuro e consapevole alle tecnologie digitali.

Al contempo, è necessaria la costruzione di reti sociali in cui i MSNA siano coinvolti, in modo da evitarne l'isolamento sociale e le dipendenze che derivano da un uso eccessivo della rete, i quali possono rallentare il processo di partecipazione in Italia, già costellato di ostacoli<sup>84</sup>.

*verso una Pedagogia dell'Accoglienza. L'esperienza del territorio palermitano*, in «Journal of Health Care Education in Practice», vol. II, 2020, 1, pp. 35-44; G. Fulantelli, *et. al.*, *Le tecnologie digitali per rispondere ai bisogni formativi dei migranti forzati. Convegno Nazionale Didattica*, 2018, pp. 313-322.

<sup>82</sup> F. Coin, M. Banzato, *Minori non accompagnati al tempo del Covid-19: la tecnologia digitale rafforza o indebolisce le relazioni?*, in «Formazione & insegnamento», vol. XIX, 2021, 1, pp. 505-512.

<sup>83</sup> M. Santagati, A. Barzaghi, *Report ISMU*, cit., pp. 57-58; cfr. Save the Children, *Partecipare si può! Strumenti e buone pratiche di partecipazione e ascolto dei minori migranti in arrivo via mare*, 2015, <<https://s3-www.savethechildren.it/public/files/uploads/publicazioni/partecipare-si-puo.pdf>>.

<sup>84</sup> Come dimostra lo studio di Save the Children, *Giovani e mercato del lavoro: criticità e prospettive. Un'analisi del mercato del lavoro per l'inclusione sociale dei giovani* (a cura di A. Gaetani e B.G. Bello, 2024) l'accesso dei MSNA a tirocini e al mondo del lavoro è ostacolato dall'elevata documentazione (carta d'identità, codice fiscale, SPID) richiesta dai centri per l'impiego e che la maggior parte di loro non possiede: pp. 47-48. Su questi profili si veda, più in generale, M. Mondello, *Un diritto incompiuto? Giovani di “seconda generazione” e diritto all'istruzione*, in *Eunomia. Rivista di Studi su Pace e Diritti Umani*, 2024, 2, pp. 133-152: <<http://siba-ese.unisalento.it/index.php/eunomia/article/view/30537/24862>>. In particolare, sui Minori Stranieri Non Accompagnati: pp. 140, 145, 151.

#### VI.4. Verso una maggiore inclusione?

La breve analisi svolta fin qui evidenzia che la presenza crescente delle tecnologie nei contesti di migrazione – dalla raccolta e conservazione dei dati biometrici all’accesso ai servizi *online* – ha accentuato la centralità del *cyberspace* come ambiente di esercizio dei diritti e, al contempo, come luogo in cui si manifestano nuove forme di esclusione.

In tale contesto, i MSNA appaiono altamente “visibili” (e tracciabili) nel sistema dei dati istituzionali ma, dall’altro, rischiano di restare “invisibili” nei processi partecipativi attraverso le nuove tecnologie. A differenza dei loro coetanei nativi, infatti, i dati dei MSNA non derivano solo dall’interazione volontaria con il mondo digitale (*social network*, piattaforme educative, comunicazione con i pari), ma dall’acquisizione di dati biometrici nelle procedure di controllo. A ciò si aggiungono, da un lato, le difficoltà dei MSNA di accedere alla rete e ai benefici della digitalizzazione e, dall’altro, le significative assenze o la scarsità di rappresentazione dei loro bisogni in importanti documenti che li riguardano come minori, tra cui la Strategia europea per un Internet migliore per i ragazzi e la Comunicazione sulla protezione dei minori migranti.

La mancanza di misure specifiche rivolte a questo gruppo di minori in relazione al *cyberspace* rappresenta una lacuna che rischia di avere ripercussioni concrete sulla loro inclusione sociale ed educativa.

Un futuro realmente partecipato dai MSNA richiede che essi siano considerati soggetti titolari di diritti, declinati nel mondo contemporaneo come “diritti non digitali” e “diritti digitali”<sup>85</sup>, portatori di bisogni specifici ma anche di capacità e potenzialità. In questa prospettiva, la sfida non è solo giuridica o tecnica, ma anche educativa.

In tale contesto, assume rilievo crescente l’educazione digitale, anche attraverso un ripensamento dell’esperienza dei patti educativi digitali di comunità<sup>86</sup>: in modo da comprendervi i MSNA presenti nel-

<sup>85</sup> I diritti digitali sono strettamente collegati alle caratteristiche della rete, E. Isin and E. Ruppert, *Being Digital Citizens*, cit., p. 149 ss.

<sup>86</sup> Un’esperienza significativa di patti digitali nasce dal Centro di Ricerca “Benesere Digitale” dell’Università di Milano-Bicocca e varie associazioni attive nel campo dell’educazione consapevole all’uso dei media. Sul sito dedicato a tale esperienza è messo a disposizione un Vademecum per la creazione di nuovi Patti Digitali di Comunità, <<https://pattidigitali.it/fai-un-patto/>>. Cfr. C. Severi, *I patti educativi digitali: fiducia*,

le strutture di accoglienza. I patti digitali sono stati lucidamente definiti come un «“patto di corresponsabilità” per l’educazione digitale, che parte dalle famiglie e si apre alla cooperazione con altri soggetti coinvolti nell’educazione digitale dei minori»<sup>87</sup>.

Istituti e comunità di accoglienza, scuole, enti locali, terzo settore possono unirsi per formare un’alleanza collettiva, delineando le migliori strategie per l’educazione digitale dei bambini e delle bambine.

Se coloro i quali sono collocati presso le famiglie<sup>88</sup> possono essere coinvolti in accordi di questo tipo grazie all’interazione delle famiglie con il tessuto sociale (dalle scuole al mondo dell’associazionismo), per coloro i quali sono ospitati presso strutture di accoglienza i patti educativi digitali possono costituire una leva importante con il coinvolgimento di figure professionali specializzate capaci di accompagnare i minori nell’uso delle tecnologie, nel rispetto della loro identità e del loro percorso migratorio.

In questo senso, l’adozione di patti educativi digitali inter-istituzionali, che coinvolgano le comunità di accoglienza, il sistema scolastico, i servizi sociali e le istituzioni giudiziarie potrebbe rappresentare un importante strumento per l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie da parte dei MSNA e per una loro maggiore partecipazione.

Il coinvolgimento dei bambini e delle bambine più vulnerabili nei percorsi educativi digitali, supportati dalla comunità locale, è foriero non solo di accrescere e valorizzare le competenze dei MSNA – bambini e bambine di oggi e adulti di domani – ma anche di rinsaldare l’appartenenza e il senso di fiducia nei contesti a loro più prossimi.

*cooperazione e diritti per un’educazione digitale consapevole* e G. Gasparini, *Per una comunità educante digitale: la formazione di insegnanti e genitori, la partecipazione consapevole dei giovani*, entrambi in Th. Casadei, B. Rossi, V. Barone (a cura di), *Giovani in rete. Guida per un uso consapevole delle tecnologie*, Giappichelli, Torino, 2025.

<sup>87</sup> Th. Casadei, C. Coniglione, *Patti educativi digitali: come indirizzare i ragazzi a un uso consapevole dei device*, <<https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/patti-educativi-digitali-come-abituare-i-ragazzi-a-un-uso-consapevole-dei-device/>>.

<sup>88</sup> Art. 7 della Legge 47/2007.

## VII. L'impatto delle tecnologie sui "Minori Stranieri Non Accompagnati": tra rischi, opportunità e sicurezza

CLAUDIA SEVERI

### Introduzione: alcune doverose premesse

«Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo devono essere debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità».

È a partire da tale assunto, noto come “principio dell’ascolto” – sancito dall’art. 12 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989)<sup>1</sup> – che si articola e sviluppa il presente contributo.

<sup>1</sup> Sul principio dell’ascolto: A. Parkes, *Children and International Human Rights Law: The Right of the Child to be Heard*, Routledge, New York, 2013; L. Giacomelli, *Diritto all’ascolto e principio di autodeterminazione del minore nelle sue scelte esistenziali*, in E. Urso (a cura di), *I "minori" e la salute: una nuova visione delle capacità*, Cendon, Bari, 2014, pp. 8-35; Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, *Il diritto all’ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale. Indagine relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica*, 2020, disponibile al seguente link: <<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ascolto-minorenni-procedimenti-giurisdizionali.pdf>>; M. Gambini, *Il diritto all’ascolto del minore «vulnerabile»*, in L. Corazza, M. Della Morte, S. Giova (a cura di), *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti*, ESI, Napoli, 2021, pp. 143-176; F. Mazza Galanti, *Il diritto del minore all’ascolto*, in «Minorigiustizia», 2022, 2, pp. 71-87; C. Tognon, *Il diritto all’ascolto. La centralità del right to be heard nel contrasto alla violenza sui minori*, in M. Lalatta Costerbosa, *Diritti M. Cura formazione comprensione infanzia*, Mucchi, Modena, 2024, pp. 105-116; G. Zucchermaglio, M. Saglietti, L. Cerantola, *La partecipazione dei bambini e delle bambine come diritto, processo, pratica e forma. Voci, riflessioni ed esperienze dal campo dell’alternative care*, in «Fundamental Rights», 2021, 1, pp. 1-34, disponibile al seguente link: <[https://www.researchgate.net/publication/350965685\\_La\\_partecipazione\\_dei\\_bambini\\_e\\_delle\\_bambine\\_come\\_diritto\\_processo\\_pratica\\_e\\_forma\\_Voci\\_riflessioni\\_ed\\_esperienze\\_dal\\_campo\\_dell'alternative\\_care\\_Children's\\_participation\\_as\\_right\\_process\\_practice\\_an](https://www.researchgate.net/publication/350965685_La_partecipazione_dei_bambini_e_delle_bambine_come_diritto_processo_pratica_e_forma_Voci_riflessioni_ed_esperienze_dal_campo_dell'alternative_care_Children's_participation_as_right_process_practice_an)>. Con specifico riguardo alle persone di minore età che rientrano nella categoria giuridica di Minori Stranieri Non Accompagnati, si vedano: S. Rigazio, *Diritto all’ascolto e partecipazione dei minori non accompagnati*, in G. De Marzo, F. Parisi (a cura di), *Diritto e Immigrazione. Un quadro aggiornato delle questioni più attuali e rilevanti*, La Tribuna, Città di Castello (PG), 2021,

Il testo, infatti, nasce a partire dal dialogo con alcuni giovani nelle condizioni giuridiche di “Minori Stranieri Non Accompagnati” (MSNA), ai quali è stato chiesto – mediante interviste semi strutturate – di descrivere il loro rapporto con la tecnologia, prima, durante e dopo il percorso migratorio<sup>2</sup>.

L’obiettivo è stato quello di comprendere se – secondo il loro vissuto – la tecnologia avesse svolto un ruolo nella decisione di intraprendere il viaggio, oppure avesse costituito uno strumento utile per orientarsi nell’incertezza che caratterizza questo tipo di esperienze, o ancora se, al contrario, avesse rappresentato o rappresenti tutt’ora motivo di preoccupazione e di esposizione a rischi, quali manifestazioni di odio *online*, di cyberbullismo, o ancora di adescamento, solo per citare alcuni dei pericoli a cui si è esposti nel momento in cui si naviga in rete.

È convinzione di chi scrive che il principio dell’ascolto sia un presupposto fondamentale e imprescindibile nel momento in cui si entra nella sfera relativa alle persone di minore età<sup>3</sup>, ma ancor di più nei confronti di persone caratterizzate da (almeno) un triplice livello di vulnerabilità: l’essere “minori”; l’essere “stranieri”; l’essere “non accompagnati”.

A partire dalle esperienze concrete dei giovani che hanno generosamente condiviso le proprie esperienze, l’analisi si articolerà in tre momenti: in primo luogo, si esplorerà il ruolo delle tecnologie nelle fasi che precedono e accompagnano il percorso migratorio (§ 1); successivamente, si approfondiranno i molteplici livelli di vulnerabilità che caratterizzano i MSNA, con un’attenzione specifica a una dimensione spesso trascurata nel dibattito accademico sulle migrazioni, ovvero la *vulnerabilità digitale* (§ 2); si prenderà poi in esame il rapporto che adolescenti e giovani in siffatte condizioni instaurano con le tecnologie una volta giunti in Italia, mettendone a fuoco usi, significati e implicazioni nel contesto dell’acco-

pp. 234-250; S.E. Rap, *The Right to be Heard of Refugee Children*, in «Nordic Journal of Migration Research», vol. XIII, 2023, 1, pp. 1-16.

<sup>2</sup> Il presente contributo si è giovato dell’apporto proveniente dall’intervista di tre Minori Stranieri Non Accompagnati residenti in comunità di accoglienza presenti sulla Provincia di Modena, per il quale contatto si ringrazia il Dott. Roberto Malaguti che ha reso possibile lo scambio delle loro testimonianze.

<sup>3</sup> Cfr. Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, *Ascolto e partecipazione dei minori stranieri non accompagnati come metodologia di intervento. Risultanze delle visite dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nelle strutture di accoglienza SAI per minori stranieri non accompagnati*, 2022.

glienza (§ 3); infine, si cercherà di intrecciare i fili delle riflessioni emerse, andando così a "tessere una tela" che restituisca la panoramica delle esperienze dei MSNA e il loro rapporto con le tecnologie.

### VII.1. Inquadrare il ruolo della tecnologia nel percorso migratorio

La convinzione dalla quale spesso si prende posizione nel momento in cui si apre una discussione in merito alla tecnologia è che quest'ultima rappresenti una grande opportunità. Ciò vale sia nel vissuto comune e nelle esperienze di vita ordinaria, sia nel caso di persone che "scelgono" di intraprendere un percorso migratorio verso l'Europa.

È stato infatti osservato che l'«infrastruttura digitale»<sup>4</sup> del percorso migratorio assume un ruolo sempre più centrale nel determinarne l'esito, consentendo alla persona migrante di connettersi – già nella fase antecedente alla partenza e anche successivamente all'arrivo – a reti informali che orientano e supportano il suo cammino. Uno studio di Save the Children<sup>5</sup>, infatti, ha rilevato che le nuove tecnologie e in particolare i social network hanno un ruolo spesso rilevante nella decisione di intraprendere il viaggio, anche se questo dato varia significativamente a seconda del Paese che viene preso in considerazione. A tal proposito, infatti, il tasso più alto dell'uso dei dispositivi digitali prima e durante il viaggio, è stato registrato tra i giovani egiziani, mentre è sensibilmente inferiore o inesistente in altri paesi, come l'Afghanistan<sup>6</sup>. Ciò si rispecchia parzialmente anche nelle parole di O. (proveniente dall'Afghanistan) – uno dei ragazzi da me intervistati – che decostruisce fin da subito l'idea della tecnologia come strumento centrale nella decisione di partire, conferendole un'assoluta marginalità nell'elaborazione del piano del viaggio.

Grazie alle sue parole e a quelle di J. (dalla Costa d'Avorio), infatti, si viene subito posti di fronte ad una realtà tanto banale, quanto rilevan-

<sup>4</sup> G.M. Schiesaro, *Migranti con lo smartphone. Il contributo dei nuovi media digitali al viaggio, all'accoglienza e all'integrazione dei migranti*, VIS, Roma, 2018.

<sup>5</sup> Il riferimento è a Save the Children, *Atlante Minori Stranieri Non Accompagnati. Crescere lontano da casa*, 2017: <<https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/atlan-teminorimigranti2017.pdf/>>.

<sup>6</sup> Ivi, p. 114.

te, ossia: ogni esperienza è soggettiva e le tecnologie non sono immediatamente, automaticamente, uno strumento decisivo in questo contesto.

Alla domanda «Gli strumenti digitali hanno avuto un ruolo rilevante nella decisione di intraprendere il viaggio?» risponde affermativamente, spiegando che però le ricerche prima dell’esperienza si sono concentrate meramente sulle immagini del nostro Paese; mentre J. risponde che non aveva nessun dispositivo, né prima, né durante il viaggio.

Nel caso di A. (17 anni, dalla Tunisia), invece, il dispositivo ha avuto un ruolo rilevante, poiché:

Prima del percorso migratorio, utilizzavo spesso il telefono per capire cosa fosse l’Italia e come fosse la vita in Italia. Ho visto dei posti belli, ho capito che in Italia posso lavorare e avere una vita migliore di quella in Tunisia.

Dunque è chiaro: ogni esperienza è a sé, ma per chi ne ha fatto utilizzo, internet ha contribuito a consolidare la convinzione di partire e in alcuni casi si è rivelato determinante, poiché prendere visione di fotografie sui social network (così come un tempo avveniva davanti alla televisione), che restituiscono un’immagine di vita agiata in Italia, rappresenta per questi giovani una promessa della realizzazione di un sogno, alimentando così il desiderio di raggiungere il “Bel Paese”, con aspettative che spesso sono state disattese.

In più, lo smartphone potrebbe risultare uno strumento utile anche nell’organizzazione del percorso migratorio, oltre che per mantenere i contatti con altri migranti in ogni fase del viaggio, mediante i social network. Grazie alle piattaforme mediali – in particolare Facebook, Instagram e TikTok – le informazioni vengono condivise in pochi istanti, connettendo individui all’interno di quella che può essere definita una vasta “diaspora globale”<sup>7</sup>. La connettività mobile consente così l’accesso a dati potenzialmente vitali: l’avvistamento di predoni lungo il tragitto, la chiusura improvvisa di una rotta, lo scoppio di conflitti o le condizioni meteorologiche aggiornate possono guidare decisioni tempestive, riducendo rischi e imprevisti.

In tal senso, O. durante il percorso ha utilizzato un dispositivo per comunicare con la famiglia e ha cercato qualche informazione utile su

<sup>7</sup> R. Cohen, *Global Diasporas: An Introduction* (1997), Routledge, London, 2023.

internet, mentre J. ha condotto il viaggio quasi "alla cieca", poiché ha viaggiato senza utilizzare alcun dispositivo e le uniche sommarie informazioni che è riuscito a reperire sono pervenute dalla persona che viaggiava con lui, la quale era in possesso di uno smartphone.

Accanto ai numerosi benefici offerti dalla tecnologia, si delineano anche rilevanti criticità. Il rischio di "fake news", infatti, è concreto anche in un simile contesto, nel quale, tuttavia, un'informazione sbagliata potrebbe portare a conseguenze drammatiche. La natura irregolare dei percorsi migratori comporta infatti che le informazioni vengano spesso scambiate in modo privato tra migranti, con il rischio che esse siano imprecise, non verificate o distorte da passaparola fuorviante. L'assenza di fonti affidabili e pertinenti, o la circolazione di dati errati, può indurre scelte migratorie azzardate, talvolta fatali per l'incolumità dei migranti stessi.

Una delle principali sfide per governi e agenzie internazionali consiste quindi nel riuscire a intercettare e comunicare con i migranti in movimento, per informarli dei pericoli e fornire indicazioni corrette. Tuttavia, tale compito risulta complesso, poiché molti migranti nutrono diffidenza nei confronti delle fonti ufficiali, spesso associate a regimi autoritari o percepite come strumenti di dissuasione messi in atto da Stati contrari alla prosecuzione del viaggio. La possibilità di instaurare un dialogo informativo sia con chi è in viaggio, sia con chi ha già ottenuto asilo, rappresenta uno strumento importante, non solo per supportare decisioni più consapevoli, ma anche per generare narrazioni autentiche capaci di contrastare la diffusione della xenofobia in Europa, attraverso storie vissute<sup>8</sup>.

È indicativo, tuttavia, il fatto che alla domanda «Hai ricevuto aiuto o informazioni *online*, relativi al viaggio?» tutti gli intervistati abbiano risposto negativamente.

A. riporta che ha intrattenuto rapporti

[...] solo [...] di persone arrivate prima per capire come prendere la strada, come pagare, quanto dura il viaggio (ad esempio dodici, tredici ore o due giorni). Sono andato da una persona che mi ha spiegato tutto questo.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

Dunque, il web, che nell’immaginario comune viene ormai da lungo tempo considerato una “grande biblioteca” o una “grande enciclopedia”, in realtà per questi giovani non ha svolto nessun ruolo, perché:

Da Mali a Nigeria ci sono le persone che prendono le altre persone [e le mettono] in un camion per attraversare il deserto. Quando siamo arrivati in Nigeria, abbiamo preso la macchina ancora, fino in Tunisia, poi da Tunisia all’Italia abbiamo preso la barca e durante il viaggio da Mali a Nigeria abbiamo fatto una settimana nel deserto e poi in mare quattro giorni, fino a Lampedusa [e] io non ho fatto niente. Non sapevo dove stavamo andando. Dipende da “Lui”: “Lui” mi ha detto “Andiamo in Europa” e io gli ho detto “Ma dov’è”? Ma lui mi ha preso un giorno e siamo venuti [...] a Lampedusa. Io non sapevo (J.A.).

Pertanto, nel bene e nel male, ciò che fa la differenza, ciò che *pesa*, è la relazione con altri esseri umani che tracciano, in qualche modo, il loro percorso. A tal proposito, non si ritiene dunque inopportuno affermare che quest’ultima restituzione sia l’esemplificazione tangibile del triplice livello di vulnerabilità<sup>9</sup> che caratterizza i MSNA, spesso condotti verso un percorso ignoto, da adulti che approfittando della loro condizione di fragilità, li espongono a dinamiche coercitive, sfruttamento o manipolazione, compromettendone il diritto all’autodeterminazione e alla protezione.

In tale contesto, è dalla precipua condizione di vulnerabilità di questi giovani che è necessario partire.

<sup>9</sup> Per un’analisi della condizione dei MSNA a partire dalla vulnerabilità, intesa in particolare come “dispositivo euristico” si rimanda al contributo di Benedetta Rossi in questo volume.

## VII.2. Molteplici livelli di vulnerabilità: contestualizzare la vulnerabilità digitale

Nel caso dei MSNA, la vulnerabilità<sup>10</sup> *contestuale* si connota come intrinsecamente «multilivello»<sup>11</sup>, poiché essi sono, appunto, in primo luogo, persone di minore età, e «[l]’esperienza della vulnerabilità, [...] è spesso associata – in modo emblematico – a bambini e bambine»<sup>12</sup>; in secondo luogo sono persone straniere, che si trovano in un Paese di cui non conoscono norme, istituzioni, prassi, tradizioni; in terzo luogo, sono soggetti non protetti da una rete di relazioni familiari. Inoltre, sono persone con una storia complicata alle spalle, in viaggio verso un’ignota “Europa” «dalle frontiere militarizzate»<sup>13</sup>, una condizione nella quale chiunque sarebbe (reso) vulnerabile e nella quale la vulnerabilità «si infrange [...] troppo spesso nella durezza di confini che diventano muri e fa naufragio in un Mediterraneo divenuto cimitero per decine di migliaia di esseri umani e per tanti, troppi esseri umani di minore età»<sup>14</sup>. Da ultimo, sono persone caratterizzate da una vulnerabilità *legale* e *istituzionale*, a causa delle prassi normative che, continuando a basarsi su un sistema di tipo emergenziale, non offre loro i servizi di cui avrebbero diritto<sup>15</sup>.

Prassi normative e istituzionali che, immerse nella dimensione *onlife*<sup>16</sup> – nella quale ormai di fatto si trovano – potrebbero venire sempre più esacerbate dall’utilizzo delle tecnologie. Se già, infatti, esiste una vulnerabilità *digitale*, che connota l’esistenza di gran parte delle persone, a

<sup>10</sup> Per un’approfondita analisi sul concetto di vulnerabilità, si rimanda altresì a: Gf. Zanetti, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Carocci, Roma, 2019.

<sup>11</sup> Th. Casadei, *La vulnerabilità delle persone di minore età: profili giusfilosofici*, in V. Lorubbio, M.G. Bernardini (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erickson, Trento, 2023, pp. 45-68, spec. p. 61.

<sup>12</sup> Ivi, p. 47.

<sup>13</sup> Ivi, p. 59.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> Si veda il contributo di Benedetta Rossi in questo volume.

<sup>16</sup> È il noto neologismo coniato dal filosofo dell’informazione Luciano Floridi, costituito dalla crasi tra le espressioni “*online*” e “*offline*”. Il riferimento è a L. Floridi (a cura di), *The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era*, Springer Open, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London, 2015.

causa della continua esposizione all’ambiente informatico, nel caso dei MSNA che giungono alle frontiere europee, l’esposizione alla tecnologia si trasforma in *imposizione della tecnologia*, rappresentando così uno strumento oltre che di ulteriore vulnerabilità anche di discriminazione ed esclusione.

Come è stato rilevato, infatti «[i]n una dimensione in cui l’interazione è così stretta da diventare una vera e propria immersione [...] non possiamo pensare alla vulnerabilità dell’umano al di fuori di quella propria dell’ambiente digitale stesso e dei propri dati»<sup>17</sup>. In questo contesto, sono stati individuati tre livelli di vulnerabilità<sup>18</sup>: una *naturale*, legata alla condizione umana e alla sua intrinseca finitezza; una vulnerabilità derivante dalla *dipendenza dell’essere umano alla tecnica*, intesa come risposta compensativa alla prima; e infine una *tecno-vulnerabilità*, generata dall’azione pervasiva e poliedrica esercitata dalle nuove tecnologie sull’essere umano.

Nondimeno, accanto a una forma di vulnerabilità digitale di carattere universale e strutturale – talvolta definita “architettonica”<sup>19</sup> – si delinea una vulnerabilità specifica, *particolare*, ravvisabile in situazioni contraddistinte da un’esposizione peculiare al rischio, spesso riconducibile a marcate asimmetrie tra le compagnie che raccolgono e trattano i dati personali e gli individui che li forniscono, i quali si trovano – a vari livelli – in una posizione di svantaggio conoscitivo. A tal proposito, si parla di «*vulnerable data subject*»<sup>20</sup>, termine che, inteso in senso particolare e applicato al caso di specie, sta ad indicare i danni che possono essere frutto del processo di elaborazione dei dati, avendo come esito finale la creazione di forme di discriminazione, oltre che danni fisici e psicologici ai soggetti interessati.

<sup>17</sup> S. Dadà, *Vulnerabilità digitale. Etica, intelligenza artificiale, medicina*, Mimesis, Milano-Udine, 2024, p. 89.

<sup>18</sup> Sul punto si veda A. Carnevale, *Tecno-vulnerabili. Per un’etica della sostenibilità tecnologica*, Orthotes, Napoli-Salerno, 2017.

<sup>19</sup> N. Helberger, M. Sax, M. Strycharz, H.-W. Micklitz, *Choice Architectures in the Digital Economy: Towards a New Understanding of Digital Vulnerability*, in «Journal of Consumer Policy», vol. XLV, 2021, pp. 175-200.

<sup>20</sup> Sul punto si veda G. Malgieri, J. Niklas, *Vulnerable data subjects*, in «Computer Law & Security Review», vol. XXXVII, 2020, pp. 1-16.

Più precisamente, nel contesto europeo, l'adozione del nuovo Patto UE su migrazione e asilo (2020)<sup>21</sup> ha comportato una revisione significativa della normativa relativa al sistema Eurodac, operativo dal 2003 per supportare la gestione delle domande di asilo. Le modifiche introdotte hanno ampliato la raccolta e l'elaborazione di dati, inclusi quelli biometrici, riguardanti varie categorie di migranti, tra cui richiedenti protezione internazionale e persone entrate irregolarmente nel territorio dell'Unione. Oltre a rafforzare l'interoperabilità con altre banche dati europee – come il Sistema di informazione sui visti (VIS) e l'ETIAS – le nuove disposizioni estendono l'utilizzo di Eurodac anche a fini statistici in materia migratoria.

Tuttavia, in letteratura sono state sollevate alcune preoccupazioni riguardo all'adeguatezza delle tutele garantite dal sistema Eurodac in materia di protezione dei dati personali, rilevando un possibile scostamento rispetto agli standard previsti per i cittadini europei, nonostante la piena applicabilità formale del GDPR anche ai richiedenti asilo.

Un ulteriore elemento di criticità concerne il trattamento differenziato tra le persone di minore età con cittadinanza europea e quelle extra-UE: mentre i primi sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali fino ai dodici anni, per i secondi la raccolta è consentita e prevista già a partire dall'età di sei anni. Una siffatta asimmetria normativa solleva rilevanti perplessità (quantomeno) in merito al rispetto del principio di uguaglianza e al rischio di interferenze arbitrarie con il diritto alla privacy dei minori, con possibili ripercussioni di lungo periodo, anche sul piano psicologico, per soggetti già vulnerabili in ragione del percorso migratorio<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Il testo – che propone un quadro europeo per “gestire la migrazione a lungo termine” – è stato proposto dalla Commissione Europea a settembre 2020 ed è stato votato dal Parlamento Europeo ad aprile 2024. Nel dicembre 2023, dopo lunghe pratiche di negoziato, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un punto di incontro per sancire un accordo politico sui principali dossier del Patto. Così, il 10 aprile 2024 il Parlamento europeo ha votato a favore delle nuove norme in materia di migrazione, che sono poi state adottate formalmente dal Consiglio dell'UE il 14 maggio 2024, mentre la Commissione, il 12 giugno 2024, ha presentato un piano comune di attuazione, che definisce le tappe fondamentali per la concreta applicazione della legislazione da parte degli Stati membri entro la metà del 2026.

<sup>22</sup> Cfr. B.G. Bello, *Digital Technologies and Children's Rights: Balancing Control, Protection, and Consent*, in «Revista De Derecho Privado», vol. XLVIII, 2025, pp. 19-45, spec. pp. 32-37. Sul punto si rimanda altresì al contributo di Barbara Giovanna Bello nel presente volume.

Tali criticità sono l'esemplificazione di una vulnerabilità *istituzionale e normativa* che diventa portatrice e veicolo di una vulnerabilità *digitale*, di cui le stesse pratiche istituzionali sono oramai affette<sup>23</sup>.

### **VII.3. Riposizionare il ruolo della tecnologia durante la permanenza in Italia**

Se gli strumenti digitali possono essere intesi come strumenti di *empowerment* – individuale e collettivo –, nonché ausili utili ad accedere a servizi nel Paese di approdo, nelle esperienze restituite dai giovani intervistati non paiono costituire uno strumento particolarmente rilevante. I tre giovani, infatti, affermano che una volta giunti in Italia non hanno utilizzato i dispositivi digitali per cercare servizi, quali quelli legati all'accoglienza, all'assistenza sanitaria, alla mediazione linguistica o all'inserimento scolastico e lavorativo.

Piuttosto, l'utilizzo dei dispositivi digitali nel loro caso è riconducibile alle specificità della condizione di persone migranti, di minore età e giunti da soli, dunque, più come strumento utile a creare reti o mantenere relazioni tra le persone che abitano l'ambiente informatico, nonché prassi e abitudini legate alle proprie tradizioni.

A titolo esemplificativo, in letteratura pare essere stata riscontrata una significativa diffusione di applicazioni dedicate alla traduzione in italiano e allo studio in generale, nonché di app utilizzate per ricordare i momenti di preghiera o per la lettura del Corano. Gli studi condotti da Save the Children, già richiamati, affermano che il cellulare o lo smartphone riveste un ruolo rilevante una volta giunti nel Paese ospi-

<sup>23</sup> In tal senso è efficace la metafora di Luciano Floridi, nota come “Metafora delle mangrovie”: “[i]mmaginiamo che qualcuno chieda se l'acqua è dolce o salata nell'estuario dove il fiume incontra il mare. È chiaro che questa persona non conosce la natura speciale del luogo. Le nostre società informatiche mature stanno crescendo in un luogo nuovo e liminale, come le mangrovie che fioriscono nell'acqua salmastra” Così L. Floridi, *Soft Ethics and the Governance of the Digital*, in «Philosophy & Technology», vol. XXXI, 2018, pp. 1-8. A ben vedere, le società informatiche di cui tratta Floridi possono essere intese in senso più ampio come le nostre istituzioni che, immerse in un contesto digitale e attorniate da strumenti tecnologici di cui esse stesse fruiscono, hanno oramai la necessità di comprendere i loro nuovi contorni, nonché il loro posizionamento nel mondo.

tante, dal momento che questi dispositivi diventano spesso l'unico mezzo attraverso cui mantenere un legame con la propria famiglia d'origine, vedere fotografie e ascoltare la voce dei propri cari. Gli usi dichiarati sono stati analizzati alla luce della distinzione tra tre forme di interconnessione sviluppate dai migranti: come "*social bonds*", per mantenere i legami con le comunità di origine; come "*social bridges*", ovverosia come strumenti per instaurare e coltivare relazioni con altre comunità; e infine come "*social links*", nella funzione di canali di comunicazione e interazione con le istituzioni locali<sup>24</sup>.

Come evidenziato anche dal Report di Save the Children, infatti, lo smartphone rappresenta spesso l'unico *ponte* con chi è rimasto nel Paese di origine, un filo invisibile che permette di sentire la voce o uno schermo che consente di vedere i volti dei propri cari, tramite video call, o fotografie scattate prima di partire, come riporta S., 16 anni, egiziano che, intervistato da Save the Children, racconta: «Ho fatto tante foto prima di partire mentre ero in Egitto con la mia famiglia e con i miei amici e anche durante il viaggio, prima di prendere la barca; poi le ho messe in una memory card per poterle riguardare al mio arrivo in Italia... purtroppo ho perso la card in acqua durante la traversata da Alessandria».

Anche O., da parte sua, racconta:

Io quando sono arrivato in Italia non avevo questi telefoni quindi per parlare con i miei amici mi serviva un telefono se no senza telefono non potevo parlare, poi non capivo la lingua era tutto strano, ma un telefono ti può aiutare in tante cose.

Se, infatti, J. riconosce che la tecnologia «serve tanto, perché adesso noi viviamo in comunità ma quando usciamo devi fare tutto da solo, come mandare un'e-mail per cercare lavoro», i dati riportati dagli studi di ampio respiro riflettono ciò che emerge dal circoscritto numero di giovani che sono stati intervistati dal CRID, ossia una scarsa familiarità di questi giovani con i dispositivi digitali, che si traduce in un rischio di scarsa

<sup>24</sup> Cfr. R.T. Di Rosa, "*Smart migration*": risorse e rischi digitali per i MSNA, in S. Greco, G. Tumminelli (a cura di), *Migrazioni in Sicilia 2018*, Mimesis, Milano-Udine, 2019, pp. 167-176.

consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie, un fenomeno conosciuto in letteratura come “*digital divide*”<sup>25</sup>.

Ciò potrebbe esporre questi giovani ai rischi che si trovano *online* con una probabilità maggiore rispetto ai coetanei occidentali. In questo caso, invero, accanto ai discorsi di odio *online* e al cyberbullismo si accosta il c.d. “cyber-razzismo”, definito come «qualsiasi forma di comunicazione tramite mezzi elettronici o digitali da parte di gruppi o individui che cercano di denigrare o discriminare gli individui (negando pari diritti, libertà e opportunità) o gruppi a causa della loro razza o etnia»<sup>26</sup>.

Eppure, in alcuni passaggi, i giovani sembrano avere le idee molto chiare sui rischi in cui possono incorrere, utilizzando piattaforme digitali.

Alla domanda «Ti è mai capitato di ricevere informazioni false o fuorvianti *online*? Se sì, hai capito subito che non erano affidabili?», infatti, O. risponde:

Sì, succedono sempre quelle cose, che magari ti escono pubblicità per fare tanti soldi o cose così, tante cose che non sono vere.

E alla domanda «Hai mai vissuto esperienze spiacevoli o pericolose *online*? (truffe, messaggi d’odio, minacce...)» rispondono:

A me su WhatsApp alcune volte c’è gente che mi propone lavori, ma io non leggo, li blocco subito. (O.)

Sì, sono successe tante cose così, su TikTok, sempre messaggi da un numero di un altro paese, ma quando lo vedo lo blocco subito. Scrivono chiedendo “come

<sup>25</sup> Sulla questione dei divari digitali si veda, *ex multis*: Th. Casadei, *Brechas digitales: el reto de las nuevas tecnologías para los derechos humanos*, in «Revista de la Facultad de Derecho de México», vol. LXXIV, 2024, pp. 149-178.

<sup>26</sup> A. M. Bliuc, N. Faulkner, A. Jakubowicz, C. McGarty, *Online Networks of Racial Hate: A Systematic Review of 10 Years of Research on CyberRacism*, in «Computers in Human Behavior», vol. LXXXVII, 2018, pp. 75-86. Il concetto si sviluppa a partire dagli studi condotti da Les Back (sul punto: L. Back, *Aryans Reading Adorno: Cyber-Culture and Twenty-First-Century Racism*, in «Ethnic and Racial Studies», vol. XXV, 2002, 4, pp. 628-651) negli anni in cui Internet andava consolidandosi come nuovo spazio di formazione dell’opinione pubblica. Secondo l’autore, così come la radio, il cinema e la fotografia hanno rappresentato strumenti potenti nella diffusione di una cultura totalitaria fondata sul terrore e avvolta da un’estetica comunitaria, allo stesso modo il web – e, si potrebbe aggiungere, i social media – si configurano come mezzi di facile accesso e di forte potenziale amplificativo per veicolare pratiche discriminatorie, anche nella forma apparentemente innocua di un “like”. Sul punto si rimanda a F.M. Lo Verde, *Cyber-razzismo: la discriminazione razziale nella società digitale*, in S. Greco, G. Tumminelli (a cura di), *Migrazioni in Sicilia 2018, op. cit.*, pp. 150-166.

stai?" e dicendo che cercano persone che vogliono lavorare, e io ho chiesto di dove fossero e loro rispondono Francia, Italia, ma poi li blocco subito. (J.)

O., inoltre, afferma che le piattaforme digitali «possono essere molto utili, se vuoi imparare qualcosa, cercare un'informazione ti può aiutare (però dipende da te cosa cerchi)» e che attualmente non hanno utilizzato piattaforme digitali per cercare servizi utili sul territorio italiano, in quanto «[o]ra fa tutto la comunità, noi non facciamo nulla di queste cose».

È esemplificativo quest'ultimo passaggio, poiché getta luce sul cruciale ruolo delle associazioni, che, insieme a tutori e tutrici volontari/e, di concerto con le istituzioni di garanzia, quali la Garante Nazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, svolgono un ruolo fondamentale per la (nuova) vita di questi giovani, in termini di supporto, sostegno, rappresentanza, nonché tutela dei loro diritti (e dunque anche di quelli digitali).

Invero, facendo riferimento alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite già richiamata, si sottolinea l'importanza di garantire un ambiente sicuro e favorevole per lo sviluppo dei minori, con particolare attenzione alle nuove tecnologie. In tale contesto, come è stato puntualmente rilevato, «"Ambiente", nell'accezione richiamata, è da intendersi non solamente con riferimento allo spazio fisico ma anche del digitale, in quanto rappresenta senza dubbio una dimensione centrale e assai frequentata dai giovanissimi»<sup>27</sup>. In questo contesto, l'uso delle tecnologie digitali viene riconosciuto anche come strumento per fare nuove conoscenze, poiché grazie all'uso dei social network talvolta è possibile stringere nuove amicizie, anche se poi i legami veri si creano "in presenza": J. infatti afferma che

Inizialmente abbiamo preso contatto sui social poi ci siamo conosciuti meglio a scuola, ho due amici italiani e due stranieri.

Se, dunque, la garanzia di un ecosistema digitale sicuro è senz'altro un diritto da riconoscere e garantire a tutte le persone di minore età, nel caso dei MSNA l'esigenza si fa ancora più urgente in ragione della loro particolare condizione di vulnerabilità.

<sup>27</sup> B. Rossi, *Generazione onlife: la sfida dell'educazione digitale*, in «Agenda Digitale», 4 novembre 2024: <<https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/generazione-onlife-la-sfida-delleducazione-digitale/>>.

È proprio in questo solco di riflessioni, che l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nazionale ha stilato il “Manifesto dei bambini sui diritti in ambiente digitale”<sup>28</sup>, che si compone di dieci punti volti a sancire i diritti delle persone di minore età relativamente alla rete.

Con particolare riguardo al presente contesto, preme richiamare i diritti all’*educazione digitale*<sup>29</sup>, alla *protezione*<sup>30</sup>, al *rispetto*<sup>31</sup> e alla dignità<sup>32</sup>. Nel caso dei MSNA tali diritti diventano particolarmente significa-

<sup>28</sup> Il manifesto è disponibile al seguente link: <<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2023-05/manifesto-bambini-ambiente-digitale.pdf>>.

<sup>29</sup> Con “diritto all’educazione digitale” si intende il diritto delle persone di minore età di ricevere un’adeguata educazione digitale, da parte di persone competenti, che siano in grado di presentare le opportunità, ma al contempo i rischi presenti *online*, in modo da poter sfruttare a pieno il potenziale dei contenuti adatti alla propria età. Sul diritto all’educazione digitale si possono vedere: M.N. Campagnoli, A.C. Amato, *Strategie digitali. #diritto\_educuzione\_tecnologie*, Giappichelli, Torino, 2020; M.N. Campagnoli, *Diritto all’educazione e nuove tecnologie. Sulla necessità di un approccio consapevole*, in «Dirittifondamentali.it», 2019, 2, pp. 1-14; Id. *Diritto e nuove tecnologie. L’educazione digitale tra rischi e opportunità*, in G. Viggiani (a cura di), *La didattica del diritto. Paradigmi, casi ed esperienze*, Ledizioni, Milano, 2022.

<sup>30</sup> Con “diritto alla protezione” nell’ambiente digitale si intende il diritto di navigare in un web sicuro, accogliente e adatto alla propria età, senza il rischio di imbattersi in parole, immagini, video o inviti che intimoriscono o mettano a rischio la persona di minore età, nonché il suo benessere. Sul diritto alla protezione nell’ambiente digitale si veda: Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, *La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione*, 2017: <[https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la\\_tutela\\_dei\\_minorenni\\_nel\\_mondo\\_della\\_comunicazione.pdf](https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_tutela_dei_minorenni_nel_mondo_della_comunicazione.pdf)>.

<sup>31</sup> Con “diritto al rispetto” si intende il diritto di preservare la propria personalità, anche nel mondo digitale, mantenendo la propria identità digitale. Ciò include il diritto di espressione, mediante parole, immagini e video, senza il timore di essere derisi o offesi. A tal proposito, si veda: M. Martoni, *I diritti dei minori e i rischi connessi all’esposizione a contenuti on-line pericolosi. Primi spunti per una riflessione etico-giuridica sulla protezione prioritaria del minore quale presupposto di una società moderna sostenibile*, in «Notizie di Politeia», vol. CXLIV, 2021, 37, pp. 91-108.

<sup>32</sup> Con “diritto alla dignità” si intende il diritto a far rispettare le proprie dignità e riservatezza. Anche qualora fossero le stesse persone di minore età a commettere leggerezze diffondendo informazioni o dati personali, dovrebbero avere diritto a cancellare tali informazioni dalla rete con facilità, in modo che nessuno possa più farne uso. Questo aspetto, va da sé, è problematico per la struttura stessa della rete, pertanto potrebbe essere interpretato come un richiamo alla responsabilità delle persone adulte di proteggere i contenuti delle persone di minore età. Si fa dunque riferimento alla condivisione sui social e all’utilizzo da parte di persone adulte di immagini e video che ritraggono le persone di minore età. È il caso del fenomeno noto in letteratura come “*sharenting*”. Su questo peculiare aspetto si rimanda a M. Balbinot, *Genitori in rete e (s)ovraesposizione: lo sharenting e*

tivi e altrettanto significativo diventa il ruolo delle stesse istituzioni nel concretizzarli.

Si tratta, infatti, di strumenti indispensabili per garantire non solo una fruizione consapevole e sicura dei mezzi digitali, ma anche un'effettiva "inclusione" nel tessuto sociale e istituzionale del Paese ospitante. È per questa ragione che il ruolo delle istituzioni – scolastiche sociali e amministrative – diventa cruciale nel rendere effettivi tali diritti, attraverso percorsi dedicati, strumenti formativi adeguati e presidi di accompagnamento mirati a prevenire marginalizzazioni e nuove forme di esclusione<sup>33</sup>.

A portare l'attenzione sulla centralità della scuola è lo stesso J., il quale afferma:

Mi trovo bene in Italia perché è un paese che danno l'opportunità di andare a scuola e imparare l'italiano, questo mi piace dell'Italia, per questo non sono andato via. Mi piace anche la lingua, molti miei amici invece sono andati via per la lingua, perché per noi, venendo da un paese dove si parla Francese, è difficile.

e aggiunge che sta attualmente studiando informatica a scuola.

Un punto di partenza, quest'ultimo, senz'altro positivo, ma purtroppo non sufficiente per giungere ad una vera e propria alfabetizzazione digitale, la quale, più che mai, deve essere intesa come alfabetizzazione ai diritti<sup>34</sup>.

Nel caso dei MSNA, infatti, un'alfabetizzazione digitale diventa preconditione per il godimento di altri diritti, nonché chiave della porta necessaria per raggiungere la motivazione che li ha spinti a partire: avere un'opportunità.

*i suoi rischi*, in Th. Casadei, V. Barone, B. Rossi (a cura di), *Giovani in rete. Guida per un uso consapevole delle tecnologie*, Giappichelli, Torino, 2025.

<sup>33</sup> Sul cruciale ruolo delle istituzioni scolastiche e dei suoi Docenti, si rinvia a G. Dradi, *Digitale a scuola: dal timore alla fiducia*, in Th. Casadei, V. Barone, B. Rossi (a cura di), *Giovani in rete. Guida per un uso consapevole delle tecnologie*, Giappichelli, Torino, 2025. In particolare, Dradi afferma «in questo contesto il docente non è più mero trasmettitore di conoscenza, ma diventa facilitatore e regista di più complesse esperienze di apprendimento».

<sup>34</sup> Sul punto si rimanda a B.G. Bello, *(In)giustizie digitali. Un itinerario su tecnologie e diritti*, Pacini Giuridica, Pisa, 2023.

#### VII.4. Minori Stranieri Non Accompagnati: una tela di considerazioni

Intrecciando i fili delle riflessioni sviluppate sin qui, è possibile immaginare di tessere una tela composta da alcune acquisizioni che riguardano il rapporto dei Minori Stranieri Non Accompagnati con le tecnologie.

Innanzitutto, la tutela che è necessario garantire a questa particolare categoria di persone di minore età riguarda anche, imprescindibilmente, una dimensione digitale, al fine di garantire che questi giovani possano sviluppare un rapporto con la sfera *online* consapevole e sicuro, implementando capacità e competenze utili per muoversi dentro e fuori il mondo digitale.

Per immaginare strategie efficaci di effettiva tutela non è dunque possibile prescindere dall’ascolto delle persone coinvolte. Le esperienze delle persone intervistate restituiscono, a titolo esemplificativo, un mosaico multiforme e variopinto, che mette in discussione la narrazione semplificata (e spesso semplicistica) relativa alle nuove tecnologie.

Il principio dell’ascolto, in un siffatto contesto, deve necessariamente trovare la propria messa in opera, concretizzandosi in momenti di *accoglienza* – nel senso più ampio del termine – che non si traducano in mera gestione delle condizioni dei MSNA, ma che si aprano ad una partecipazione attiva, plasmando pratiche e norme istituzionali alla luce del vissuto, delle richieste e dei desideri di questi giovani. La Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza e in particolare il principio dell’ascolto, naturalmente letto alla luce del principio di *Best interests of the child*<sup>35</sup> – diventano una bussola da seguire in tutto il percorso di tutela dei

<sup>35</sup> Sul fondamentale principio di Best Interests of the child, si vedano: M. Bianchi (a cura di), *The best interest of the child*, Sapienza University Press, Roma, 2021; M.D.A. Freeman, *Article 3: the best interests of the child*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007; E. Bergamini, C. Ragni (a cura di), *Fundamental rights and best interests of the child in transnational families*, Intersentia, Cambridge, 2019; European Asylum Support Office, *EASO practical guide on the best interests of the child in asylum procedures*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020; V. Lorubbio, *The best interests of the child: more than a right, a principle, a rule of procedure of international law*, Editoriale scientifica, Napoli, 2022; K. Winkens, et al., ‘Without family, I do not have a life’: *transnational family dynamics of unaccompanied refugee adolescents*, in «Journal of Ethnic and Migration Studies», 2025, pp. 1-19.

soggetti destinatari, compreso il "mare della navigazione digitale", che si trovano a dover affrontare.

In questo senso, le loro molteplici vulnerabilità – compresa dunque anche quella digitale – devono essere prese in considerazione non in mero senso descrittivo, ma come "dispositivo euristico"<sup>36</sup> capace di sospingere verso pratiche volte al suo riconoscimento, alla sua contestualizzazione e, da ultimo, alla sua trasformazione.

La sicurezza da garantire ai MSNA richiede quindi una nuova dimensione, mostrandosi come sicurezza che diventa (anche) cyber, con la quale, presto o tardi, i giovani si troveranno a fare i conti.

In tal senso, il *background* migratorio e il percorso verso una consapevolezza digitale si intrecciano, orientati verso l'obiettivo comune che consiste nel raggiungimento di un diritto di eguaglianza *effettivo*, declinato in termini di mezzi, di opportunità, di garanzie, di risultati<sup>37</sup>.

Fino a qui è stata tessuta, dunque, una tela, da intendersi come una tela grezza, incompleta, in alcuni punti fragile, fatta di considerazioni che in alcun modo possono dirsi "conclusive", poiché le storie al centro delle questioni presentate non possono certamente immaginarsi terminate; al contrario: sono ancora tutte da scrivere.

La chiosa – decisa e sintetica – che racchiude il senso delle riflessioni svolte sin qui, si trova forse nelle parole di A. il quale, rispondendo alla

<sup>36</sup> Sul concetto di vulnerabilità come dispositivo euristico si vedano i contributi di Thomas Casadei e Elena Pariotti, entrambi nel volume O. Giolo, B. Pastore (a cura di), Carocci, Roma, 2018: Th. Casadei, *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma, 2018, pp. 73-99, spec. p. 79; E. Pariotti, *Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il paradigma dei diritti umani*, in O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, op. cit., pp. 155-159; a tal proposito, Baldassare Pastore rileva: «"Vulnerabilità", allora, è categoria euristica che apre ad una questione di senso, rinviando alla comprensione delle "cose umane". È universale, in quanto espressione della finitezza e della fragilità proprie degli esseri umani, ma è anche particolare, in quanto vissuta nella concretezza esistenziale e influenzata da molteplici elementi contestuali. Tale duplice dimensione va colta entro una prospettiva attenta a evidenziarne le connessioni. Peraltro, è proprio il suo configurarsi come dato esperienziale legato alle dinamiche dell'interazione che permette di spiegare il passaggio dall'universale al particolare» B. Pastore, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 7.

<sup>37</sup> Cfr. Gf. Zanetti, *Eguaglianza come prassi. Teoria dell'argomentazione normativa*, Il Mulino, Bologna, 2015.

domanda se la tecnologia possa aiutarlo per costruirsi un futuro migliore, ha affermato:

No, mi serve solo per contattare i miei amici e la mia famiglia. Non penso per il futuro, non c'è niente dentro che mi serve. La cosa importante è fare il tuo lavoro, fare le cose bene. Per me, la cosa importante è non utilizzare il cellulare sempre per TikTok o altre app. L'importante è lasciare il cellulare e prendere l'altra strada: andare a scuola, fare corsi, fare il tuo lavoro per un futuro buono.

In questo senso, l'obiettivo del presente contributo – come, più ampiamente, di questo volume – è stato quello di gettare luce sulla complessità dell'intero percorso dei MSNA, un percorso che oggi include anche l'esperienza digitale, ma senza esserne dipendente, e nella medesima direzione a dare voce a chi spesso la voce ce l'ha, ma che è necessario sapere *ascoltare*.

## Collana **Prassi sociale e teoria giuridica**

diretta da *Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti*

1. Serena Vantin, *Gli eguali e i diversi. Diritto, manners e ordine politico in Edmund Burke*, 2018
2. Francesco De Vanna, *Il ruolo dei principi nelle teorie neocostituzionaliste. Un percorso interpretativo*, 2019
3. Leonardo Marchettoni, *Ius, potestas e ratio in Guglielmo di Ockham*, 2019
4. Alessandro Di Rosa, *Hate speech e discriminazione. Un'analisi performativa tra diritti umani e teorie della libertà*, 2020
5. Gianluigi Fioriglio, *Informatica medica e diritto. Un'introduzione*, 2020
6. Francesco De Vanna (a cura di), *Misure di sicurezza e vulnerabilità: la "detenzione" in casa di lavoro*, 2020
7. Nicola Lettieri, *Antigone e gli algoritmi. Appunti per un approccio giusfilosofico*, 2020
8. Carlo Adolfo Porro, Pierluigi Faloni (a cura di), *Emergenza Covid-19: impatto e prospettive*, 2021
9. Annamaria Loche, *La liberté ou la mort. Il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges*, 2021
10. Rosaria Piroso, *Dal diritto alla salute all'healthism. Una ricognizione giusfilosofica*, 2021
11. Barbara Giovanna Bello, *Verso una Critical Youth Theory. Giovani, diritto e pratiche sociali*, 2021
12. Mattia Volpi, *Il suddito democratico. Libertà e uguaglianza nel pensiero giuridico-politico di Tocqueville*, 2021
13. Charles Péguy, *La crisi dell'insegnamento e il diritto all'istruzione. Tre saggi*, a cura di Vincenzo Pacillo, 2022
14. Giacomo Pisani, *Piattaforme digitali e autodeterminazione. Relazioni sociali, lavoro e diritti al tempo della "governamentalità algoritmica"*, 2023
15. Claudia Atzeni, *Liberalismo autoritario. La crisi dell'Unione europea a partire dalle riflessioni di Hermann Heller*, 2023
16. Giulio Di Donato, *Il pensiero giuridico dei presocratici. Nómos e phýsis*, 2024
17. Federico Oliveri, *Machina mundi. Per una regolazione democratica dei poteri digitali*, 2025

Finito di stampare  
nel mese di luglio del 2025

Il volume, frutto delle attività del progetto *SAFELY - Social media Awareness For Education and Legal Youth* ([www.safely.unimore.it](http://www.safely.unimore.it)) mira a esaminare le condizioni peculiari di persone minori di età, straniere e non accompagnate, mettendo a fuoco alcuni nodi cruciali – ricongiungimento familiare, bilanciamento tra protezione, autonomia e partecipazione, accesso ai diritti, diritto antidiscriminatorio, profili della giustizia minorile – da un’angolazione inedita. L’attenzione è infatti rivolta a una sorta di “nuova frontiera”: l’attraversamento di tali questioni da parte delle tecnologie e dalle loro molteplici modalità di utilizzo, nonché dal rapporto che i “Minori Stranieri Non Accompagnati” (MSNA) intrattengono con esse prima, durante e dopo il percorso migratorio.

*Contributi di Claudia Atzeni, Barbara G. Bello, Thomas Casadei, Claudia Giudici, Marco Mondello, Benedetta Rossi, Claudia Severi.*

Barbara G. Bello è ricercatrice (Rtd b) in Filosofia del diritto presso l’Università della Tuscia, ove tiene anche il corso di Giustizia digitale e coordina l’E-Lab “*Equality in Theory and Action*”. Dal 2013 è componente del *Berkeley Center on Comparative Equality and Anti-Discrimination Law* (*Berkeley Law School, California*) e dal 2018 è corrispondente del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, Unimore. All’interno di quest’ultimo è responsabile scientifica dell’Osservatorio migranti. Componente della Rete nazionale per il contrasto ai linguaggi e ai fenomeni d’odio, ha collaborato con *Save the Children* a progetti sull’accesso alla digitalizzazione di persone di minore età in condizione di povertà educativa.

Thomas Casadei è professore ordinario di Filosofia del Diritto presso il Dip. di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia – Unimore, ove insegna anche Teoria e prassi dei diritti umani e Didattica del diritto e media education. Direttore del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità ([www.crid.unimore.it](http://www.crid.unimore.it)), ha ideato, al suo interno, l’Officina informatica “Diritto Etica e Tecnologie”. *PI – Principal investigator* del Progetto *SAFELY – Social media Awareness For Education and Legal Youth* ([www.safely.unimore.it](http://www.safely.unimore.it)), fa parte della Giunta del CRIS – Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi ed è componente della “*Red Iberoamericana de Investigación sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud y Derechos Humanos*”.